Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 24 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1430.

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, p. 1430.

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleato ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 2 agosto 1947, n. 811;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affarto esteri, di concerto con tutti i Ministri;

## HA SANZIONATO E PROMULGAS

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

## Art. 2.

Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 28 novembre 1947

#### DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — EINAUDI — SCELBA — GRASSI
— PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA
— TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN —
TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visio, 41 Guardasigilli Grassi Registrato alla Corte dei conti, addi 20 dicembre 1947 Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 117. — Frasca

## TREATY OF PEACE WITH ITALY

The Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, China, France, Australia, Belgium, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, Greece, India, the Netherlands, New Zealand, Poland, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of South Africa, and the People's Federal Republic of Yugoslavia, hereinafter referred to as « the Allied and Associated Powers », of the one part, and Italy, of the other part:

Whereas Italy under the Fascist regime became a party to the Tripartite Pact with Germany and Japan, undertook a war of aggression and thereby provoked a state of war with all the Allied and Associated Powers and with other United Nations, and bears her share of responsibility for the war; and

Whereas in consequence of the victories of the Allied forces, and with the assistance of the democratic elements of the Italian people, the Fascist regime in Italy was overthrown on July 25, 1943, and Italy, having surrendered unconditionally, signed terms of Armistice on September 3 and 29 of the same year; and

Whereas after the said Armistice Italian armed forces, both of the Government and of the Resistance Movement, took an active part in the war against Germany, and Italy declared war on Germany as from October 13, 1943, and thereby became a co-belligerent against Germany; and

Whereas the Allied and Associated Powers and Italy are desirous of concluding a treaty of peace which, in conformity with the principles of justice, will settle questions still outstanding as a result of the events hereinbefore recited and will form the basis of friendly relations between them, thereby enabling the Allied and Associated Powers to support Italy's application to become a member of the United Nations and also to adhere to any convention concluded under the auspices of the United Nations;

Have therefore agreed to declare the cessation of the state of war and for this purpose to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries who, after presentation of their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions:

#### PART I

## Territorial clauses SECTION I — Frontiers

## Art. 1.

The frontiers of Italy shall, subject to the modifications set out in Articles 2, 3, 4, 11 and 22, be those which existed on January 1, 1938. These frontiers are traced on the maps attached to the present Treaty (Annex I). In case of a discrepancy between the textual description of the frontiers and the maps, the text shall be deemed to be authentic.

#### Art. 2.

The frontier between Italy and France, as it existed on January 1, 1938, shall be modified as follows:

#### 1. Little St. Bernard Pass.

The frontier shall follow the watershed, leaving the present frontier at a point about 2 kilometers northwest of the Hospice, crossing the road about 1 kilometer northeast of the Hospice and rejoining the present frontier about 2 kilometers southeast of the Hospice.

#### 2. Mont Cenis Plateau.

The frontier shall leave the present frontier about 3 kilometers northwest of the summit of Rochemelon, cross the road about 4 kilometers southeast of the Hospice and rejoin the present frontier about 4 kilometers northeast of Mont d'Ambin.

#### 3. Mont Thabor-Chaberton.

- (a) In the Mont Thabor area, the frontier shall leave the present frontier about 5 kilometers to the east of Mont Thabor and run southeastward to rejoin the present frontier about 3 kilometers west of the Pointe de Charra.
- (b) In the Chaberton area, the frontier shall leave the present frontier about 3 kilometers north-northwest of Chaberton, which it skirts on the east, and shall cross the road about 1 kilometer from the present frontier, which it rejoins about 2 kilometers southeast of the village of Montgenevre.

#### 4. Upper Valleys of the Tinée, Vesubie and Roya.

The frontier shall leave the present frontier at Colla Longa, shall follow along the watershed by way of Mont Clapier, Col de Tenda, Mont Marguareis, whence it shall run southward by way of Mont Saccarello, Mont Vacchi, Mont Pietravecchia, Mont Lega and shall reach a point approximately 100 meters from the present frontier near Colla Pegairolle, about 5 kilometers to the northeast of Breil; it then shall run in a southwesterly direction, and shall rejoin the existing frontier approximately 100 meters southwest of Mont Mergo.

5. The detailed description of those sections of the frontier to which the modifications set out in paragraphs 1, 2, 3 and 4 above apply, is contained in Annex II to the present Treaty and the maps to which this description refers form part of Annex I.

#### 'Art. 3.

The frontier between Italy and Yugoslavia shall be fixed as follows:

(i) The new frontier follows a line starting from the junction of the frontiers of Austria, Italy and Yugoslavia as they existed on January 1, 1938, and proceeding southward along the 1938 frontier between Yugoslavia and Italy to the junction of that frontier with the administrative boundary between the Italian provinces of Friuli (Udine) and Gorizia;

(ii) From this point the line coincides with the said administrative boundary up to a poit approximately 0.5 kilometer north of the village of Mernico in the

valley of the Iudrio;

(iii) Leaving the administrative boundary bet ween the Italian provinces of Friuli and Gorizia at this point, the line extends eastward to a point approximately 0.5 kilometer west of the village of Vercoglia di Cosbana and thence southward between the valleys of the Quarnizzo and the Cosbana to a point approximately 1 kilometer southwest of the village of Fleana, bending so as to cut the river Recca at a point approximately 1.5 kilome ers east of the Iudrio and leaving on the east the road from Cosbana via Nebola to Castei Dobra:

(iv) The line then continues to the southeast passing due south of the road between points 111 and 172, then south of the road from Vipulzano to Uclanzi passing points 57 and 122, then crossing the latter road about 100 meters east of point 122 and curving north in the direction of a point situated 350 meters southeast

of point 266:

(v) Passing about 0.5 kilometer north of the village of San Floriano, the line extends eastward to Monte Sabotino (point 610), leaving to the north the village

of Poggio San Valentino;

(vi) From Monte Sabotino the line extends southward, crosses the Isonzo (Soca) river at the town of Salcano, which it leaves in Yugoslavia, and runs immediately to the west of the railway line from Canale d'Isonzo to Montespino to a point about 750 meters south of the Gorizia-Aisovizza road;

(vii) Departing from the railway, the line then bends southwest leaving in Yugoslavia the town of San Pietro and in Italy the Hospice and the road bordering it and, some 700 meters from the station of Gorizia S. Marco, crosses the railway connection between the above railway and the Sagrado-Cormons railway, skirts the Gorizia cemetery, which is left in Italy, passes between Highway No. 55 from Gorizia to Trieste, which highway is left in Italy, and the crossroads at point 54, leaving in Yugoslavia the towns of Vertoiba and Merna, and reaches a point located approximately at point 49;

(viii) Thence the line continues in a southerly direction across the Karst plateau, approximately 1 kilometer east of Highway No. 55, leaving on the east the village of Opacchiasella and on the west the village

of Iamiano;

(ix) From a point approximately 1 kilometer east of Iamiano, the line follows the administrative boundary between the provinces of Gorizia and Trieste as far as a point approximately 2 kilometers northeast of the village of San Giovanni and approximately 0.5 kilometer northwest of point 208, forming the junction of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Terri. tory of Trieste.

The map to which description refers forms part of Annex I.

### Art. 4.

The frontier between Italy and the Free Territory of Trieste shall be fixed as follows:

(i) The line starts from a point on the administrative boundary between the provinces of Gorizia and Trieste approximately 2 kilometers northeast of the ceded to France under the Treaty of March 24, 1860, yillage of San Giovanni and approximately 0.5 kilo- and the Convention of August 23, 1860.

meter northwest of point 208, forming the function of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Territory of Trieste, and runs southwestward to a point adjacent to Highway No. 14 and approximately 1 kilometer north. west of the junction between Highways Nos. 55 and 14, respectively running from Gorizia and Monfalcone to Trieste:

(11) The line then extends in a southerly direction to a point, in the Gulf of Panzano, equidistant from Punta Sdobba at the mouth of the Isonzo (Soca) river and Castello Vecchio at Duino, about 3.3 kilometers south from the point where it departs from the coastline approximately 2 kilometers northwest of the town of Duino:

(iii) The line then reaches the high seas by following a line placed equidistant from the coastlines of Italy,

and the Free Territory of Trieste.

The map to which this description refers forms part of Annex I.

#### Art. 5.

- 1. The exact line of the new frontiers laid down in Articles 2, 3, 4 and 22 of the present Treaty shall be determined on the spot by Boundary Commissions composed of the representatives of the two Governments concerned.
- 2. The Commissions shall begin their work immediately on the coming into force of the present Treaty, and shall complete it as soon as possible and in any case within a period of six months.
- 3. Any questions which the Commissions are unable to agree upon will be referred to the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting as provided in Article 86, for final settlement by such methods as they may determine, including, where necessary, the appointment of an impartial third Commissioner.
- 4. The expenses of the Boundary Commissions will be borne in equal parts by the two Governments con-
- 5. For the purpose of determining on the spot the exact frontier laid down in Articles 3, 4 and 22, the Commissioners shall be allowed to depart by 0.5 kilometer from the line laid down in the present Treaty in order to adjust the frontier to local geographical and economic conditions, provided that no village or town of more than 500 inhabitants, no important railroads or highways, and no major power or water supplies are placed under a sovereignty other than that resulting from the delimitations laid down in the present Treaty.

## SECTION II - France (Special clauses)

#### Art. 6.

Italy hereby cedes to France in full sovereignty the former Italian territory situated on the French side of the Franco-Italian frontier defined in Article 2,

#### Art. 7.

The Italian Government shall hand over to the French Government all archives, historical and administrative, prior to 1860, which concern the territory

## Art. 8.

- 1. The Italian Government shall co-operate with the French Government for the possible establishment of a railway connection between Briancon and Modane, i via Bardonnèche.
- 2. The Italian Government shall authorize, free of customs duty and inspection, passport and other such formalities, the passenger and freight railway traffic travelling on the connection thus established, through Italian territory, from one point to another in France, in both directions; and shall take all necessary measures to ensure that the French trains using the said connection are allowed, under the same conditions, to pass duty free and without unjustifiable delay.

3. The necessary arrangements shall be concluded in due course between the two Governments.

#### Art. 9.

## 1. Plateau of Mont Cenis

In order to secure to Italy the same facilities as Italy enjoyed in respect of hydro-electric power and water supply from the Lake of Mont Cenis before cession of this district to France, the latter shall give Italy under a bilateral agreement the technical guarantees set out in Annex III.

#### 2. The Tenda-Briga District

In order that Italy shall not suffer any diminution in the supplies of electric power which Italy has drawn from sources existing in the Tenda-Briga district before its cession to France, the latter shall give Italy under a bilateral agreement the technical guarantees set out in Annex III.

## Section III — Austria (Special clauses)

#### Art. 10.

1. Italy shall enter into or confirm arrangements with Austria to guarantee free movement of passenger and freight traffic between the North and East Tyrol.

2. The Allied and Associated Powers have taken note of the provisions (the text of which is contained in Annex IV) agreed upon by the Austrian and Italian Governments on September 5, 1946.

## Section IV - People's Federal Republic of Yugoslavia (Special clauses)

#### Art. 11.

1. Italy hereby cedes to Yugoslavia in full sovereignty the territory situated between the new frontiers of Yugoslavia as defined in Articles 3 and 22 and the Italo-Yugoslav frontier as it existed on January 1, 1938. as well as the commune of Zara and all islands and adjacent islets lying within the following areas:

(a) The area bounded:

On the north by the parallel of 42° 50' N.; On the south by the parallel of 42° 42′ N.;

On the east by the meridian of 17° 10' E.;

On the west by the meridian of 16° 25′ E.;

(b) The area bounded:

On the north by a line passing through the Porto del Quieto, equidistant from the coastline of the Free Territory of Trieste and Yugoslavia, and thence to the (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) and Castellorizo, as point 45° 15′ N., 13° 24′ E.;

On the south by the parallel 44° 23' N.; On the west by a line connecting the following points:

1) 45° 15′ N. — 13° 24′ E.:

2) 44° 51′ N. — 13° 37′ E.;

3) 44° 23′ N. — 14° 18′ 30″ E.

On the east by the west coast of Istria, the islands and the mainland of Yugoslavia.

A chart of these areas is contained in Annex I.

2. Italy hereby cedes to Yugoslavia in full sovereignty. the island of Pelagosa and the adjacent islets.

The island of Pelagosa shall remain demilitarised. Italian fishermen shall enjoy the same rights in Pelagosa and the surrounding waters as were there enjoyed by Yugoslav fishermen prior to April 6, 1941.

#### Art. 12.

- 1. Italy shall restore to Yugoslavia all objects of artistic, historical, scientific, educational or religious character (including all deeds, manuscripts, documents and bibliographical material) as well as administrative archives (files, registers, plans and documents of any kind) which, as the result of the Italian occupation, were removed between November 4, 1918, and March 2, 1924, from the territories ceded to Yugoslavia under the treaties signed in Rapallo on November 12, 1920, and in Rome on January 27, 1924. Italy shall also restore all objects belonging to those territories and falling into the above categories, removed by the Italian Armistice Mission which operated in Vienna after the first World War.
- 2. Italy shall deliver to Yugoslavia all objects having juridically the character of public property and coming within the categories in paragraph 1 of the present Article, removed since November 4, 1918, from the territory which under the present Treaty is ceded to Yugoslavia, and those connected with the said territory which Italy received from Austria or Hungary under the Peace Treaties signed in St. Germain on September 10, 1919, and in the Trianon on June 4, 1920, and under the convention between Austria and Italy, signed in Vienna on May 4, 1920.

3. If, in particular cases, Italy is unable to restore or hand over to Yugoslavia the objects coming under paragraphs 1 and 2 of this Article, Italy shall hand over to Yugoslavia objects of the same kind as, and of approximately equivalent value to, the objects removed, in so far as such objects are obtainable in Italy.

#### Art. 13.

The water supply for Gorizia and its vicinity shall be regulated in accordance with the provisions of Annex V.

## Section V — Greece (Special clause)

## Art. 14.

1. Italy hereby cedes to Greece in full sovereignty the Dodecanese Islands indicated hereafter, namely Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos well as the adjacent islets.

- 2. These islands shall be and shall remain demilitarised.
- 3. The procedure and the technical conditions governing the transfer of these islands to Greece will be determined by agreement between the Governments of the United Kingdom and Greece and arrangements shall be made for the withdrawal of foreign troops not later than 90 days from the coming into force of the present Treaty.

#### PART II

#### Political clauses

SECTION I - General clauses

#### Art. 15.

Italy shall take all measures necessary to secure to all persons under Italian jurisdiction, without distinction as to race, sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including freedom of expression, of press and pubblication, of religious worship, of political opinion and of public meeting.

#### Art. 16.

Italy shall not prosecute or molest Italian nationals, including members of the armed forces, solely on the ground that during the period from June 10, 1940, to the coming into force of the present Treaty, they expressed simpathy with or took action in support of the cause of the Allied and Associated Powers.

#### Art. 17.

Italy, which, in accordance with Article 30 of the Armistice Agreement, has taken measures to dissolve the Fascist organizations in Italy, shall not permit the resurgence on Italian territory of such organizations, whether political, military or semi-military, whose purpose it is to deprive the people of their democratic rights.

#### Art. 18.

Italy undertakes to recognize the full force of the Treaties of Peace with Roumania, Bulgaria, Hungary and Finland and other agreements or arrangements which have been or will be reached by the Allied and Associated Powers in respect of Austria, Germany and Japan for the restoration of peace.

SECTION II - Nationality. Civil and political rights

## Art. 19.

- 1. Italian citizens who were domiciled on June 10, 1940, in territory transferred by Italy to another State under the present Treaty, and their children born after that date, shall, except as provided in the following paragraph, become citizens with full civil and political rights of the State to which the territory is transferred, in accordance with legislation to that effect to be introduced by that State within three months from the coming into force of the present Treaty. Upon becoming citizens of the State concerned they shall lose their Italian citizenship.
- 2. The Government of the State to which the territory recognized by the Allied and Associated Powers and is transferred shall, by appropriate legislation within three months from the coming into force of the present dence shall be assured by the Security Council of the Treaty, provide that all persons referred to in para-

graph 1 over the age of eighteen years (or married persons whether under or over that age) whose customary language is Italian, shall be entitled to opt for Italian citizenship within a period of one year from the coming into force of the present Treaty. Any person so opting shall retain Italian citizenship and shall not be considered to have acquired the citizenship of the State to which the territory is transferred. The option of the husband shall not constitute an option on the part of the wife. Option on the part of the father, or, if the father is not alive, on the part of the mother, shall, however, automatically include all unmarried children under the age of eighteen years.

3. The State to which the territory is transferred may require those who take advantage of the option to move to Italy within a year from the date when the

option was exercised.

4. The State to which the territory is transferred shall, in accordance with its fundamental laws, secure to all persons within the territory, without distinction as to race, sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including freedom of expression, of press and publication, of religious worship, of political opinion and of public meeting.

#### Art. 20.

1. Within a period of one year from the coming into force of the present Treaty, Italian citizens over 18 years of age (or married persons whether under or over that age), whose customary language is one of the Yugoslav languages (Serb, Croat or Slovene), and who are domiciled on Italian territory may, upon filing a request with a Yugoslav diplomatic or consular representative in Italy, acquire Yugoslav nationality if the Yugoslav authorities accept their request.

2. In such cases, the Yugoslav Government will communicate to the Italian Government through the diplomatic channel lists of the persons who have thus acquired Yugoslav nationality. The persons mentioned in such lists will lose their Italian nationality on the

date of such official communication.

3. The Italian Government may require such persons to transfer their residence to Yugoslavia within a period of one year from the date of such official communication.

4. For the purposes of this Article, the rules relating to the effect of options on wives and on children; set forth in Article 19, paragraph 2, shall apply.

5. The provisions of Annex XIV, paragraph 10 of the present Treaty, applying to the transfer of properties belonging to persons who opt for Italian nationality, shall equally apply to the transfer of properties belonging to persons who opt for Yugoslav nationality under this Article.

## SECTION LII - Free Territory of Trieste

#### Art. 21.

1. There is hereby constituted the Free Territory of Trieste, consisting of the area lying between the Adriatic Sea and the boundaries defined in Articles 4 and 22 of the present Treaty. The Free Territory of Trieste is recognized by the Allied and Associated Powers and by Italy, which agree that its integrity and independence shall be assured by the Security Council of the United Nations.

- Free Territory of Trieste, as above defined, shall be Treatv.
- 3. On the termination of Italian sovereignty, the Free Territory of Trieste shall be governed in accordance with an instrument for a provisional regime drafted by the Council of Foreign Ministers and approved by the Security Council. This Instrument shall remain in force until such date as the Security Council shall fix for the coming into force of the Permanent Statute which shall have been approved by it. The Free Territory shall thenceforth be governed by the provisions of such Permanent Statute. The texts of the Permanent Statute and of the Instrument for the Provisional Regime are contained in Annexes VI and VII.
- 4. The Free Territory of Trieste shall not be considered as ceded territory within the meaning of Article 19 and Annex XIV of the present Treaty.
- 5. Italy and Yugoslavia undertake to give to the Free Territory of Trieste the guarantees set out in Annex IX.

#### Art. 22.

The frontier between Yugoslavia and the Free Territory of Trieste shall be fixed as follows:

- (i) The line starts from a point on the administrative boundary between the provinces of Gorizia and Trieste, approximately 2 kilometers northeast of the village of San Giovanni and approximately 0.5 kilometer northwest of point 208, forming the junction of the frontiers og Yugoslavia, Italy and the Free Territory of Trieste, and follows this administrative boundary as far as Monte Lanaro (point 546); thence it extends southeastward as far as Monte Cocusso (point 672) through point 461, Meducia (point 475), Monte dei Pini (point 476) and point 407, crossing Highway No. 58, from Trieste to Sesana, about 3.3 kilometers to the southwest of this town, and leaving the villages of Vogliano and Orle to the east, and at approximately 0.4 kilometer to the west, village of Zolla.
- (ii) From Monte Cocusso, the line, continuing southeastward leaving the village of Grozzana to the west, reaches Monte Goli (point 621), then turning southwestward, crosses the road from Trieste to Cosina at point 455 and the railway at point 485, passes by points 416 and 326, leaving the villages of Beca and Castel in Yugoslav territory, crosses the road from Ospo to Gabrovizza d'Istria about 100 meters to the southeast of Ospo; then crosses the river Risana and the road from Villa Decani to Risano at a point about 350 meters west of the latter village, the village of Rosario and the road from Risano to San Sergio being left in Yugoslav territory; from this point the line proceeds as far as the cross roads situated about 1 kilometer northeastward of point 362, passing by points 285 ánd 354.
- (iii) Thence, the line runs ar far as a point about 0.5 kilometer east of the village of Cernova, crossing the river Dragogna about 1 kilometer north of this village, leaving the villages of Bucciai and Truscolo to the west and the village of Tersecco to the east, it then runs southwestward to the southeast of the road connecting the villages of Cernova and Chervoi, leaving this road 0.8 kilometer to the east of the village of Cucciani;

2. Italian sovereignty over the area constituting the ing about 0.4 kilometer east of Monte Braico and at about 0.4 kilometer west of the village of Sterna Filaria. terminated upon the coming into force of the present leaving the road running from this village to Piemonte to the east, passing about 0.4 kilometer west of the town of Piemonte and about 0.5 kilometer east of the town of Castagna and reaching the river Quieto at a point approximately 1.6 kilometer southwest of the town of Castagna.

(iv) Thence the line follows the main improved channel of the Quieto to its mouth, passing through Porto del Quieto to the high seas by following a line placed equidistant from the coastlines of the Free Territory of Trieste and Yugoslavia.

The map to which description refers forms part of Annex I.

#### SECTION IV - Italian Colonies

#### Art. 23.

- 1. Italy renounces all right and title to the Italian territorial possessions in Africa, i. e. Libya, Eritrea and Italian Somaliland.
- 2. Pending their final disposal, the said possessions shall continue under their present administration.
- 3. The final disposal of these possessions shall be determined jointly by the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France within one year from the coming into force the present Treaty, in the manner laid down in the joint declaration of February 10, 1947, issued by the said Governments, which is reproduced in Annex XI.

## SECTION V - Special interests of China

#### Art. 24.

Italy renounces in favour of China all benefits and privileges resulting from the provisions of the final Protocol signed at Pekin on September 7, 1901, and all annexes, notes and documents supplementary thereto, and agrees to the abrogation in respect of Italy of the said protocol, annexes, notes and documents. Italy likewise renounces any claim thereunder to an indemnity.

#### Art. 25.

Italy agree to the cancellation of the lease from the Chinese Government under which the Italian Concession at Tientsin was granted, and to the transfer to the Chinese Government of any property and archives belonging to the municipality of the said Concession,

#### Art. 26.

Italy renounces in favour of China the rights accorded to Italy in relation to the International Settlements at Shanghai and Amoy, and agrees to the reversion of the said Settlements to the administration and control of the Chinese Government.

#### SECTION VI - Albania

#### Art. 27.

Italy recognises and undertakes to respect the soverit then runs in a general southwesterly direction, pass- eignty and independence of the State of Albania.

#### Art. 28.

Italy recognises that the Island of Saseno is part of the territory of Albania and renounces all claims thereto.

#### Art. 29.

Italy formally renounces in favour of Albania all property (apart from normal diplomatic or consular premises), rights, concessions, interests and advantages of all kinds in Albania, belonging to the Italian State or Italian para-statal institutions. Italy likewise renounces all claims to special interest or influence in Albania, acquired as a result of the aggression of April 7, 1939, or under treaties or agreements concluded before that date.

The economic clauses of the present Treaty, applicable to the Allied and Associated Powers, shall apply to other Italian property and other economic relations between Albania and Italy.

#### Art. 30.

Italian nationals in Albania will enjoy the same juridical status as other foreign nationals, but Italy recognises the legality of all Albanian measures annulling or modifying concessions or special rights granted to Italian nationals provided that such measures are taken within a year from the coming into force of the present Treaty.

#### Art. 31.

Italy recognises that all agreements and arrangements made between Italy and the authorities installed in Albania by Italy from April 7, 1939, to September 3, 1943, are null and void.

#### Art. 32.

Italy recognises the legality of any measures which 'Albania may consider necessary to take in order to confirm or give effect to the preceding provisions.

#### SECTION VII — Ethiopia

#### Art. 33.

Italy recognises and undertakes to respect the sovereignty and indipendence of the State of Ethiopia.

### Art. 34.

Italy formally renounces in favour of Ethiopia all property (apart from cormal diplomatic or consular premises), rights, interests and advantages of all kinds acquired at any time in Ethiopia by the Italian State, as well as all para-statal property as defined in paragraph 1 of Annex XIV of the present Treaty.

Italy also renounces all claims to special interest or influence in Ethiopia.

#### Art. 35.

Italy recognises the legality of all measures which the Government of Ethiopia has taken or may hereafter take in order to annul Italian measures respecting Ethiopia taken after October 3, 1935, and the effects of such measures

#### Art. 36.

Italian nationals in Ethiopia will enjoy the same juridical status as other foreign nationals, but Italy recognises the legality of all measures of the Ethiopian Government annulling or modifying concessions or special rights granted to Italian nationals, provided such measures are taken within a year from the coming into force of the present Treaty.

#### Art. 37.

Within eighteen months from the coming into force of the present Treaty, Italy shall restore all works of art, religious objects, archives and objects of historical value belonging to Ethiopia or its nationals and removed from Ethiopia to Italy since October 3, 1935.

#### Art. 38.

The date from which the provisions of the present Treaty shall become applicable as regards all measures and acts of any kind whatsoever entailing the responsibility of Italy or of Italian nationals towards Ethiopiá, shall be held to be October 3, 1935.

## Section VIII — International Agreements

#### Art. 39.

Italy undertakes to accept any arrangements which have been or may be agreed for the liquidation of the League of Nations, the Permanent Court of International Justice and also the International Financial Commission in Greece.

#### Art. 40.

Italy hereby renounces all rights, titles and claims deriving from the mandate system or from any undertakings given in connection therewith, and all special rights of the Italian State in respect of any mandated territory.

#### Art. 41.

Italy recognises the provisions of the Final Act of August 31, 1945, and of the Franco-British Agreement of the same date on the Statute of Tangier, as well as all provisions which may be adopted by the Signatory Powers for carrying out these instruments.

### Art. 42.

Italy shall accept and recognise any arrangements which may be made by the Allied and Associated Powers concerned for the modification of the Congo Basin Treaties with a view to bringing them into accord with the Charter of the United Nations.

#### Art. 43.

Italy hereby renounces any rights and interests she may possess by virtue of Article 16 of the Treaty of Lausanne signed on July 24, 1923.

## SECTION IX - Bilateral Treaties

#### Art. 44.

1. Each Allied or Associated Power will notify Italy, within a period of six months from the coming into force of the present Treaty, which of its pre-war bila-

revive. Any provisions not in conformity with the present Treaty shall, however, be deleted from the abovementioned treaties.

- 2. All such treaties so notified shall be registered fications and installations is prohibited. with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 if the Charter of the United Nations.
- 3. All such treaties not so notified shall be regarded as abrogated.

#### PART III

#### War criminals

#### Art. 45.

- I. Italy shall take all necessary steps to ensure the apprehension and surrender for trial of:
- (a) Persons accused of having committed, ordered or abetted war crimes and crimes against peace or humanity:
- (b) Nationals of any Allied or Associated Power accused of having violated their national law by treason or collaboration with the enemy during the war.
- 2. At the request of the United Nations Government concerned, Italy shall likewise make available as witnesses persons within its jurisdiction, whose evidence is required for the trial of the persons referred to in paragraph 1 of this Article.
- 3. Any disagreement concerning the application of the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall be referred by any of the Governments concerned the United Kingdom, of the United States of America, and of France, who will reach agreement with regard to the difficulty.

#### PART IV

Naval, military and air clauses Section I — Duration of application

#### Art. 46.

Each of the military, naval and air clauses of the present Treaty shall remain in force until modified in whole or in part by agreement between the Allied and Associated Poyers and Italy or, after Italy becomes a member of the United Nations, by agreement between the Security Council and Italy.

#### SECTION II - General limitations

#### Art. 47.

- 1. (a) The system of permanent Italian fortifications frontier, and their armaments, shall be destroyed or
- (b) This system is deemed to comprise only artillery and infantry fortifications whether in groups or separated, pillboxes of any type, protected accommodation for personnel, stores and ammunition, observation posts and military cableways, whatever may be their importance and actual condition of maintenance or state of construction, which are constructed of metal, masonry or concrete or excavated in the rock.
- 2. The destruction or removal, mentioned in para-

teral treaties with Italy it desires to keep in force or from any point on the frontier as defined by the present Treaty, and shall be completed within one year from the coming into force of the Treaty.

- 3. Any reconstruction of the above-mentioned forti-
- 4. (a) The following construction to the east of the Franco Italian frontier is prohibited; permanent fortifications where weapons capable of firing into French territory or territorial waters can be emplaced; permanent military installations capable of being used to conduct or direct fire into French territory or territorial waters; and permanent supply and storage facilities emplaced solely for the use of the above-mentioned fortifications and installations.
- (b) This prohibition does not include other types of non-permanent fortifications or surface accommodations and installations which are designed to meet only requirements of an internal character and of local defence of the frontiers.
- 5. In a coastal area 15 kilometers deep, stretching from the Franco-Italian frontier to the meridian of 9° 30' E., Italy shall not establish any new, nor expand any existing, naval bases or permanent naval installations. This does not prohibit minor alterations to, nor the maintenance in good repair of, existing naval installations provided that their overall capacity will not thereby be increased.

#### Art. 48.

- 1. (a) Any permanent Italian fortifications and milto the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of itary installations along the Italo-Yugoslav frontier, and their armaments, shall be destroyed or removed.
  - (b) These fortifications and installations are deemed to comprise only artillery and infantry fortifications whether in groups or separated, pillboxes of any type, protected accommodation for personnel, stores and ammunition, observation posts and military cableways, whatever may be their importance and actual condition of maintenance or state of construction, which are constructed of metal, masonry or concrete or excavated in the rock.
  - 2. The destruction or removal, mentioned in paragraph 1 above, is limited to a distance of 20 kilometers from any point on the frontier, as defined by the present Treaty, and shall be completed within one year from the coming into force of the Treaty.
  - 3. Any reconstruction of the above-mentioned fortifications and installations is prohibited.
- 4. (a) The following construction to the west of the Italo-Yugoslav frontier is prohibited: permanent fortifications where weapons capable of firing into Yugoslav territory or territorial waters can be emplaced; and military installations along the Franco-Italian permanent military installations capable of being used to conduct or direct fire into Yugoslav territory or territorial waters; and permanent supply and storage facilities emplaced solely for the use of the above-mentioned fortifications and installations.
  - (b) This prohibition does not include other types of non-permanent fortifications or surface accommodations and installations which are designed to meet only requirements of an internal character and of local defence of the frontiers.
- 5. In a coastal area 15 kilometers deep, stretching from the frontier between Italy and Yugoslavia and graph 1 above, is limited to a distance of 20 kilometers between Italy and the Free Territory of Trieste to the

latitude of 44° 50' N. and in the islands adjacent to this coast, Italy shall not establish any new, nor expand any existing, naval bases or permanent naval installations. This does not prohibit minor alterations to, nor the maintenance in good repair of, existing naval installations and bases provided that their overall capacity will not thereby be increased.

6. In the Apulian Peninsula east of longitude 17° 45' E., Italy shall not construct any new permanent military, naval or military air installations nor expand existing installations. This does not prohibit minor alterations to, nor the maintenance in good repair of, existing installations provided that their overall capacity will not thereby be increased. Accommodation for such security forces as may be required for tasks of an internal character and local defence of frontiers will, however, be permitted.

#### Art. 49.

- 1. Pantellaria, the Pelagian Islands (Lampedusa, Lampione and Linosa) and Pianosa (in the Adriatic) shall be and shall remain demilitarised.
- 2. Such demilitarisation shall be completed within one year from the coming into force of the present Treaty.

#### Art. 50.

- 1. In Sardinia all permanent coast defence artillery emplacements and their armaments and all naval installations which are located within a distance of 30 kilometers from French territorial waters shall be removed to the mainland of Italy or demolished within one year from the coming into force of the present Treaty.
- 2. In Sicily and Sardinia all permanent installations and equipment for the maintenance and storage of torpedoes, sea mines and bombs shall be demolished or removed to the mainland of Italy within one year from the coming into force of the present Treaty.
- 3. No improvements to, reconstruction of, or extensions of existing installations or permanent fortifications in Sicily and Sardinia shall be permitted; however, with the exception of the northern Sardinia areas described in paragraph 1 above, normal maintenance of such installations or permanent fortifications and weapons already installed in them may take place.
- 4. In Sicily and Sardinia Italy shall be prohibited from constructing any naval, military and air force installations or fortifications except for such accommodation for security forces as may be required for tasks of an internal character.

#### Art. 51.

Italy shall not possess, construct or experiment with (i) any atomic weapon, (ii) any self-propelled or guided missiles or apparatus connected with their discharge (other than torpedoes and torpedo-launching gear comprising the normal armament of naval vessels permitted by the present Treaty), (iii) any guns with a range of over 30 kilometers, (iv) sea mines or torpedoes of non-contact types actuated by influence mechanisms, (v) any torpedoes capable of being manned.

#### Art. 52.

The acquisition of war material of German or Japanese origin or design, either from inside or outside arranged by a Four Power Commission to be estimated Italy, or its manufacture, is prohibited to Italy.

#### Art. 53.

Italy shall not manufacture or possess, either publicly or privately, any war material different in type from, or exceeding in quantity, that required for the forces permitted in Sections III, IV and V below.

#### Art. 54.

The total number of heavy and medium tanks in the Italian armed forces shall not exceed 200.

#### Art. 55.

In no case shall any officer or non-commissioned officer of the former Fascist Militia or of the former Fascist Republican Army be permitted to hold officer's or non-commissioned officer's rank in the Italian Navy, Army, Air Force or Carabinieri, with the exception of such persons as shall have been exonerated by the appropriate body in accordance with Italian law.

SECTION III - Limitation of the Italian Navy

#### Art. 56.

- 1. The present Italian Fleet shall be reduced to the units listed in Annex XII A.
- 2. Additional units not listed in Annex XII and employed only for the specific purpose of minesweeping, may continue to be employed until the end of the mine clearance period as shall be determined by the International Central Board for Mine Clearance of European Waters.
- 3. Within two months from the end of the said period, such of these vessels as are on loan to the Italiian Navy from other Powers shall be returned to those Powers, and all other additional units shall be disarmed and converted to civilian use.

### Art. 57.

- 1. Italy shall effect the following disposal of the units of the Italian Navy specified in Annex XII B:
- (a) The said units shall be placed at the disposal of the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France:
- (b) Naval vessels required to be transferred in compliance with sub-paragraph (a) above shall be fully equipped, in operational condition including a full cutfit of armament stores, and complete with on-board spare parts and all necessary technical data;
- (c) The transfer of the naval vessels mentioned above shall be effected within three months from the coming into force of the present Treaty, except that, in the case of naval vessels that cannot be refitted within three months, the time limit for the transfer may be extended by the Four Governments;
- (d) Reserve allowance of spare parts and armament stores for the naval vessels mentioned above shall, as far as possible, be supplied with the vessels.

The balance of reserve spare parts and armament stores shall be supplied to an extent and at dates to be decided by the Four Governments, in any case within a maximum of one year from the coming into force of the present Treaty.

2. Details relating to the above transfers will be blished under a separate protocol.

3. In the event of loss or damage, from whatever cause, to any of the vessels in Annex XII B scheduled for transfer, and which cannot be made good by the agreed date for transfer of the vessel or vessels concerned, Italy undertakes to replace such vessel or vessels by equivalent tonnage from the list in Annex XII A, the actual vessel or vessels to be substituted being selected by the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France.

#### Art. 58.

- 1. Italy shall effect the following disposal of submarines and non-operational naval vessels. The time limits specified below shall be taken as commencing with the coming into force of the present Treaty.
- (a) Surface naval vessels affoat not listed in Annex XII, including naval vessels under construction afloat, shall be destroyed or scrapped for metal within nine months.
- (b) Naval vessels under construction on slips shall be destroyed or scrapped for metal within nine months.
- (c) Submarines affoat and not listed in Annex XII B shall be sunk in the open sea in a depth of over 100 fathoms within three months.
- (d) Naval vessels sunk in Italian harbours and approach channels, in obstruction of normal shipping, shall, within two years, either be destroyed on the spot or savaged and subsequently destroyed or scrapped for metal.
- (e) Naval vesséls sunk in shallow Italian waters not in obstruction of normal shipping shall within one year be rendered incapable of salvage.
- (f) Naval vessels capable of reconversion which do not come within the definition of war material, and which are not listed in Annex XII, may be reconverted to civilian uses or are to be demolished within two years.
- 2. Italy undertakes, prior to the sinking or destruction of naval vessels and submarines as provided for in the preceding paragraph, to salvage such equipment and spare parts as may be useful in completing the on-board and reserve allowances of spare parts and equipment to be supplied, in accordance with Article 57, paragraph 1, for all ships specified in Annex XII B.
- 3. Under the supervision of the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, Italy may also salvage such equipment and spare parts of a nonwarlike character as are readily adaptable for use in Italian civil economy.

#### Art. 59.

- 1. No battleship shall be constructed, acquired or replaced by Italy.
- 2. No aircraft carrier, submarine or other submersible craft, motor torpedo boat or specialised types of assault craft shall be constructed, acquired, employed or experimented with by Italy.
- 3. The total standard displacement of the war vessels, other than battleships, of the Italian Navy, including vessels under construction after the date of arm, shall be limited to a force of 200 fighter and relaunching, shall not exceed 67,500 tons.

- 4. Any replacement of war vessels by Italy shall be effected within the limit of tonnage given in paragraph 3. There shall be no restriction on the replacement of auxiliary vessels.
- 5. Italy undertakes not to acquire or lay down any war vessels before January 1, 1950, except as necessary to replace any vessel, other than a battleship, accidentally lost, in which case the displacement of the new vessel is not to exceed by more than ten per cent the displacement of the vessel lost.
- 6. The terms used in this Article are, for the purposes of the present Treaty, defined in Annex XIII A.

#### Art. 60.

- 1. The total personnel of the Italian Navy, excluding any naval air personnel, shall not exceed 25,000 officers and men.
- 2. During the mine clearance period as determined by the International Central Board for Mine Clearance of European Waters, Italy shall be authorized to employ for this purpose an additional number of officers and men not to exceed 2,500.
- 3. Permanent naval personnel in excess of that permitted under paragraph 1 shall be progressively reduced as follows, time limits being taken as commencing. with the coming into force of the present Treaty:
  - (a) To 30,000 within six months;
  - (b) To 25,000 within nine months.

Two months after the completion of minesweeping by the Italian Navy, the excess personnel authorized by paragraph 2 is to be disbanded or absorbed within the above numbers.

4. Personnel, other than those authorized under paragraphs 1 and 2, and other than any naval air personnel authorized under Article 65, shall not receive any form of naval training as defined in Annex XIII B.

## Section IV — Limitation of the Italian Army

#### Art. 61.

The Italian Army, including the Frontier Guards, shall be limited to a force of 185,000 combat, service and overhead personnel and 65,000 Carabinieri, though either of the above elements may be varied by 10,000 as long as the total ceiling does not exceed 250,000. The organisation and armament of the Italian ground forces, as well as their deployment throughout Italy, shall be designed to meet only tasks of an internal character, local defence of Italian frontiers and anti-aircraft defence.

#### Art. 62.

The Italian Army, in excess of that permitted under Article 61 above, shall be disbanded within six months from the coming into force of the present Treaty.

#### Art. 63.

Personnel other than those forming part of the Italian Army or Carabinieri shall not receive any form of military training as defined in Annex XIII B.

SECTION V - Limitation of the Italian Air Force

#### Art. 64.

1. The Italian Air Force, including any naval air connaissance aircraft and 150 transport, air-sea rescue,

training (school type) and liaison aircraft. These totals include reserve aircraft. All aircraft except for fighter and reconnaissance aircraft shall be unarmed. The organisation and armament of the Italian Air Force as well as their deployment throughout Italy shall be designed to meet only tasks of an internal character, local defence of Italian frontiers and defence against air attack.

2. Italy shall not possess or acquire any aircraft designed primarily as bombers with internal bomb-carrying facilities.

#### Art. 65.

- 1. The personnel of the Italian Air Force, including any naval air personnel, shall be limited to a total of 25,000 effectives, which shall include combat, service and overhead personnel.
- 2. Personnel other than those forming part of the Italian Air Force shall not receive any form of military air training as defined in Annex XIII B.

#### Art. 66.

The Italian Air Force, in excess of that permitted under Article 65 above, shall be disbanded within six months from the coming into force of the present Treaty.

> SECTION VI - Disposal of war material (as defined in ANNEX XIII C)

#### Art. 67.

- 1. All Italian war material in excess of that permitted for the armed forces specified in Sections III, IV and V shall be placed at the disposal of the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, according to such instructions as they may give to Italy.
- 2. All Allied war material in excess of that permitted for the armed forces specified in Sections III, IV and V shall be placed at the disposal of the Allied or Associated Power concerned according to the instructions to be given to Italy by the Allied or Associated Power concerned.
- 3. All German and Japanese war material in excess of that permitted for the armed forces specified in Sections III, IV and V, and all German or Japanese drawings, including existing blueprints, prototypes, experimental models and plans, shall be placed at the disposal of the Four Governments in accordance with such instructions as they may give to Italy.
- 4. Italy shall renounce all rights to the above-mentioned war material and shall comply with the provisions of this Article within one year from the coming into force of the present Treaty except as provided for in Articles 56 to 58 thereof.
- 5. Italy shall furnish to the Four Governments lists of all excess war material within six months from the coming into force of the present Treaty.

## SECTION VII - Prevention of German and Japanese rearmament

#### Art. 68.

Italy undertakes to co-operate fully with the Allied and Associated Powers with a view to ensuring that Germany and Japan are unable to take steps outside amount of \$100,000,000 during a period of seven years German and Japanese territories towards rearmament. from the coming into force of the present Treaty. Deli-

#### Art. 69.

Italy undertakes not to permit the employment or training in Italy of any technicians, including military or civil aviation personnel, who are or have been nationals of Germany or Japan.

Italy undertakes not to acquire or manufacture civil aircraft which are of German or Japanese design or which embody major assemblies of German or Japanese manufacture or design.

## SECTION VIII - Prisoners of war

#### Art. 71.

- 1. Italian prisoners of war shall be repatriated as soon as possible in accordance with arrangements agreed upon by the individual Powers detaining them and Italy.
- 2. All costs, including maintenance costs, incurred in moving Italian prisoners of war from their respective assembly points, as chosen by the Government of the Allied or Associated Power concerned, to the point of their entry into Italian territory, shall be borne by the Italian Government.

#### SECTION IX - Mine clearance

#### Art. 72.

As from the coming into force of the present Treaty, Italy will be invited to join the Mediterranean Zone Roard of the International Organisation for Mine Clearance of European Waters, and shall maintain at the disposal of the Central Mine Clearance Board all Italian minesweeping forces until the end of the postwar mine clearance period as determined by the Central Board.

#### PART V

## Withdrawal of Allied Forces

#### Art. 73.

- 1. All armed forces of the Allied and Associated Powers shall be withdrawn from Italy as soon as possible and in any case not later than 90 days from the coming into force of the present Treaty.
- 2. All Italian goods for which compensation has not been made and which are in possession of the armed forces of the Allied and Associated Powers in Italy at the coming into force of the present Treaty shall be returned to the Italian Government within the same period of 90 days or due compensation shall be made.
- 3. All bank and cash balances in the hands of the forces of the Allied and Associated Powers at the coming into force of the present Treaty which have been supplied free of cost by the Italian Government shall similarly be returned or a corresponding credit given to the Italian Government.

#### PART VI

Claims arising out of the war SECTION I - Reparation

#### Art. 74.

- A) Reparation for the Union of Soviet Socialist Republics.
- 1. Italy shall pay the Soviet Union reparation in the

be made during the first two years.

- 2. Reparation shall be made from the following sources:
- (a) A share of the Italian factory and tool equipment designed for the manufacture of war material, which is not required by the permitted military establishments, which is not readily susceptible of conversion to civilian purposes and which will be removed from Italy pursuant to Article 67 of the present Treaty:
- (b) Italian assets in Roumania, Bulgaria and Hungary, subject to the exceptions specified in paragraph 6 of Article 79;
- (c) Italian current industrial production, including production by extractive industries.
- 3. The quantities and types of goods to be delivered shall be the subject of agreements between the Governments of the Soviet Union and of Italy, and shall be selected and deliveries shall be scheduled in such a way as to avoid interference with the economic reconstruction of Italy and the imposition of additional liabilities on other Allied or Associated Powers. Agreements concluded under this paragraph shall be communicated to the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France.
- 4. The Soviet Union shall furnish to Italy on commercial terms the materials which are normally imported into Italy and which are needed for the production of these goods. Payments for these materials shall be made by deducting the value of the materials furnished from the value of the goods delivered to the Soviet Union.
- 5. The Four Ambassadors shall determine the value of the Italian assets to be transferred to the Sovier Union.
- 6. The basis of calculation for the settlement provided in this Article will be the United States dollar at its gold parity on July 1, 1946, i.e. \$ 35 for one ounce of gold.
- B) Reparation for Albania, Ethiopia, Greece and Yugoslavia.
  - 1. Italy shall pay reparation to the following States: Albania in the amount of 5,000,000 Ethiopia in the amount of. 25,000,000 Greece in the amount of \$ 105,000,000 Yugoslavia in the amount of \$ 125,000,000

These payments shall be made during a period of seven years from the coming into force of the present Treaty. Deliveries from current industrial production shall not be made during the first two years.

- 2. Reparation shall be made from the following sources:
- (a) A share of the Italian factory and tool equipment designed for the manufacture of war material, which is not required by the permitted military establishments, which is not readily susceptible of conversion to civilian purposes and which will be removed from Italy pursuant to Article 67 of the present Treaty;
- (b) Italian current industrial production, including production by extractive industries;
- (c) All other categories of capital goods or services, excluding Italian assets which, under Article 79 of the present Treaty, are subject to the jurisdiction

weries from current industrial production shall not veries under this paragraph shall include either of both of the passenger vessers Saturnia and Vulcania, if, after their value has been determined by the Four Ambassadors, they are claimed within 90 days by one of the States mentioned in paragraph 1 above. Such deliveries may also include seeds.

- 3. The quantities and types of goods and services for be delivered shall be the subject of agreements between the Governments entitled to receive reparation and the Italian Government, and shall be selected and deliveries shall be scheduled in such a way as to avoid interference with the economic reconstruction of Italy and the imposition of additional liabilities on other Allied or Associated Powers.
- 4. The States entitled to receive reparation from current industrial production shall furnish to Italy on commercial terms the materials which are normally imported into Italy and which are needed for the production of these goods. Payment for these materials shall be made by deducting the value of the materials furnished from the value of the goods delivered.
- 5. The basis of calculation for the settlement provided in this Article will be the United States dollar at its gold parity on July 1, 1946, i.e. \$ 35 for one ounce of gold.
- 6. Claims of the States mentioned in paragraph 1 or part B of this Article, in excess of the amounts of reparation specified in that paragraph, shall be satisfied out of the Italian assets subject to their respective jurisdictions under Article 79 of the present Treaty.
- 7. (a) The Four Ambassadors will coordinate and supervise the execution of the provisions of part B of this Article. They will consult with the Heads of the Diplomatic Missions in Rome of the States named in paragraph 1 of part B and, as circumstances may require, with the Italian Government, and advise them. For the purpose of this Article, the Four Ambassadors will continue to act until the expiration of the period for reparation deliveries provided in paragraph 1 of
- (b) With a view to avoiding conflict or overlanping in the allocation of Italian production and resources among the several States entitled to reparation under part B of this Article, the Four Ambassadors shall be informed by any one of the Governments entitled to reparation under part B of this Article and by the Italian Government of the opening of negotiations for an agreement under paragraph 3 above and of the progress of such negotiations. In the event of any differences arising in the course of the negotiations the Four Ambassadors shall be competent to decide any point submitted to them by either Government or by any other Government entitled to reparation under part B of this Article.
- (c) Agreements when concluded shall be communicated to the Four Ambassadors. The Four Ambassadors may recommend that an agreement which is not, or has ceased to be, in consonance with the objectives set out in paragraph 3 or sub-paragraph (b) above be appropriately modified.

#### 0) Special provision for earlier deliveries.

With respect to deliveries from current industrial production, as provided in part A, paragraph 2 (c) and part B, paragraph 2 (b), nothing in either part A of the States mentioned in paragraph 1 above. Deli- or part B of this Article shall be deemed to prevent

deliveries during the first two years, if such deliveries are made in accordance with agreements between the Government entitled to reparation and the Italian Government.

#### D) Reparation for other States.

- 1. Claims of the other Allied and Associated Powers shall be satisfied out of the Italian assets subject to their respective jurisdictions under Article 79 of the present Treaty.
- 2. The claims of any State which is receiving territories under the present Treaty and which is not mentioned in part B of this Article shall also be satisfied by the transfer to the said State, without payment, of the industrial installations and equipment situated in the ceded territories and employed in the distribution of water, and the production and distribution of gas and electricity, owned by any Italian company whose siège social is in Italy or is transferred to Italy, as well as by the transfer of all other assets of such companies in ceded territories.
- 3. Responsibility for the financial obligations secured by mortgages, liens and other charges on such property shall be assumed by the Italian Government.
- E) Compensation for property taken for reparation purposes.

The Italian Government undertakes to compensate all natural or juridical persons whose property is taken for reparation purposes under this Article.

## SECTION II - Restitution by Italy Art. 75.

- 1. Italy accepts the principles of the United Nations Declaration of January 5, 1943, and shall return, in the shortest possible time, property removed from the territory of any of the United Nations.
- 2. The obligation to make restitution applies to all identifiable property at present in Italy which was removed by force or duress by any of the Axis Powers from the territory of any of the United Nations, irreespective of any subsequent transactions by which the present holder of any such property has secured possession.
  - 3. The Italian Government shall return the property referred to in this Article in good order and, in this connection, shall bear all costs in Italy relating to labour, materials and transport.
  - 4. The Italian Government shall co-operate with the United Nations in, and shall provide at its own expense all necessary facilities for, the search for and restitution of property liable to restitution under this Article.
  - 5. The Italian Government shall take the necessary measures to effect the return of property covered by this Article held in any third country by persons subject to Italian jurisdiction.
  - 6. Claims for the restitution of property shall be presented to the Italian Government by the Government of the country from whose territory the property was removed, it being understood that rolling stock shall be regarded as having been removed from the territory to which it originally belonged. The period during which such claims may be presented shall be six months from tions with Italy and wich took action in co-operation the coming into force of the present Treaty.

- 7. The burden of identifying the property and of proving ownership shall rest on the claimant Government, and the burden of proving that the property was not removed by force or duress shall rest on the Italian Government.
- 8. The Italian Government shall restore to the Government of the United Nation concerned all monetary gold looted by or wrongfully removed to Italy or shall transfer to the Government of the United Nation concerned an amount of gold equal in weight and fineness to that looted or wrongfully removed. This obligation is recognised by the Italian Government to exist irrespective of any transfers or removals of gold from Italy to any other Axis Power or a neutral country.
- 9. If, in particular cases, it is impossible for Italy to make restitution of objects of artistic, historical or archaeological value, belonging to the cultural heritage of the United Nation from whose territory such objects were removed by force or duress by Italian forces, authorities or nationals. Italy shall transfer to the United Nation concerned objects of the same kind as. and of approximately equivalent value to, the objects removed, in so far as suchs objects are obtainable in

SECTION III - Renunciation of claims by Italy

#### Art. 76.

- 1. Italy waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the Italian Government or Italian nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or Associated Power was at war with Italy at the time, including the following:
- (a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or Associated Powers;
- (b) Claims arising from the presence, operations, or actions of forces or authorities of Allied or Associated Powers in Italian territory;
- (c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Italy agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 1, 1939, concerning Italian ships or Italian goods or the payment of costs;
- (d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights.
- 2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to herein. which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Italian Government agrees to make equitable compensation in lire to persons who furnished supplies or services on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Italian territory and in satisfaction of non-combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in Italian territory.
- 3. Italy likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of the Italian Government or Italian nationals against any of the United Nations which broke off diplomatic relawith the Allied and Associated Powers.

- 4. The Italian Government shall assume full responsibility for all Allied military currency issued in Italy by the Allied military authorities, including all such currency in circulation at the coming into force of the present Treaty.
- 5. The waiver of claims by Italy under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Italian ships between September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising out of the Conventions on prisoners of war now in force.
- 6. The provisions of this Article shall not be deemed to affect the ownership of submarine cables which, at the outbreak of the war, were owned by the Italian Government or Italian nationals. This paragraph shall not preclude the application of Article 79 and Annex XIV to submarine cables.

#### Art. 77.

- 1. From the coming into force of the present Treaty property in Germany of Italy and of Italian nationals shall no longer be treated as enemy property and all restrictions based on such treatment shall be removed.
- 2. Identifiable property of Italy and of Italian nationals removed by force or duress from Italian territory to Germany by German forces or authorities after September 3, 1943, shall be eligible for restitution.
- 3. The restoration and restitution f Italian property in Germany shall be effected in accordance with measures which will be determined by the Powers in occupation of Germany.
- 4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war.
- 5. Italy agrees to take all necessary measures to facilitate such transfers of German assets in Italy as may be determined by those of the Powers occupying Germany which are empowered to dispose of the said assets.

#### PART VII

Property, rights and interests

Section I - United Nations property in Italy

#### Art. 78.

- I. In so far as Italy has not already done so. Italy shall restore all legal rights and interests in Italy of the United Nations and their nationals as they existed on June 10, 1940, and shall return all property in Italy of the United Nations and their nationals as it now exists.
- 2. The Italian Government undertakes that all property, rights and interests passing under this Article

- of any kind to which they may have become subject as a result of the war and without the imposition of any charges by the Italian Government in connection with their return. The Italian Government shall nullify all measures, including seizures, sequestration or control, taken by it against United Nations property between June 10, 1940, and the coming into force of the present Treaty. In cases where the property has not been returned within six months from the coming into force of the present Treaty, application shall be made to the Italian authorities not later than twelve months from the coming into force of the present Treaty, except in cases in which the claimant is able to show that he could not file his application within this period.
- 3. The Italian Government shall invalidate transfers involving property, rights and interests of any description belonging to United Nations nationals, where such transfers resulted from force or duress exerted by Axis Governments or their agencies during the war.
- 4. (a) The Italian Government shall be responsible for the restoration to complete good order of the property returned to United Nations nationals under paragraph 1 of this Article. In cases where property cannot be returned or where, as a result of the war, a United Nations national has suffered a loss by reason of injury or damage to property in Italy, he shall receive from the Italian Government compensation in lire to the extent of two-thirds of the sum necessary, at the date of payment, to purchase similar property or to make good the loss suffered. In no event shall United Nations nationals receive less favourable treatment with respect to compensation than that accorded to Italian nationals.
- (b) United Nations nationals who hold, directly or indirectly, ownership interests in corporations or associations which are not United Nations nationals within the meaning of paragraph 9 (a) of this Article, but which have suffered a loss by reason of injury or damage to property in Italy, shall receive compensation in accordance with sub-paragraph (a) above. This compensation shall be calculated on the basis of the total loss or damage suffered by the corporation or association and shall bear the same proportion to such loss or damage as the beneficial interests of such nationals in the corporation or association bear to the total capital thereof.
- (c) Compensation shall be paid free of any levies. taxes or other charges. It shall be freely usable in Italy but shall be subject to the foreign exchange control regulations which may be in force in Italy from time
- (d) The Italian Government shall grant United Nations nationals an indemnity in lire at the same rate as provided in sub-paragraph (a) above to compensate them for the loss or damage due to special measures applied to their property during the war, and which were not applicable to Italian property. This sub-paragraph does not apply to a loss of profit.
- 5. All reasonable expenses incurred in Italy in establishing claims, including the assessment of loss or damage, shall be borne by the Italian Government.
- 6. United Nations nationals and their property shall be exempted from any exceptional taxes, levies or imshall be restored free of all encumbrances and charges posts imposed on their capital assets in Italy by the

Italian Government or any Italian authority between September 3, 1943, and the coming into force of the present Treaty for the specific purpose of meeting charges arising out of the war or of meeting the costs of occupying forces or of reparation payable to any of the United Nations. Any sums which have been so paid shall be refunded.

- 7. Notwithstanding the territorial transfers provided in the present Treaty, Italy shall continue to be responsible for loss or damage sustained during the war by property in ceded territory or in the Free Territory of Trieste belonging to United Nations nationals. The obligations contained in paragraphs 3, 4, 5 and 6 of this Article shall also rest on the Italian Government in regard to property in ceded territory and in the Free Territory of Trieste of United Nations nationals except in so far as this would conflict with the provisions of paragraph 14 of Annex X and paragraph 14 of Annex XIV of the present Treaty.
- 8. The owner of the property concerned and the Italian Government may agree upon arrangements in lieu of the provisions of this Article.

#### 9. As used in this Article:

(a) « United Nations nationals » means individuals who are nationals of any of the United Nations, or corporations or associations organised under the laws of any of the United Nations, at the coming into force of the present Treaty, provided that the said individuals, corporations or associations also had this status on September 3, 1943, the date of the Armistice with Italy.

The term « United Nations nationals » also includes all individuals, corporations or associations which, under the laws in force in Italy during the war, have been treated as enemy;

- (b) « Owner » means the United Nations national, as defined in sub-paragraph (a) above, who is entitled to the property in question, and includes a successor of the owner, provided that the successor is also a United Nations national as defined in sub-paragraph (a). If the successor has purchased the property in its damaged state, the transferor shall retain his rights to compensation under this Article, without prejudice to obligations between the transferor and the purchaser under domestic law;
- (c) « Property » means all movable or immovable property, whether tangible or intangible, including in dustrial, literary and artistic property, as well as all rights or interests of any kind in property. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the property of the United Nations and their nationals includes all seagoing and river vessels, together with their gear and equipment, which were either owned by United Nations or their nationals, or registered in the territory of one of the United Nations, or sailed under the flag of one of the United Nations and which, after June 10, 1940, while in Italian waters, or after they had been forcibly brought into Italian waters, either were placed under the control of the Italian authorities as enemy property or ceased to be at the free disposal in Italy of the United Nations or their nationals, as a result of measures of control taken by the Italian authorities in relation to the existence of a state of war

## SECTION II. — Italian property in the territory of Allied and Associated Powers

#### Art. 79.

- 1. Each of the Allied and Associated Powers shall have the right to seize, retain, liquidate or take any other action with respect to all property, rights and interests which on the coming into force of the present Treaty are within its territory and belong to Italy or to Italian nationals, and to apply such property or the proceeds thereof to such purposes as it may desire, within the limits of its claims and those of its nationals against Italy or Italian nationals, including debts, other than claims fully satisfied under other Articles of the present Treaty. All Italian property, or the proceeds thereof, in excess of the amount of such claims, shall be returned.
- 2. The liquidation and disposition of Italian property shall be carried out in accordance with the law of the Allied or Associated Power concerned. The Italian owner shall have no rights with respect to such property except those which may be given him by that law.
- 3. The Italian Government undertakes to compensate Italian nationals whose property is taken under this Article and not returned to them.
- 4. No obligation is created by this Article on any Allied or Associated Power to return industrial property to the Italian Government or Italian nationals, or to include such property in determining the amounts which may be retained under paragraph 1 of this Article. The Government of each of the Allied and Associated Powers shall have the right to impose such limitations, conditions and restrictions on rights or interests with respect to industrial property in the territory of that Allied or Associated Power, acquired prior to the coming into force of the present Treaty by the Government or nationals of Italy, as may be deemed by the Government of the Allied or Associated Power to be necessary in the national interest.
- 5. (a) Italian submarine cables connecting points in Yugoslavia shall be deemed to be Italian property in Yugoslavia, despite the fact that lengths of these cables may lie outside the territorial waters of Yugoslavia.
- (b) Italian submarine cables connecting a point in the territory of an Allied or Associated Power whith a point in Italian territory shall be deemed to be Italian property within the meaning of this Article so far as concerns the terminal facilities and the lengths of cables lying within territorial waters of that Allied or Associated Power.
- 6. The property covered by paragraph 1 of this Article shall be deemed to include Italian property which has been subjet to control by reason of a state of war existing between Italy and the Allied or Associated Power having jurisdiction over the property, but shall not include:
- (a) Property of the Italian Government used for consular or diplomatic purposes;
- (b) Property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used exclusively for religious or charitable purposes;
- rities in relation to the existence of a state of war (c) Property of natural persons who are Italian between members of the United Nations and Germany. nationals permitted to reside within the territory of

the country in which the property is located or to reside elsewhere in United Nations territory, other than Italian property which at any time during the war was subjected to measures not generally applicable to the property of Italian nationals resident in the same terr-

(d) Property rights arising since the resumption of trade and financial relations between the Allied and Associated Powers and Italy, or arising out of transactions between the Government of any Allied or Associated Power and Italy since September 3, 1943;

(e) Literary and artistic property rights;

(f) Property in ceded territories of Italian nationals, to which the provision of \_nnex XIV shall apply:

(g) With the exception of the assets indicated in Article 74, part A, paragraph 2 (b) and part D, paragraph 1, property of natural persons residing in ceded territories or in the Free Territory of Trieste who do not opt for Italian nationality under the present Treaty, and property of corporations or associations having siège social in ceded territories or in the Free Territory of Trieste, provided that such corporations or associations are not owned or controlled by persons in Italy. In the cases provided under Article 74, part A, paragraph 2 (b), and part D, paragraph 1, the question of compensation will be dealt with under Article 74, part E.

SECTION III. - Declaration of the Allied and Associated Powers in respect of claims

#### Art. 80.

The Allied and Associated Powers declare that the rights attribued to them under Articles 74 and 79 of the present Treaty cover all their claims and those of their nationals for loss or damage due to acts of war, including measures due to the occupation of their territory, attributable to Italy and having occurred outside Italian territory, with the exception of claims based on Articles 75 and 78.

## SECTION IV. — Debts

#### Art. 81.

- 1. The existence of the state of war shall not, in itself, be regarded as affecting the obligation to pay peeuniary debts arising out of obligations and contracts which existed, and rights which were acquired, before the existence of the state of war, which became payable prior to the coming into force of the present Treaty, and which are due by the Government or nationals of Italy to the Government or nationals of one of the Allied and Associated Powers or are due by the Governement or nationals of one the Allied and Associated Powers to the Government or nationals of Italy.
- 2. Except as otherwise expressly provided in the present Treaty, nothing therein shall be construed as impairing debtor-creditor relationships arising out of prewar contracts concluded either by the Government or nationals of Italy.

#### PART VIII

#### General economic relations

#### Art. 82.

eighteen months from the coming into force of the present Treaty, grant the following treatment to each of the United Nations which, in fact, reciprocally grants similar treatment in like matters to Italy:

(a) In all that concerns duties and charges on importation or exportation, the internal taxation of imported goods and all regulations pertaining thereto, the United Nations shall be granted unconditional mostfavoured-nation treatment;

(b) In all other respects, Italy shall make no arbitrary discrimination against goods originating in or destined for any territory of any of the United Nations as compared with like goods originating in or destined for territory of any other of the United Nations or of

any other foreign country;

(c) United Nations nationals, including juridical persons, shall be granted national and most-favourednation treatment in all matters pertaining to commerce, industry, shipping and other forms of business activity within Italy. These provisions shall not apply to commercial aviation;

- (d) Italy shall grant no exclusive or discriminatory right to any country with regard to the operation of commercial aircraft in international traffic, shall afford all the United Nations equality of opportunity in obtaining international commercial aviation rights in Italian territory, including the right to land for refueling and repair, and, with regard to the operation of commercial aircraft in international traffic, shall grant on a reciprocal and non-discriminatory basis to all United Nations the right to fly over Italian territory without landing. These provisions shall not affect the interests of the national defense of Italy.
- 2. The foregoing undertakings by Italy shall be understood to be subject to the exceptions customarily included in commercial treaties concluded by Italy before the war; and the provisions with respect to reciprocity granted by each of the United Nations shall be understood to be subject to the exceptions customarily included in the commercial treaties concluded by that State.

#### PART IX

#### Settlement of disputes

#### Art. 83.

1. Any disputes which may arise in giving effect to Articles 75 and 78 and Annexes XIV, XV, XVI and XVII, part B, of the present Treaty shall be referred to a Conciliation Commission consisting of one representative of the Government of the United Nation concerned and one representative of the Government of Italy, having equal status. If within three months after the dispute has been referred to the Conciliation Commission no agreement has been reached, either Government may ask for the addition to the Commission of a third member selected by mutual agreement of the two Governments from nationals of a third country. Should the two Governments fail to agree within twho months in the selection of a third member of the Commission, the Governments shall apply to the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, who will 1. Pending the conclusion of commercial treaties or appoint the third member of the Commission. If the agreements between individual United Nations and Ambassadors are unable to agree within a period of one Italy, the Italian Government shall, during a period of month upon the appointment of the third member, the

Secretary-General of the United Nations may be request-

ed by eiteher party to make the appointment.

2. When any Conciliation Commission is established under paragraph 1 above, it shall have jurisdiction over all disputes which may thereafter arise between the United Nation concerned and Italy in the application or interpretation of Articles 75 and 78 and Annexes XIV, XV, XVI, and XVII, part B, of the present Treaty, and shall perform the functions attributed to it by those provisions.

3. Each Conciliation Commission shall determine its own procedure, adopting rules conforming to justice

and equity.

- 4. Each Government shall pay the salary of the member of the Conciliation Commission whom it appoints and of any agent whom it may designate to represent it before the Commission. The salary of the third member shall be fixed by special agreement between the Governments concerned and this salary, together with the common expenses of each Commission, shall be paid in equal shares by the two Governments.
- 5. The parties undertake that their authorities shall furnish directly to the Conciliation Commission all assistance which may be within their power.
- 6. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

#### PART X

#### Miscellaneous economic provisions

#### Art. 84.

Articles 75, 78, 82 and Annex XVII of the present Treaty shall apply to the Allied Associated Powers and to those of the United Nations which broke off diplomatic relations with Italy or with which Italy broke off diplomatic relations. These Articles and this Annex shall also apply to Albania and Norway.

#### Art. 85.

The provisions of Annexes VIII, X, XIV, XV, XVI and XVII shall, as in the case of the other Annexes, have force and effect as integral parts of the present Treaty.

#### PART XI

#### Final clauses

#### Art. 86:

- 1. For a period not to exceed eighteen months from the coming into force of the present Treaty, the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting in concert, will represent the Allied and Associated Powers in dealing with the Italian Government in all matters concerning the execution and interpretation of the present Treaty.
- 2. The Four Ambassadors will give the Italian Government such guidance, technical advice and clarification as may be necessary to ensure the rapid and efficient execution of the present Treaty both in letter and in spirit.
- 3. The Italian Government shall afford to the said Four Ambassadors all necessary information and any

#### Art. 87.

- 1. Except where another procedure is specifically provided under any Article of the present Treaty, any dispute concerning the interpretation or execution of the Treaty, which is not settled by direct diplomatic new gotiations, shall be referred to the Four Ambassadors acting under Article 86 except that in this case the Ambassadors will not be restricted by the time limit provided in that Article. Any such dispute not resolved by them within a period of two months shall, unless the parties to the dispute mutually agree upon another means of settlement, be referred at the request of either party to the dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third member selected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third country. Shoud the two parties fail to agree within a period of one month upon the appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment.
- 2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

#### Art. 88.

1. Any member of the United Nations, not a signatory to the present Treaty, which is at war with Italy, and Albania, may accede to the Treaty and upon accession shall be deemed to be an Associated Power for the purposes of the Treaty.

2. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the French Republic and shall take

effect upon deposit.

## Art. 89.

The provisions of the present Treaty shall not conferany rights or benefits on any State named in the Preamble as one of the Allied and Associated Powers or on its nationals until such State becomes a party to the Treaty by depost of its instrument of ratification.

#### Art. 90.

The present Treaty, of wich the French, English and Russian texts are authentic, shall be ratified by the Allied and Associated Powers. It shall also be ratified by Italy. It shall come into force immediately upon the deposit of ratifications by the Union of Soviet Socialist Republics, by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by the United States of America, and by France. The instruments of ratification shall, in the shortest time possible, be deposited with the Government of the French Republic.

With respect to each Allied or Associated Power whose instrument of ratification is thereafter deposited. the Treaty shall come into force upon the date of deposit. The present Treaty shall be deposited in the archives of the Government of the French Republic, which shall furnish certified copies to each of the signatory

States.

In faith whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereto their seals.

Done in the city of Paris in the French, English, assistance which they may require in the fulfilment of Russian and Italian language, this tenth day of Fethe tasks devolving on them under the present Treaty. | bruary, One Thousand Nine Hundred and Forty-seven.

## List of annexes

I. Maps (see separate volume)

Franco-Italian Frontier: Detailed description of the sections of the frontier to which the modifications set out in Article 2 apply

III. Guarantees in connection with Mont Cenis and the Tenda-Briga district

IV. Provisions agreed upon by the Austrian and Italian Governments on September 5, 1946

V. Water supply for Gorizia and vicinity

VI. Permanent Statute of the Free Territory of Triesto

VII. Instrument for the Provisional Regime of the Free Territory of Trieste

VIII. Instrument for the Free Port of Trieste

Tecnical dispositions regarding the Free Terri-IX. tory of Trieste

Economic and financial provisions relating to the Free Territory of Trieste X.

XI. Joint declaration by the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France concerning Italian territorial possessions in Africa

XII. List of Naval Units:

A) To be retained by Italy

B) To be handed over by Italy

XIII. Definitions:

A) Naval

B) Military, Military Air and Naval Train-

C) Definition and list of war material

D) Definition of the terms « demilitarisation » and « demilitarised »

XIV. Economic and financial provisions relating to ceded territories

XV. Special provisions relating to certain kinds of

A) Industrial, Literary and Artistic Property

B) Insurance

XVI. Contracts, Prescription and Negotiable Instruments.

XVII. Prize Courts and Judgments

ANNEX I

## Maps to accompany the Peace Treaty with Italy (See separate volume)

A) Frontiers of Italy (Article 1)

B) Franco-Italian Frontier (Article 2)

C) Yugoslav-Italian Frontier (Article 3)

D) Frontiers of the Free Territory of Trieste (Articles 4 and 22)

E) Sea Areas defined in Article 11 of the present Treaty

ANNEX II

## Franco-Italian Frontier

Detailed description of the sections of the frontier to which the modifications set out in Article 2 apply

#### LITTLE SAINT BERNARD PASS

Reference: 1:20,000 map: Ste. Foy Tarentaise Nos. 1-2 rocky ridge of Lancebranlette, then, descending tow east of point 1915, whence it reaches the northwestern

ards the east, follows the line of the watershed to the 2,180 meter level, whence it passes to the Colonna Joux (2188). From there, still following the line of the watershed, it reascends on to Costa del Belvedere, the rocky outcrops of which it follows, climbs Mt. Belvedere, skirting its summit and leaving the latter in French territory 120 meters away from the frontier and, passing through points 2570, 2703, Bella Valletta and point 2746, it rejoins the old frontier at Mt. Valaisan.

#### MONT CENIS PLATEAU

Reference: 1:20,000 map: Lanslebourg, Nos. 5-6 and 7-8 and of Mont D'Ambin, Nos. 1-2

The new frontier follows a line which leaves the old frontier at Mt. Tour, follows westwards the administrative boundary shown on the map, follows the Vitoun as soon as it meets it on its northern branch and scends along it as far as Rocca della Torretta.

Then following the line of rocky outcrops, it reaches the stream coming from the Alpe Lamet and descends with it as far as the base of the rocky escarpment along which it runs for about 800 meters as far as the thalweg at a point situated about 200 meters north of point 1805.

Then it mounts to the top of the landslips which overlook Ferrera Cenisio about 300 meters away and, continuing westwards, meets the road which skirts the east of Rne. Paradiso 400 meters west of the loop (1854), leaving it immediately and bending southwards.

It cuts the Bar Cenisia road at a point about 100 meters southeast of Refuge 5, crosses the thalweg in the direction of Lago S. Giorgio, roughly follows contour 1900 as far as point 1907, then skirts the southern side of Lago d'Apon and rejoins the rocky ridge on which it remains in a southwesterly direction as far as the confluence of the streams coming from the Bard glacier (Ghiacciaio di Bard) at a point approximately 1,400 meters southwest of Lago d'Arpon.

From there, bending southwards, it roughly follows contour 2500, goes as far as point 2579, then, running along contour 2600, it reaches the Lago della Vecchia and rejoins, at the administrative boundary marked on the map about 700 meters southeast of the lake, the Pso. d'Avanza path, which it follows along the rochy escarpments to the old frontier, halfway between the Col della Vecchia and the Col de Clapier.

#### MONT TABOR

Reference: 1:20,000 map: Nevache, 1-2, 5-6 and 7-8 From Cima de la Planette to Rocher de Guion (Vima del Suer)

The new frontier follows a line which leaves the present frontier at Cima de la Planette and, proceeding southwards, follows the ridge through points 2080, 3178, Rea. Bernaude (3228), points 2842, 2780, 2877, Pso. della Gallina (2671), points 2720, 2806 and Pta. Quattro Sorelle (2700).

Descending the eastern slope of this summit, the line leaves in French territory point 2420, whence it rejoins and follows on the east the path leading to the buildings situated about 200 meters from point, 2253, this path and these buildings being left in French territory. It The new frontier follows a line which starts from the | then enters a thalweg, passing about 300 meters north-

edge of the reservoir which, in the Vallee Etroite (Valle Stretta) feeds the hydro-electric installations of Sette Fontane, leaving this reservoir and these installations in Italian territory. Skirting the reservoir on the south, it reaches the crossroads at point 1499.

Thence it follows the path which hugs the edge of the woods along contour 1500 and wich leads it to Comba della Gorgia near the 1580 contour; then it ascends the thalweg towards point 1974 and joins the edge of the rocky escarpments of La Suer as marked by points 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, remaining on this edge until it meets the old frontier, the cres of the rocks and the path bordering it remaining in French territory.

#### CHABERTON

Reference: 1:20,000 map: Briançon, Nos. 3-4

The new frontier follows a line which leaves the old frontier at point 3042 (north of point 3070 and north of Pointe des Trois Scies) and follows the rocky ridge as far as Croce del Vallonetto.

From the Croce del Vallonetto it bends towards the south along the rocky ridge and meets the Chaberton read at the point where the latter enters the cirque of the Clot des Morts.

Crossing this road and the thalweg which borders it, the line roughly follows, for 1250 meters, contour 2300 which, on the ground, follows to the southeast a series of rocky outcrops and debris, then it cuts straight across the eastern slope of Mt. Chaberton, reaches a point about 400 meters west of point 2160 leaving in French territory the intermediate pylon of the cable railway which stands there.

Then it proceeds in a straight line, across a series of rocky barriers and steep ravines, towards the position (not marked on the map) of La Fontaine des Chamois, near point 2228 (about 1400 meters northeast of Clavières) which it skirts to the east, following the second bend of the road joining this position with the fortified barracks of Chaberton, on the road from Cézanne (Cesana) to Clavières, leaving the fortifications at La Fontaine des Chamois in French territory.

Thence following first in a southerly direction the commune boundary marked on the map, and then rocky barrier about 400 meters north of the Clavières-Cézanne (Cesana) road, it bends towards the southwest, passing along the foot of the rocky cliffs, sufficiently far from the latter to allow the construction of a double-track

Skirting in this way to the north the village of Clavières, which is left in Italian territory, it meets the Rio Secco about 200 meters upstream from the Clavières bridge and follows down its course, then that of Doire Ripaire (Doria Riparia) as far as the road from Clavières to Val Gimont, which is left to Italy, and follows this road as far as the bridge over the Gimont.

Proceeding up the course of the latter about 300 meters, the line then leaves it and follows the mule-track which takes it to the upper pylon of the Clavières cable railway (Col du Mont Fort du Boeuf), which is left in French territory. Then, across the ridge, it rejoins the present frontier at Mont la Plane, frontier post 231. The road in the valley of the Gimont is left delle Finestre, points 2634, 2686 and 2917 and reaches in Italian territory.

UPPER VALLEYS OF LA TINÉE, LA VESUBIE AND LA ROYA

1. From Cime de Colla Longa to Cima di Mercantour References: 1:20,000 maps: St. Etienne de Tinée, Nos. 3-4 and 7-8, Les Trois Ponts, Nos. 5-6.

The new frontier follows a line which leaves the old frontier at Cime de Colla Longa and proceeding eastwards and following the line of the watershed, skirts the rocky ridge, passing through points 2719, 2562, Cle. di Seccia, reaches at point 2760 the Testa dell'Autaret, passes to point 2672, to the Cle. della Guercia (2456) and through points 2640, 2693, 2689, reaches Rocche di Saboulé and follows the northern ridge thereof.

Following the ridge, it passes through points 2537, 2513, Pso. del Lausfer (2461) and point 2573 to Testa Auta del Lausfer (2587) whence it bends southwards as far as Testa Colla Auta, passing Cima del Lausfer (2544), leaving the latter point in Italy.

Thence through point 2484, and along the ridge path which is left in French territory, through points 2240 and 2356, it crosses the Passo di S. Anna, and passing through points 2420 and 2407 it reaches a point about 80 meters south of point 2378 (Cima Moravacciera).

Following the ridge path left in French territory, it passes through Testa Ga del Caval and point 2331, both left in French territory, then leaving the path it continues on the ridge of Testa del'Adreck (2475) and through Cle. della Lombarda and point 2556 and arrives at Cima della Lombarda (2801).

Bending southeastwards, it then follows the rocky ridge and passing through Pso. di Peania, Cima di Vermeil, point 2720 left in French territory, Testa Cha. Grossa (2792), Pso. del Lupo (2730) and point 2936, reaches Mt. Malinvern.

Thence, in a southerly direction, through points 2701, 2612 and Cima di Tavels (2804), then in an easterly direction through point 2823, it reaches Testa del Claus

Then, bending in a general southeasterly direction, it crosses Passo delle Portette, passes to point 2814, to Testa delle Portette, to point 2868, to Testa Margiola (2831), to Caire di Prefouns (2840), to Passo del Prefouns (2620), to Testa di Tablasses (2851), to Passo di Bresses (2794), to Testa di Bresses (2820), and passing through Cima di Fremamorta (2731), Cle. Fremamorta, point 2625, point 2675, and point 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), points 2660 and 2673, Cle. di Ciriegia (2581), reaches Cima di Mercantour, (2775).

## 2. From Cima di Mercantour to Mt. Clapier

References: 1:20.000 map: Le Trois Ponts, Nos. 5-6 and the Italian 1:20,000 map: Madonna delle Finestre.

From Cima di Mercantour, it proceeds through point 2705, Cle. Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), points 2939 and 2955, Testa della Rovina (2981), points 2844 and 2862, Passo della Rovina, Caire dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), points 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), points 2831, 2717, 2591, 2600 and 2582. Boccia Forno, Cima delle Finestre (2657), Col Cima dei Gelas (3143), then through point 3070 to Cima

della Maledia (3061), from whence it skirts the Passo del Pagari (2819) path and then, following the commune boundary, shown on the map, it reaches the Passo di Mt. Clapier (2827), winds round the north and east of Mt. Clapier (3045) along the administrative boundary shown on the map.

## 3. From Mt. Clapier to Colle di Tenda

References: Italian 1:20,000 map: Madonna delle Finestre and Colle di Tenda

From Mt. Clapier, the line follows the administrative boundary represented on the map by points 2915, 2887 and 2562, Passo dell'Agnel and point 2679, up to Cima dell'Agnel (2775).

The line then bears eastwards, still adhering to the administrative boundary represented on the map by points 2845 and 2843 of Rce. dell'Agnel; it then reaches Cima della Scandeiera (2706), crosses Cle. del Sabbione (2332), proceeds over points 2373, 2226, 2303, and 2313 to Cma. del Sabbione (2610), point 2636, Pta. Peirafica, points 2609, 2585, 2572, 2550 and reaches Rca. dell'Abisso (2755).

The line still continues along the administrative boundary marked on the map up to the east of point 2360, then skirts the rocky outcrops north of Rne. Pian Misson, from whence it reaches the Mt. Becco Rosso path and follows it to the north of points 2181, 2116 and 1915 and then skirts the road for approximately 1 kilometer northwards before rejoining the above mentioned path up to Colle di Tenda. The path and the section of highway mentioned above remain in French territory.

#### 4. From Colle di Tenda to Cima Missun

Reference: Italian 1:20,000 map: Tenda and Certosa di Pesio.

From Colle di Tenda the line, leaving the path in French territory, proceeds to points 1887 and 2206, then branches off the path to follow along the ridge the administrative boundary shown on the map, then passing through point 2262 reaches Cma. del Becco (2300).

Bearing northward and along the administrative boundary shown on the map it reaches the Col della Perla (2086), follows the path which skirts the rocky outcrop in Cma. del Cuni to Col della Boaira, where it leaves it to follow the ridge the north. The abovementioned path remains in French territory.

Skirting the rocky outcrop, it proceeds to point 2275, reaches Testa Ciaudon (2386), skirts the rocky escarpments, crosses Colla Piana (2219) and reaches point 2355 of Mt. Delle Carsene which is left on French soil, then it follows the northern ridge of this mountain over Pta. Straldi (2375), points 2321 and 2305 up to Pso. Scarason then swerves northwards up to point 2352, where it meets the administrative boundary shown on the map and follows this boundary through points 2510 and 2532 up to Pta. Marguareis (2651).

Deviating southward it then follows the ridge, passes point 2585 and, passing down the rocky crest, reaches Colle del Lago dei Signori.

Following the path on the summit, which is left in French territory, then running along the crest proper, it comes to Cima di Pertega (2402), passes along the rocky ridge down to Cle. delle Vecchie (2106), whence it follows the summit path, which it leaves in French territory, through point 2190, 2162, Cima del Vescovo

From Mt. Bertrand (2481) it follows the administrative boundary shown on the map up to Cla. Rossa, where it rejoins the summit path which it then skirts passing through points 2179 and 2252 up to Cima Missun (2356), then, winding round the east of this mountain summit, the line follows the above-mentioned path which remains in French territory.

#### 5. From Cima Missun to Col de Pegairole

References: 1:20,000 map: Pointe de Lugo, Nos. 1-2

Following the same summit path, the line crosses Cla. Cravirora and passes east of point 2265 to Pta. Farenga. It then leaves the path and winds round Cma. Ventosa to the east, after which it joins the Passo di Tanarello path and leaves in France the constructions beside this path. The line then passes along Mt. Tanarello, crosses Passo Basera (2038), skirts Mt. Saccarello which is left approximately 300 meters to the westwards, then following first the rocky ridge and then the path up to Pso. di Collardente it reaches the ridge which leads up to Mt. Collardente, leaving point 1762 on French territory. At this point it skirts a path which is left in Italian territory and comes to Mt. Collardente, leaving on French soil the path which crosses it. The line then follows this path through the Bassa di Sanson east and south of point 1769 up to the constructions, situated approximately 500 meters east of Testa della Nava (1934), which are left in French territory.

When it reaches these works, it leaves the road, rejoins at the ridge the road along the Testa della Nava ridge which remains in French territory, and follows it as far as the works to the southeast of the Cima di-Marta or Mt. Vacche, skirting it from the east.

From there, passing along the ridge road left in French territory, it skirts Mt. Ceriana, leaves the road to reach Mt. Grai (2014) and joins it again at the col (1875), follows it to skirt Cima della Valetta and Mt. Pietravecchia as far as the rocky crest.

It then crosses Gola dell'Incisa, runs by way of the ridge and point 1759 to Mt. Toraggio (1972), then to Cima di Logambon and the Gola del Corvo, skirts Mt. Bauso and Mt. Lega (1552, 1563 and 1556) and follows the ridge downwards to Passo di Muratone.

Along the ridge road, left in French territory, it runs to Mt. Scarassan, to the south of Mt. Battolino and of point 1358 and reaches Cla. Pegairole.

## 6. From Cla. Pegairole to Mt. Mergo

References: 1:20,000 maps: Pointe de Lugo, Nos. 5-6, San Remo, Nos. 1-2 and Menton, Nos. 3-4.

From Cla. Pegairole the line follows the administrative boundary marked on the map, leaving Cisterne to France, climbs Mt. Simonasso, drops as far as the col and follows the road to Margheria Suan which it leaves in French territory, the chalets remaining in Italian territory.

Continuing to follow the road, left in French territory, it passes to the east of Testa d'Alpe to Fontana dei Draghi, to the springs at point 1406, to point 1297, skirts Colla Sgora on the east, passes the points 1088, 1016, and 1026, crosses the rocky ridge of Mt. Colombin, follows the cantonal boundary shown on the map along Cima di Reglie (846 and 858), departs from this cautonal boundary in a southwesterly direction to fol-(2257) and Cima di Velega (2366) up to Mt. Bertrand. low the ridge of Serra dell'Arpetta (543, 474 and 416)

down to the thalweg of the Roya, which it crosses about 200 meters northwest of the bridge of Fanghetto.

The line then ascends the thalweg of Roya to a point situated about 350 meters from the above-mentioned bridge. Il leaves the Roya at this point and bears southwest to point 566. From this point it bears west until it meets the ravine descending to Olivetta which it follows as far as the road, leaving the dwellings on this road in Italian territory, mounts the Vle. di Trono for about 200 meters and then turns towards point 410 as far as the road from Olivetta to San Girolamo. Thence it runs southeast along this road for about 100 meters and then bears generally southwest to point 403, running for about 20 meters along and to the south of the road marked on the map. From point 403, it follows the ridge of Pta. Becche as far as point 379, then again bearing southwest, crosses the Bevera, following the thalweg towards Mt. Mergo which it skirts on the south at about 50 meters from the summit (686), left in French territory, and rejoins the present frontier at a point about 100 meters to the southwest of that summit,

ANNEX III

#### Guarantees in Connection with Mont Cenis and the Tenda-Briga District (See Article 9)

- (4) GUARANTEES TO BE GIVEN BY FRANCE TO ITALY IN CON-RECTION WITH THE CESSION OF THE PLATEAU OF MONT CHNIB
- I. In respect of wather supplied from the Lake of Mont Cenis for hydro-electric purposes
- '(a) France shall so control the supply water from The Lake of Mont Cenis to the underground conduits supplying the Gran Scala, Venaus and Mompantero hydro-electric plants, as to supply for those plants such quantities of water at such rates of flow as Italy may require.
- (b) France shall repair and maintain in good and substantial condition and, as may be necessary, shall renew all the works required for the purposes of controlling and supplying the water in accordance with sub-paragraph (a) in so far as these works are within French territory.
- (c) France shall inform Italy, as and when required by Italy, of the amount of water in the Lake of Mont Cenis and of any other information pertaining thereto, so as to enable Italy to determine the quantities of water and rates of flow to be supplied to the said underground conduits.
- (d) France shall carry out the foregoing provisions with due regard for economy and shall charge Italy the actual cost incurred in so doing.
- II. In respect of electricity produced at the Gran Scala hydro-electric plant
- (a) France shall operate the Gran Scala hydro-electric plant so as to generate (subject to the control of the supply of water as provided in Guarantee I) such quantities of electricity at such rates of output as Italy may require after the local requirements (which shall not substantially exceed the present requirements) in the vicinity of Gran Scala within French territory have it being understood that such amount will decrease en been met

- (b) France shall operate the pumping plant adjacent to the Gran Scala plant so as to pump water to the Lake of Mont Cenis as and when required by Italy.
- (c) France shall repair and maintain in good and substantial condition and, as may be necessary, shall renew all the works comprising the Gran Scala hydroelectric plant and pumping plant together with the transmission line and equipment from the Gran Scala plant to the Franco-Italian frontier.
- (d) France shall transmit over the transmission line from Gran Scala to the Franco-Italian frontier the electricity required by Italy as aforesaid, and shall deliver that electricity to Italy at the point at which that transmission line crosses the Franco-Italian frontier into Italian territory.
- (e) France shall maintain the voltage and periodicity of the electricity supplied in accordance with the foregoing provisions at such levels as Italy may reasonably require.
- (f) France shall arrange with Italy for telephone communication between Gran Scala and Italy and shall communicate with Italy in order to ensure that the Gran Scala plant, the pumping plant and transmission line are operated in such a manner as to comply with the foregoing guarantees,
- (g) The price to be charged by France and paid by Italy for electricity available to Italy from the Gran-Scala plant (after the local requirements as aforesaid have been met) shall be the same as the price charged in France for the supply of similar quantities of hydroelectricity in French territory in the neighbourhood of Mont Cenis or in other regions where conditions are comparable.

#### III. Duration of guarantecs

Unless otherwise agreed between France and Italy these quarantees will remain in force in perpetuity.

#### IV. Supervisory Technical Commission

- A Franco-Italian Supervisory Technical Commission comprising an equal number of French and Italian members shall be established to supervise and facilitate the execution of the foregoing guarantees which are designed to secure the same facilities as Italy enjoyed in respect of hydroelectric and water supplies from the Lake of Mont Cenis before the cession of this region to France. It shall also be within the functions of the Supervisory Technical Commission to cooperate with the competent Franch technical services in order to ensure that the safety of the lower valleys is not endangered.
- B) GUARANTIES TO BE GIVEN BY FRANCE TO ITALY IN CON-NECTION WITH THE CESSION OF THE TENDA-BRIGA DIS-TRICT TO FRANCE
- 1. Guarantees to ensure to Italy the supply of electricity generated by the two 16 2/3 period generators of the hydro-electric plant at San Dalmazzo; and the supply of electricity generated at 50 periods at the hydro-electric plants at Le Mesce, San Dalmazzo and Confine in excess of such amount thereof as may be required by France for supply to the Sospel, Menton and Nice areas until the complete reconstruction of the wrecked hydro-electric plants at Breil and Fontan, reconstruction of these plants proceeds and will not

exceed 5,000 KW in power and 3,000,000 KWH per month and that, if no special difficulties are encountered in the reconstruction, the work should be completed not later than the end of 1947:

- (a) France shall operate the said plants so as to generate (subject to such limitation as may be imposed by the amount of water available and taking into account as far as reasonably practicable the needs of the plants downstream) such quantities of electricty at such rates of output as Italy may require, firstly, at 16 2/3 periods for the Italian railways in Liguria and South Piedmont and secondly, at 50 periods for general purposes, after the requirements by France for Sospel, Menton and Nice, as aforesaid, and the local requirements in the vicinity of San Dalmazzo, have been met;
- (b) France shall repair and maintain in good and substantial condition and, as may be necessary, shall renew all the works comprising the Le Mesce, San Dalmazzo and Confine hydro-electric plants together with the transmission lines and equipment from the Le Mesce and Confine plants to the San Dalmazzo plant and also the main transmission lines and equipment from the San Dalmazzo plant to the Franco-Italian frontier:
- (c) France shall inform Italy, as and when required by Italy, of the rate of flow of water at Le Mesce and Confine and of the amount of water stored at San Dalmazzo and of any other information pertaining thereto so as to enable Italy to determine her electricity requirements as indicated in sub-paragraph (a);
- (d) France shall transmit over the main transmission lines from San Dalmazzo to the Franco-Italian frontier the electricity required by Italy as aforesaid, and shall deliver that electricity to Italy at the points at which those main transmission lines cross the Franco-Italian frontier into Italian territory;
- (e) France shall maintain the voltage and periodicity of the electricity supplied in accordance with the foregoing provisions at such levels as Italy may actually require;
- (f) France shall arrange with Italy for telephone communications between San Dalmazzo and Italy and shall communicate with Italy in order to ensure that the said hydro-electric plants and transmission lines are operated in such a manner as to comply with the foregoing guarantees.

2. Guarantee concerning the price to be charged by France to Italy for the electricity made available to Italy under paragraph 1 above until terminated in accordance with paragraph 3 below:

The price to be charged by France and paid by Italy for the electricity made available to Italy from the Le Mesce, San Dalmazzo and Confine hydro-electric plants after the requirements by France for Sospel, Menton and Nice and the local requirements in the vicinity of San Dalmazzo have been met as provided in sub-paragraph (a) of Guarantee 1, shall be the same as the price charged in France for the supply of similar executive regional power. The frame within which the

quantities of hydro-electricity in French territory in the neighborhood of the Upper Valley of the Roya or in other regions where conditions are comparable.

3. Guarantee of a reasonable period of time for the supply of electricity by France to Italy:

Unless otherwise mutually agreed beetween France and Italy, Guarantees 1 and 2 shall remain in force until December 31, 1961, and shall terminate then or any subsequent December 31 if either country shall have given to the other at least two years notice in writing of its intention to terminate.

- 4. Guarantee of full and equitable utilization by France and Italy of the waters of the Roya and its tributaries for hydro-electric production:
  - (a) France shall operate the hydro-electric plants on the Roya in French territory, taking into account as far as reasonably practicable the needs of the plants downstream. France shall inform Italy in advance of the amount of water which it is expected will be available each day, and shall furnish any other information pertaining thereto;
  - (b) Through bilateral negotiations France and Italy shall develop a mutually agreeable, co-ordinated plan for the exploitation of the water resources of the Roya.
- 5. A commission or such other similar body as may be agreed shall be established to supervise the carrying out of the plan mentioned in subparagraph (b) of Guarantee 4 and to facilitate the execution of Guarantees 1-4.

ANNEX IV

#### Provisions Agreed upon by the Austrian and Italian Governments on September 5, 1946

(Original English text as signed by the two Parties and communicated to the Paris Conference on September 6, 1946)

## (See Article 10)

1. German-speaking inhabitants of the Bolzano Prove ince and of the neighbouring bilingual townships of the Trento Province will be assured complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants, within the framework of special provisions to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element.

In accordance with legislation already enacted or awaiting enactment the said German-speaking citizens will be granted in particular:

- (a) elementary and secondary teaching in the mother-tongue:
- (b) parification of the German and Italian languages in public offices and official documents, as well as in bilingual topographic naming;
- (c) the right to re-establish German family names which were italianized in recent years;
- (d) equality of rights as regards the entering upon public offices, with a view to reaching a more appropriate proportion of employment between the two ethnical groups.
- 2. The populations of the above mentioned zones will be granted the exercise of autonomous legislative and

said provisions of autonomy will apply, will be drafted in consultation also with local representative Germanspeaking elements.

- 3. The Italian Government, with the aim of establishing good neighbourhood relations between Austria and Italy, pledges itself, in consultation with the Austrian Government and within one year from the signing of the present Treaty:
- (a) to revise in a spirit of equity and broadmindedness the question of the options for citizenship resulting from the 1939 Hitler-Mussolini agreements;
- (b) to find an agreement for the mutual recognition of the validity of certain degrees and University diplomas;
- (c) to draw up a convention for the free passengers and goods transit between northern and eastern Tyrol both by rail and, to the greatest possible extent, by road:
- (d) to reach special agreements aimed at facilitating enlarged frontier traffic and local exchanges of certain quantities of characteristic products and goods between Austria and Italy.

ANNEX V

## Water supply for Gorizia and Vicinity (See Article 13)

- 1. Yugoslavia, as the owner, shall maintain and operate the springs and water supply installations at Fonte Fredda and Moncorona and shall maintain the supply of water to that part of the Commune of Gorizia, which, under the terms of the present Treaty, remains in Italy. Italy shall continue to maintain and operate the reservoir and water distribution system within Italian territory which is supplied by the abovementioned springs and shall maintain the supply of water to those areas in Yugoslavia which, under the terms of the present Treaty, will be transferred to that State and which are supplied from Italian territory.
- 2. The water so supplied shall be in the amounts which have been customarily supplied to the region in the past. Should consumers in either State require additional supplies of water, the two Governments shall examine the matter jointly with a view to reaching agreement on such measures as may reasonably be required to satisfy these needs. Should there be a temporary reduction in the amount of water available due to natural causes, distribution of water from the above-named sources to the consumers in Yugoslavia and Italy shall be reduced in proportion to their respective previous consumption.
- 3. The charges to be paid by the Commune of Gorizia to Yugoslavia for the water supplied to it, and the charges to be paid by consumers in Yugoslav territory to the Commune of Gorizia, shall be based solely on the cost of operation and maintenance of the water supply system as well as new capital expenditures which may be required to give effect to these provisions.
- 4. Yugoslavia and Italy shall, within one month from the coming into force of the present Treaty, enter into an agreement to determine their respective responsibilities under the foregoing provisions and to establish the charges to be paid under these provisions. The two Governments shall establish a joint commission to supervise the execution of the said agreement.

5. Upon the expiration of a ten-year period from the coming into force of the present Treaty, Yugoslavia and Italy shall reexamine the foregoing provision in the light of conditions at that time in order to determine whether any adjustments should be made in those provisions, and shall make such alterations and additions as they may agree. Any disputes which may arise as a result of this reexamination shall me submitted for settlement under the procedure outlined in Article 87 of the present Treaty.

ANNEX VI

## Permanent Statute of the Free Territory of Trieste (See Article 21)

## Art. 1. - Area of Free Territory

The area of the Free Territory of Trieste shall be the territory within the frontiers described in Articles 4 and 22 of the present Treaty as delimited in accordance with Article 5 of the Treaty.

#### Art. 2. - Integrity and independence

The integrity and independence of the Free Territory shall be assured by the Security Council of the United Nations Organization. This responsibility implies that the Council shall:

- (a) ensure the observance of the present Statute and in particular the protection of the basic human rights of the inhabitants.
- (b) ensure the maintenance of public order and security in the Free Territory.

#### Art. 3. — Demilitarisation and neutrality

- 1. The Free Territory shall be demilitarised and declared neutral.
- 2. No armed forces, except upon direction of the Security Council, shall be allowed in the Free Territory.
- 3. No para military formations, exercises or activities shall be permitted within the Free Territory.
- 4. The Government of the Free Territory shall not make or discuss any military arrangements or undertakings with any State.

#### Art. 4. - Human rights and fundamental freedoms

The Constitution of the Free Territory shall ensure to all persons under the jurisdiction of the Free Territory, without distinction as to ethnic origin, sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including freedom of religious worship, language, speech and publication, education, assembly and association. Citizens of the Free Territory shall be assured of equality of eligibility for public office.

#### Art. 5. — Civil and political rights

No person who has acquired the citizenship of the Free Territory shall be deprived of his civil or political rights except as judicial punishment for the infraction of the penal laws of the Free Territory.

## 'Art. 6. - Citizenship

- 1. Italian citizens who were domiciled on June 10, 1940, in the area comprised within the boundaries of the Free Territory, and their children born after that date, shall become original citizens of the Free Territory with full civil and political rights. Upon becoming citizens of the Free Territory they shall lose their Italian citizenship.
- 2. The Government of the Free Territory shall, however, provide that the persons referred to in paragraph 1 over the age of eighteen years (or married persons whether under or over that age) whose customary language is Italian shall be entitled to opt for Italian citizenship within six months from the coming into force of the Constitution under conditions to be laid down therein. Any person so opting shall be considered to have re-acquired Italian citizenship. The option of the husband shall not constitute an option on the part of the father, or if the father is not alive, on the part of the mother, shall, however, automatically include all unmarried children under the age of eighteen years.
- 3. The Free Territory may require those who take advantage of the option to move to Italy within a year from the date on which the option was exercised.
- 4. The conditions for the acquisition of citizenship by persons not qualifying for original citizenship shall be determined by the Constituent Assembly of the Free Territory and embodied in the Constitution. Such conditions shall, however, exclude the acquisition of citizenship by members of the former Italian Fascist Police (O.V.R.A.) who have not been exonerated by the competent authorities, including the Allied Military Authorities who were responsible for the administration of the area.

## Art. 7. - Official languages

The official languages of the Free Territory shall be Italian and Slovene. The Constitution shall determine in what circumstances Croat may be used as a third official language.

#### Art. 8. — Flag and coat-of-arms

The Free Territory shall have its own flag and coatof-arms. The flag shall be the traditional flag of the City of Trieste and the arms shall be its historic coat-of-arms.

## Art. 9. - Organs of Government

For the Government of the Free Territory there shall be a Governor, a Council of Government, a popular Assembly elected by the people of the Free Territory and a Judiciary, whose respective powers shall be exercised in accordance with the provisions of the present Statute and of the Constitution of the Free Territory.

#### Art. 10. - Constitution

1. The Constitution of the Free Territory shall be established in accordance with democratic principles and adopted by a Costituent Assembly with a two-thirds majority of the votes cast. The Constitution shall be made to conform to the provisions of the present Statute and shall not enter into force prior to the coming into force of the Statute.

2. If in the opinion of the Governor any provisions of the Constitution proposed by the Costituent Assembly or any subsequent amendments thereto are in contradiction to the Statute he may prevent their entry into force, subject to reference to the Security Council if the Assembly does not accept his views and recommendations.

## Art. 11. - Appointment of the Governor

- 1. The Governor shall be appointed by the Security Council after consultation with the Governments of Yugoslavia and Italy. He shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy or of the Free Territory. He shall be appointed for five years and may be reappointed. His salary and allowances shall be borne by the United Nations.
- 2. The Governor may authorize a person selected by him to act for him in the event of his temporary absence or temporary inability to perform his duties.
- 3. The Security Council, if it considers that the Governor has failed to carry out his duties, may suspend him and, under appropriate safeguards of investigation and hearing, dismiss him from his office. In the event of his suspension or dismissal or in the event of his death or disability the Security Council may designate or appoint another person to act as Provisional Governor until the Governor recovers from his disability or a new Governor is appointed.

## 'Art. 12. - Legislative authority

The legislative authority shall be exercised by a popular Assembly consisting of a single chamber elected on the basis of proportional representation, by the citizens of both sexes of the Free Territory. The elections for the Assembly shall be conducted on the basis of universal, equal, direct and secret suffrage.

#### Art. 13. — Council of Government

- 1. Subject to the responsibilities vested in the Governor under the present Statute, executive authority in the Free Territory shall be exercised by a Council of Government which will be formed by the popular Assembly and will be responsible to the Assembly.
- 2. The Governor shall have the right to be present at all meetings of the Council of Government. He may express his views on all questions affecting his responsibilities.
- 3. When matters affecting their responsibilities are discussed by the Council of Government, the Director of Public Security and the Director of the Free Port shall be invited to attend meetings of the Council and to express their wiews.

#### Art. 14. — Exercise of judicial authority

The judicial authority in the Free Territory shall be exercised by tribunals established pursuant to the Constitution and laws of the Free Territory.

## Art. 15. — Freedom and independence of Judiciary

shall be made to conform to the provisions of the present Statute and shall not enter into force prior to the complete freedom and independence of the complete freedom and independence of the Judiciary and shall provide for appellate jurisdiction.

## Art. 16. - Appointment of Judiciary

- I. The Governor shall appoint the Judiciary from among candidates proposed by the Council of Government or from among other persons, after consultation with the Council of Government, unless the Constitution provides for a different manner for filling judicial posts; and, subject to safeguards to be established by the Constitution, may remove members of the Judiciary for conduct incompatible with their judicial office.
- 2. The popular Assembly, by a two-thirds majority of votes cast, may request the Governor to investigate any charge brought against a member of the Judiciary which, if proved, would warrant his suspension or removal.

## Art. 17. — Responsibility of the Governor, to the Security Council

- I. The Governor, as the representative of the Security Council, shall be responsible for supervising the observance of the present Statute including the protection of the basic human rights of the inhabitants and for ensuring that public order and security are maintained by the Government of the Free Territory in accordance with the present Statute, the Constitution and laws of the Free Territory.
- 2. The Governor shall present to the Security Council annual reports concerning the operation of the Statute and the performance of his duties.

## Art. 18. - Rights of the Assembly

The popular Assembly shall have the right to consider and discuss any matters affecting the interests of the Freee Territory.

## Art. 19. - Enactment of legislation

- 1. Legislation may be initiated by members of the popular Assembly and by the Council of Government as well as by the Governor in matters which in his view affect the responsibilities of the Security Council as defined in Article 2 of the present Statute.
- 2. No law shall enter into force until it shall have been promulgated. The promulgation of laws shall take place in accordance with provisions of the Constitution of the Free Territory.
- 3. Before being promulgated legislation enacted by the Assembly shall be presented to the Governor.
- 4. If the Governor considers that such legislation is in contradiction to the present Statute, he may, within ten days following presentation of such legislation to him, return it to the Assembly with his comments and recommendations. If the Governor does not return the legislation within such ten days or if he advises the Assembly within such period that it calls for no comments or recommendation on his part, the legislation shall be promulgated forthwith.
- 5. If the Assembly makes manifest its refusal to withdraw legislation returned to the Assembly by the Governor or to amend it in conformity with his comments or recommendations, the Governor shall, unless he is prepared to withdraw his comments or recommendations, in which case the law shall be pro-

- mulgated forthwith, immediately report the matter to the Security Council. The Governor shall likewise transmit without delay to the Security Council any communication which the Assembly may wish to make to the Council on the matter.
- 6. Legislation which forms the subject of a report to the Security Council under the provisions of the preceding paragraph shall only be promulgated by the direction of the Security Council.

## Art. 20. — Rights of the Governor with respect to administrative measures

- 1. The Governor may require the Council of Government to suspend administrative measures which in his view conflict with his responsibilities as defined in the present Statute (observance of the Statute; maintenance of public order and security; respect for human rights). Should the Council of Government object, the Governor may suspend these administrative measures and the Governor or the Council of Government may refer the whole question to the Security, Council for decision.
- 2. In matters affecting his responsibilities as defined in the Statute the Governor may propose to the Council of Government the adoption of any administrative measures. Should the Council of Government not accept such proposals the Governor may, without prejudice to Article 22 of the present Statute, refer the matter to the Security Council for decision.

## Art. 21. - Budget

- 1. The Council of Government shall be responsible for the preparation of the budget of the Free Territory, including both revenue and expenditure, and for its submission to the popular Assembly.
- 2. If the Assembly should fail to vote the budget within the proper time limit, the provisions of the budget for the preceding period shall be applied to the new budgetary period until such time as the new budget shall have been voted.

## Art. 22. - Special powers of the Governor

- 1. In order that he may carry out his responsibilities to the Security Council under the present Statute, the Governor may, in cases which in his opinion permit of no delay, threatening the independence or integrity of the Free Territory, public order or respect of human rights, directly order and require the execution of appropriate measures subject to an immediate report thereon being made by him to the Security Council. In such circumstances the Governor may himself assume, if he deems it necessary, control of the security services.
- 2. The popular Assembly may petition the Security Council concerning any exercise by the Governor of his powers under paragraph 1 of this Article.

#### Art. 23. - Power of pardon and reprises

The power of pardon and reprieve shall be vested in the Governor and shall be exercised by him in accordance with provisions to be laid down in the Constitution.

## Art. 24. - Foreign relations

- I. The Governor shall ensure that the foreign relations of the Free Territory shall be conducted in conformity with the Statute, Constitution, and laws of the Free Territory. To this end the Governor shall have authority to prevent the entry into force of treaties or agreements affecting foreign relations which, in his judgment, conflict with the Statute, Constitution or laws of the Free Territory.
- 2. Treatics and agreements, as well as exequaturs and consular commissions, shall be signed jointly by the Governor and a representative of the Council of Government.
- 3. The Free Territory may be or become a party to international conventions or become a member of international organizations provided the aim of such conventios or organizations is to settle economic, technical, cultural, social or health questions.
- 4. Economic union or associations of an exclusive character with any State are incompatible with the status of the Free Territory.
- 5. The Free Territory of Trieste shall recognize the full force of the Treaty of Peace with Italy, and shall give effect to the applicable provisions of that Treaty. The Free Territory shall also recognize the full force of the other agreements or arrangements which have been or will be reached by the Allied and Associated Powers for the restoration of peace.

## Art. 25. - Independence of the Governor and staff

In the performance of their duties, the Governor and his staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other authority except the Security Council. They shall refrain from any act which might reflect on their position as international officials responsible only to the Security Council.

## Art. 26. — Appointment and removal of administrative officials

- 1. Appointments to public office in the Free Territory shall be made exclusively on the ground of ability, competence and integrity.
- 2. Administrative officials shall not be removed from office except for incompetence or misconduct and such removal shall be subject to appropriate safeguards of investigation and hearing to be established by law.

## Art. 27. - Director of Public Security

- 1. The Council of Government shall submit to the Governor a list of candidates for the post of Director of Public Security. The Governor shall appoint the Director from among the candidates presented to him, or from among other persons, after consultation with the Council of Government. He may also dismiss the Director of Public Security after consultation with the Council of Government.
- 2. The Director of Public Security shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.
- 3. The Director of Public Security shall normally be under the immediate authority of the Council of Government from which he will receive instructions on matters within his competence.

### 4. The Governor shall:

- (a) receive regular reports from the Director of Public Security, and consult with him on any matters coming within the competence of the Director.
- (b) be informed by the Council of Government of its instructions to the Director of Public Security and may express his opinion thereon.

#### Art. 28. - Police Force

- 1. In order to preserve public order and security in accordance with the Statute, the Constitution and the laws of the Free Territory, the Government of the Free Territory shall be empowered to maintain a police force and security services.
- 2. Members of the police force and security services shall be recruited by the Director of Public Security and shall be subject to dismissal by him.

#### Art. 29. - Local Government

The Constitution of the Free Territory shall provide for the establishment on the basis of proportional representation of organs of local government on democratic principles, including universal, equal, direct and secret suffrage.

## Art. 30. - Monetary system

The Free Territory shall have its own monetary system.

#### Art. 31. - Railways

Without prejudice to its proprietary rights over the railways within its boundaries and its control of the railway administration, the Free Territory may negotiate with Yugoslavia and Italy agreements for the purpose of ensuring the efficient and economical operation of its railways. Such agreements would determine where responsibility lies for the operation of the railways in the direction of Yugoslavia or Italy respectively and also for the operation of the railway terminal of Trieste and of that part of the line which is common to all. In the latter case such operation may be effected by a special commission comprised of representatives of the Free Territory, Yugoslavia and Italy under the chairmanship of the representative of the Free Territory.

#### Art. 32. - Commercial aviation

- 1. Commercial aircraft registered in the territory of any one of the United Nations which grants on its territory the same rights to commercial aircraft registered in the Free Territory, shall be granted international commercial aviation rights, including the right to land for refueling and repairs, to fly over the Free Territory without landing and to use for traffic purposes such airports as may be designated by the competent authorities of the Free Territory.
- 2. These rights shall not be subject to any restrictions other than those imposed on a basis of non-discrimination by the laws and regulations in force in the Free Territory and in the countries concerned or resulting from the special character of the Free Territory as neutral and demilitarized.

#### Art. 33. — Registration of vessels

1. The Free Territory is entitled to open registers for the registration of ships and vessels owned by the Government of the Free Territory or by persons or organisations domiciled within the Free Territory.

2. The Free Territory shall open special maritime registers for Czechoslovak and Swiss ships and vessels upon request of these Governments, as well as for Hungarian and Austrian ships and vessels upon the request of these Governments after the conclusion of the Treaty of Peace with Hungary and the treaty for the reestablishment of the independence of Austria respectively. Ships and vessels entered in these registers shall fly the flags of their respective countries.

3. In giving effect to the foregoing provisions, and subject to any international convention which may be entered into concerning these questions, with the par ticipation of the Government of the Free Territory, the latter shall be entitled to impose such conditions governing the registration, retention on and removal from the registers as shall prevent any abuses arising from the facilities thus granted. In particular as regards ships and vessels registered under paragraph 1 above, registration shall be limited to ships and vessels controlled from the Free Territory and regularly serving the needs or the interests of the Free Territory. In the case of ships and vessels registered under paragraph 2 above, registration shall be limited to ships and vessels based on the Port of Trieste and regularly and permanently serving the needs of their respective countries through the Port of Trieste.

## Art. 34. - Free port

A free port shall be established in the Free Territory and shall be administered on the basis of the provisions of an international instrument drawn up by the Council of Foreign Ministers, approved by the Security Council, and annexed to the present Treaty (Annex VIII). The Government of the Free Territory shall enact all necessary legislation and take all necessary steps to give effect to the provisions of such instrument.

#### Art. 35. - Freedom of transit

Freedom of transit shall, in accordance with customary international agreements, be assured by the Free Territory and the States whose territories are traversed to goods transported by railroad between the Free Port and the States which it serves, without any discrimination and without customs duties or charges other than those levied for services rendered.

## Art. 36. — Interpretation of Statute

Except where another procedure is specifically pro vided under any Article of the present Statute, any dispute relating to the interpretation or execution of the Statute, not resolved by direct negotiations, shall, unless the parties mutually agree upon another means of settlement, be referred at the request of either party to the dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third member se-lected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third country. Should the two parties fail to agree within a period of one month upon the the Chairman of the Security Council and will.

appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

#### Art. 37. — Amendment of Statute

This Statute shall constitute the permanent Statute of the Free Territory, subject to any amendment which may hereafter be made by the Security Council. Petitions for the amendment of the Statute may be presented to the Security Council by the popular Assembly upon a vote taken by a two-thirds majority of the votes cast.

### Art. 38. — Coming into force of Statute

The present Statute shall come into force on a date which shall be determined by the Security Council of the United Nations Organisation.

ANNEX VII

## Instrument for the provisional regime of the Free Territory of Trieste (See Article 21)

The present provisions shall apply to the administration of the Free Territory of Trieste pending the coming into force of the Permanent Statute.

#### Art. 1.

The Governor shall assume office in the Free Territory at the earliest possible moment after the coming into force of the present Treaty. Pending assumption of office by the Governor, the Free Territory shall continue to be administered by the Allied military commands within their respective zones.

#### Art. 2.

On assuming office in the Free Territory of Trieste the Governor shall be empowered to select from among persons domiciled in the Free Territory and after consultation with the Governments of Yugoslavia and Italy a Provisional Council of Government. The Governor shall have the right to make changes in the composition of the Provisional Council of Government whenever he deems it necessary. The Governor and the Provisional Council of Government shall exercise their functions in the manner laid down in the provisions of the Permanent Statute as and when these provisions prove to be applicable and in so far as they are not superseded by the present Instrument. Likewise all other provisions of the Permanent Statute shall be applicable during the period of the Provisional Regime as and when these provisions prove to be applicable and in so far as they are not superseded by the present Instrument. The Governor's actions will be guided mainly by the needs of the population and its well being.

The seat of Government will be established in Trieste. The Governor will address his reports directly to through that channel, supply the Security Council with all necessary information on the administration of the Free Territory.

#### Art. 4.

The first concern of the Governor shall be to ensure the maintenance of public order and security. He shall appoint on a provisional basis a Director of Public Security, who will reorganize and administer the police force and security services.

#### Art. 5.

(a) From the coming into force of the present Treaty, troops stationed in the Free Territory shall not exceed 5,000 men for the United Kingdom, 5,000 men for the United States of America and 5.000 men for Yugoslavia.

(b) These troops shall be placed at the disposal of the Governor for a period of 90 days after his assumption of office in the Free Territory. As from the end of that period, they will cease to be at the disposal of the Governor and will be withdrawn from the Territory within a further period of 45 days, unless the Governor advises the Security Council that, in the interests of the Territory, some or all of them should not, in his view, be withdrawn. In the latter event, the troops required by the Governor shall remain until not later than 45 days after the Governor has advised the Security Council that the security services can maintain internal order in the Territory without the assistance of foreign troops.

(c) The withdrawal prescribed in paragraph (b) shall be carried out so as to maintain, in so far as possible, the ratio prescribed in paragraph (a) between the troops of the three Powers concerned.

## Art. 6.

The Governor shall have the right at any time to call upon the Commanders of such contingents for support and such support shall be given promptly. The Governor shall, whenever possible, consult with the Commanders concerned before issuing his instructions but shall not interfere with the military handling of the forces in the discharge of his instructions. Each Commander has the right to report to his Government the instructions which he has received from the Governor, informing the Governor of the contents of such reports. The Government concerned shall have the right to refuse the participation of its forces in the operation in question, informing the Security Council accordingly.

#### Art. 7.

The necessary arrangements relating to the station ing, administration and supply of the military contingents made available by the United Kingdom, the United States of America, and Yugoslavia shall be settled by agreement between the Governor and the Commanders of those contingents.

#### Art. S.

The Governor, in consultation with the Provisional Council of Government, shall be responsible for organizing the elections of Members of the Constituent Asin the Statute for elections to the popular Assembly. strument.

The elections shall be held not later than four months after the Governor's assumption of office. In case this is technically impossible the Governor shall report to the Security Council.

#### Art. 9.

The Governor will, in consultation with the Provisional Council of Government, prepare the provisional tudget and the provisional export and import programmes and will satisfy himself that appropriate arrangements are made by the Provisional Council of Government for the administration of the finances of the Free Territory.

#### Art. 10.

Existing laws and regulations shall remain valid unless and until revoked or suspended by the Governor. The Governor shall have the right to amend existing laws and regulations and to introduce new laws and regulations in agreement with the majority of the Provisional Council of Government. Such amended and new laws and regulations, as well as the acts of the Governor in regard to the revocation or suspension of laws and regulations, shall be valid unless and until they are amended, revoked or superseded by acts of the popular Assembly or the Council of Government within their respective spheres after the entry into force of the Constitution.

#### Art. 11.

Pending the establishment of a separate currency regime for the Free Territory the Italian lira shall continue to be the legal tender within the Free Territory. The Italian Government shall supply the foreign exchange and currency needs of the Free Territory under conditions no less favorable than those applying in Italy.

Italy and the Free Territory shall enter into an agreement to give effect to the above provisions aswell as to provide for any settlement between the two Governments which may be required.

ANNEX VIII

#### Instrument for the Free Port of Trieste

#### Art. 1.

1. In order to ensure that the port and transit facilities of Trieste will be available for use on equal terms by all international trade and by Yugoslavia, Italy and the States of Central Europe, in such manner as is customary in other free ports of the world:

(a) There shall be a custom's free port in the Free Territory of Trieste within the limits provided for by or established in accordance with Article 3 of the present Instrument.

(b) Goods passing through the Free Port of Triesto shall enjoy freedom of transit as stipulated in Article 16 of the present Instrument.

2. The international regime of the Free Port shall be governed by the provisions of the present Instru-

#### Art. 2.

1. The Free Port shall be established and administered as a State corporation of the Free Territory, having all the attributes of a juridical person and funcsembly in accordance with the conditions provided for tioning in accordance with the provisions of this In-

2. All Italian state and para-statal property within the limits of the Free Port which, according to the provisions of the present Treaty, shall pass to the Free Territory shall be transferred, without payment, to the Free Port.

#### Art. 3.

- 1. The area of the Free Port shall include the territory and installations of the free zones of the port of Trieste within the limits of the 1939 boundaries.
- 2. The establishment of special zones in the Free Port under the exclusive jurisdiction of any State is incompatible with the status of the Free Territory and of the Free Port.
- 3. In order, however, to meet the special needs of Yugoslav and Italian shipping in the Adriatic, the Director of the Free Port, on the request of the Yugoslav or Italian Government and with the concurring advice of the International Commission provided for in Article 21 below, may reserve to merchant vessels flying the flags of either of these two States the exclusive use of berthing spaces within certain parts of the area of the Free Port.
- 4. In case it shall be necessary to increase the area of the Free Port such increase may be made upon the proposal of the Director of the Free Port by decision of the Council of Government with the approval of the popular Assembly.

#### Art. 4.

Unless otherwise provided for by the present Instrument the laws and regulations in force in the Free Territory shall be applicable to persons and property within the boundaries of the Free Port and the authorities responsible for their application in the Free Territory shall exercise their functions within the limits of the Free Port.

#### Art. 5.

- 1. Merchant vessels and goods of all countries shall be allowed unrestricted access to the Free Port for loading and discharge both for goods in transit and goods destined for or proceeding from the Free Terr-
- 2. In connection with importation into or exportation from or transit through the Free Port, the authorities of the Free Territory shall not levy on such goods customs duties or charges other than those levied for services rendered.
- 3. However, in respect of goods, imported through the Free Port for consumption within the Free Territory or exported from this Territory through the Free Port, appropriate legislation and regulations in force in the Free Territory shall be applied.

#### **Art. 6.**

Warehousing, storing, examining, sorting, packing and repacking and similar activities which have customarily been carried on in the free zones of the port of Trieste shall be permitted in the Free Port under the general regulations established by the Director of the Free Port.

## 'Art. 7.

- processing of goods in the Free Port.
- be permitted to those enterprises which existed in the to ensure police and fire protection.

free zones of the port of Trieste before the coming into force of the present Instrument. Upon the proposal of the Director of the Free Port, the Council of Government may permit the establishment of new manufacturing enterprises within the limits of the Free Port.

#### Art. 8.

Inspection by the authorities of the Free Territory shall be permitted within the Free Port to the extent necessary to enforce the customs or other regulations of the Free Territory for the prevention of smuggling.

#### Art. 9.

- 1. The authorities of the Free Territory will be entitled to fix and levy harbour dues in the Free Port.
- 2. The Director of the Free Port shall fix all charges for the use of the facilities and services of the Free Port. Such charges shall be reasonable and be related to the cost of operation, administration, maintenance and development of the Free Port.

#### Art. 10.

In the fixing and levying in the Free Port of harbour dues and other charges under Article 9 abové, as well as in the provision of the services and facilities of the Free Port, there shall be no discrimination in respect of the nationality of the vessels, the ownership of the goods or on any other grounds.

#### Art. 11.

The passage of all persons into and out of the Free Port area shall be subject to such regulations as the authorities of the Free Territory shall establish. These regulations, however, shall be established in such a manner as not unduly to impede the passage into and out of the Free Port of nationals of any State who are engaged in any legitimate pursuit in the Free Port area.

#### Art. 12.

The rules and bye-laws operative in the Free Port and likewise the schedules of charges levied in the Free Port must be made public.

### Art. 13.

Coastwise shipping and coastwise trade within the Free Territory shall be carried on in accordance with regulations issued by the authorities of the Free Territory, the provisions of the present Instrument not being deemed to impose upon such authorities any restrictions in this respect.

## Art. 14.

Within the boundaries of the Free Port, measures for the protection of health and measures for combating animal and plant diseases in respect of vessels and cargoes shall be applied by the authorities of the Free Territory.

#### Art. 15.

It shall be the duty of the authorities of the Free 1. The Director of the Free Port may also permit the Territory to provide the Free Port with water supplies, gas, electric light and power, communications, 2. Manufacturing activities in the Free Port shall drainage facilities and other public services and also

#### Art. 16.

- 1. Freedom of transit shall, in accordance with customary international agreements, be assured by the Free Territory and the States whose territories are traversed to goods transported by railroad between the Free Port and the States which it serves, without any discrimination and without customs duties or charges other than those levied for services rendered.
- 2. The Free Territory and the States assuming the obligations of the present Instrument through whose territory such traffic passes in transit in either direction shall do all in their power to provide the best possible facilities in all respects for the speedy and efficient movement of such traffic at a reasonable cost, and shall not apply with respect to the movement of goods to and from the Free Port any discriminatory measures with respect to rates, services, customs, sanitary, police or any other regulations.
- 3. The States assuming the obligations of the present Instrument shall take no measures regarding regulations or rates which would artificially divert traffic from the Free Port for the benefit of other seaports. Measures taken by the Government of Yugoslavia to provide for traffic to ports in southern Yugoslavia shall not be considered as measures designed to divert traffic artificially.

#### Art. 17.

The Free Territory and the States assuming the obligations of the present Instrument shall, within their respective territories and on non-discriminatory terms, grant in accordance with customary international agreements freedom of postal, telegraphic, and telephonic communications between the Free Port area and any country for such communications as originate in or are destined for the Free Port area.

## Art. 18.

- 1. The administration of the Free Port shall be carried on by the Director of the Free Port who will represent it as a juridical person. The Council of Government shall submit to the Governor a list of qualified candidates for the post of Director of the Free Port. The Governor shall appoint the Director from among the candidates presented to him after consultation with the Council of Government. In case of disagreement the matter shall be referred to the Security Council. The Governor may also dismiss the Director upon the recommendation of the International Commission or the Council of Government.
- 2. The Director shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.
- 3. All other employees of the Free Port will be appointed by the Director. In all appointments of employees preference shall be given to citizens of the Free Territory.

#### Art. 19.

Subject to the provisions of the present Instrument, the Director of the Free Port shall take all reasonable and necessary measures for the administration, operation, maintenance and development of the Free Port as an efficient port adequate for the prompt handling of all the traffic of that port. In particular, the Direc-

of port works in the Free Port, shall direct the operation of port installations and other port equipment, shall establish, in accordance with legislation of the Free Territory, conditions of labour in the Free Port, and shall also supervise the execution in the Free Port of orders and regulations of the authorities of the Free Territory in respect to navigation.

#### Art. 20.

- 1. The Director of the Free Port shall issue such rules and bye-laws as he considers necessary in the exercise of his functions as prescribed in the preceding Article.
- 2. The autonomous budget of the Free Port will be prepared by the Director, and will be approved and applied in accordance with legislation to be established by the popular Assembly of the Free Territory.
- 3. The Director of the Free Port shall submit an annual report on the operations of the Free Port to the Governor and the Council of Government of the Free Territory. A copy of the report shall be transmitted to the International Commission.

#### 'Art. 21.

- 1. There shall be established an International Commission of the Free Port, hereinafter called a the Firternational Commission », consisting of one representative from the Free Territory and from each of the following States: France, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics, the United States of America, the People's Federal Republic of Yugoslavia, Italy, Czechoslovakia, Poland, Switzerland, Austria and Hungary, provided that such State has assumed the obligations of the present Instrument.
- 2. The representative of the Free Territory shall be the permanent Chairman of the International Commission. In the event of a tie in voting, the vote cast by the Chairman shall be decisive.

#### Art. 22.

The International Commission shall have its seat inthe Free Port. Its offices and activities shall be exempt from local jurisdiction. The members and officials of the International Commission shall enjoy in the Free Territory such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions. The International Commission shall decide upon its own secretariat, procedure and budget. The common expenses of the International Commission shall be shared by member States in an equitable manner as agreed by them through the International Commission.

#### Art. 23.

The International Commission shall have the right to investigate and consider all matters relating to the operation, use, and administration of the Free Port or to the technical aspects of transit between the Free Port and the States which it serves, including unification of handling procedures. The International Commission shall act either on its own initiative or when such matters have been brought to its attention by any tor shall be responsible for the execution of all kinds State or by the Free Territory or by the Director of

the Free Port. The International Commission shall communicate its views or recommendations on such matters to the State or States concerned or to the Free Territory, or to the Director of the Free Port. Such recommendations shall be considered and the necessary measures shall be taken. Should the Free Territory or the State or States concerned deem, however, that such | tory, of the total cost of operation and maintenance measures would be inconsistent with the provisions of the present Instrument, the matter may at the request Should, in the future, additional supplies of water be of the Free Territory or any interested State be dealt with as provided in Article 24 below.

#### 'Art. 24.

Any dispute relating to the interpretation or execution of the present Instrument, not resolved by direct negotiations, shall, unless the parties mutually agree upon another means of settlement, be referred at the request of either party to the dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third member selected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third country. Should the two parties fail to agree within a period of one month upon the appointment of the third member, the Segretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

#### Art. 25.

Proposals for amendments to the present Instrument may be submitted to the Security Council by the Council of Government of the Free Territory or by three or more States represented on the International Commission. An amendment approved by the Security Council shall enter into force on the date determined by the Security Council.

#### Art. 26.

For the purposes of the present Instrument a State shall be considered as having assumed the obligations of this Instrument if it is a party to the Treaty of Peace with Italy or has notified the Government of the French Republic of its assumption of such obligations.

ANNEX IX

#### Technical dispositions regarding the Free Territory of Trieste (See Article 21)

#### A) Water supply to Northwestern Istria

Yugoslavia shall continue to supply water to the region of northwestern Istria within the Free Territory of Trieste from the spring of San Giovanni de Pinguente through the Quieto water supply system and from the spring of Santa Maria del Risano through the Risano system. The water so supplied shall be in such amounts, not substantially exceeding those amounts which have been customarily supplied to the region, and at such rates of flow, as the Free Territory may request, but within limits imposed by natural conditions. Yugoslavia shall maintain the water conduits, reservoirs, pumps, purifying systems and such other works within Yugoslav territory as may be required to fulfill this obligation. Temporary allowance must under paragraphs 1 to 5 above.

be made in respect of the foregoing obligations on Yugoslavia for necessary repair of war damage to water supply installations. The Free Territory shall pay a reasonable price for the water thus supplied, which price should represent a proportionate share, based on the quantity of water consumed within the Free Terriof the Quieto and the Risano water supply systems. required by the Free Territory, Yugoslavia undertakes to examine the matter jointly with the authorities of the Free Territory and by agreement to take such measures as are reasonable to meet these requirements.

## B) Electricity supplies

- 1. Yugoslavia and Italy shall maintain the existing supply of electricity to the Free Territory of Trieste, furnishing to the Free Territory such quantities of electricity at such rates of output as the latter may require. The quantities furnished need not at first substantially exceed those which have been customarily supplied to the area comprised in the Free Territory, but Italy and Yugoslavia shall, on request of the Free Territory, furnish increasing amounts as the requirements of the Free Territory grow, provided that any increase of more than 20 % over the amount normally furnished to the Free Territory from the respective scurces shall be the subject of an agreement between the interested Governments.
- 2. The price to be charged by Yugoslavia or by Italy and to be paid by the Free Territory for the electricity furnished to it shall be no higher than the price charged in Yugoslavia or in Italy for the supply of similar quantities of hydro-electricity from the same sources in Yugoslav or Italian territory.
- 3. Yugoslavia, Italy and the Free Territory shall exchange information continuously concerning the flow and storage of water and the output of electricity in respect of stations supplying the former Italian compartimento of Venezia Giulia, so that each of the three parties will be in a position to determine its require-
- 4. Yugoslavia, Italy and the Free Territory shall maintain in good and substantial condition all of the electrical plants, transmission lines, substations and other installations which are required for the continued supply of electricity to the former Italian compartimento of Venezia Giulia.
- 5. Yugoslavia shall ensure that the existing and any future power installations on the Isonzo (Soca) are operated so as to provide that such supplies of water as Italy may from time to time request may be diverted from the Isonzo (Soca) for irrigation in the region from Gorizia southwestward to the Adriatic. Italy may not claim the right to the use of water from the Isonzo (Soca) in greater volume or under more favorable conditions than has been customary in the past.
- 6. Yugoslavia, Italy and the Free Territory shall, through joint negotiations, adopt a mutually agreeable convention in conformity with the foregoing provisions for the continuing operation of the electricity system which serves the former Italian compartimento of Venezia Giulia. A mixed commission with equal representation of the three Governments shall be established for supervising the execution of the obligations arising

7. Upon the expiration of a ten-year period from the coming into force of the present Treaty, Yugoslavia. Italy and the Free Territory shall re-examine the foregoing provisions in the light of conditions at that time in order to determine which, if any, of the foregoing obligations are no longer required, and shall make such alterations, deletions and additions as may be agreed upon by the parties concerned. Any disputes outlined in Article 87 of the present Treaty.

### C) Facilities for local frontier trade

Yugoslavia and the Free Territory of Trieste, and Italy and the Free Territory of Trieste, shall, within Treaty, undertake negotiations to provide arrangements which shall facilitate the movement across the frontiers between the Free Territory and the adjacent areas of Yugoslavia and Italy of foodstuffs and other categories of commodities which have customarily moved between those areas in local trade provided these commodities are grown, produced or manufactured in the respective territories. This movement may be facilitated by appropriate measures, including the exemption of such commodities, up to agreed quantities or values, from tariffs, customs charges, and export or import taxes of any kind when such commodities are moving in local trade.

ANNEX X

## Economic and financial provisions relating to the Free Territory of Trieste

1. The Free Territory of Trieste shall receive, without payment. Italian State and para-statal property within the Free Territory.

The following are considered as State or para-statal property for the purposes of this Annex: movable and immovable property of the Italian State, of local authorities and of public institutions and publicly owned companies and associations, as well as movable and immovable property formerly belonging to the Fascist Party or its auxiliary organizations.

- 2. All transfers effected after September 3, 1943, of Italian State and para-statal property as defined in paragraph 1 above shall be deemed null and void. This provision shall not, however, extend to lawful acts relating to current operations of State and para-statal agencies in so far as they concern the sale, within normal limits, of goods ordinarily produced by them or sold in the execution of normal commercial arrangements or in the normal course of governmental administrative activities.
- 3. Submarine cables owned by the Italian State or by Italian para-statal organizations shall fall within the provisions of paragraph 1 so far as concerns terminal facilities and the lengths of cables lying within territorial waters of the Free Territory.
- 4. Italy shall hand over to the Free Territory all relevant archives and documents of an administrative character or historical value concerning the Free Territory or relating to property transferred under paragraph 1 of this Annex. The Free Territory shall hand over to Yugoslavia all documents of the same character discharged.

relating to territory ceded to Yugoslavia under the present Treaty, and to Italy all documents of the same character which may be in the Free Territory and which relate to Italian territory.

Yugoslavia declares herself ready to hand over to the Free Territory all archives and documents of an administrative character concerning and required exclusively for the administration of the Free Territory, which which may arise as a result of this re-examination are of a kind which were usually held before Septemshall be submitted for settlement under the procedure ber 3, 1943, by the local authorities having jurisdiction over what now forms part of the Free Territory.

5. The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt, but shall assume the obligations of the Italian State towards holders who continue to reside in the Free Territory, or who, being one month of the coming into force of the present juridical persons, retain their siège social or principal place of business there, in so far as these obligations correspond to that portion of this debt which has been issued prior to June 10, 1940, and is attributable to public works and civil administrative services of benefit to the said Territory but not attributable directly or indirectly to military purposes.

> Full proof of the source of such holdings may be required from the holders.

> Italy and the Free Territory shall conclude arrangements to determine the portion of the Italian public debt referred to in this paragraph and the methods for giving effect to these provisions.

- 6. The future status of external obligations secured by charges upon the property or revenues of the Free Territory shall be governed by further agreements between the parties concerned.
- 7. Special arrangements shall be concluded between Italy and the Free Territory to govern the conditions under which the obligations of Italian public or private social insurance organizations towards the inhabitants of the Free Territory, and a proportionate part of the reserves accumulated by the said organizations, shall be transferred to similar organizations in the Free Territory.

Similar arrangements shall also be concluded between the Free Territory and Italy, and between the Free Territory and Yugoslavia, to govern the obligations of public and private social insurance organizations whose siège social is in the Free Territory, with regard to policy holders or subscribers residing respectively in Italy or in territory ceded to Yugoslavia under the present Treaty.

Similar arrangements shall also be concluded between the Free Territory and Yugoslavia to govern the obligations of public and private social insurance organizations whose siège social is in territory ceded to Yugoslavia under the present Treaty, with regard to policy holders or subscribers residing in the Free Territory.

8. Italy shall continue to be liable for the payment of civil or military pensions earned, as of the coming into force of the present Treaty, for service under the Italian State, municipal or other local government authorities, by persons who under the Treaty acquire the nationality of the Free Territory, including pension rights not yet matured. Arrangements shall be concluded between Italy and the Free Territory providing for the method by which this liability shall be

9. The property, rights and interests of Italian nationals who became domiciled in the Free Territory after June 10, 1940, and of persons who opt for Italian citizenship pursuant to the Statute of the Free Territory of Trieste shall, provided they have been lawfully acquired, be respected in the same measure as the property, rights and interests of nationals of the Fre Territory generally, for a period of three years from the coming into force of the Treaty.

The property, rights and interests within the Free Territory of other Italian nationals and also of Italian juridical persons, provided they have been lawfully acquired, shall be subject only to such legislation as may be enacted from time to time regarding the property of foreign nationals and juridical per-

sons generally.

10. Persons who opt for Italian nationality and move to Italy shall be permitted, after the settlement of any debts or taxes due from them in the Free Territory, to take with them their movable property and transfer their funds, provided such property and funds were lawfully acquired. No export or import duties shall be imposed in connection with the moving of such property. Further, they shall be permitted to sell their movable and immovable property under the same conditions as nationals of the Free Territory.

The removal of property to Italy will be effected under conditions which will not be in contradiction to the Constitution of the Free Territory and in a manner which will be agreed upon between Italy and the Free Territory. The conditions and the time periods of sales, shall be determined in the same manner.

11. The property, rights and interests of former Italian nationals, resident in the Free Territory, who become nationals of the Free Territory under the present Treaty, existing in Italy at the coming into force of the Treaty, shall be respected by Italy in the same measure as the property, rights and interests of Italian nationals generally, for a period of three years at the time or transfer, or to be re-established or restor, from the coming into force of the Treaty.

Such persons are authorized to effect the transfer and the liquidation of their property, rights and interests under the same conditions as are provided for

under paragraph 10 above.

12. Companies incorporated under Italian law and having siège social in the Free Territory, which wish to remove siège social to Italy or Yugoslavia, shall likewise be dealt with under the provisions of paragraph 10 above, provided that more than fifty per cent. of the capital of the company is owned by persons usually resident outside the Free Territory, or by pergons who move to Italy or Yugoslavia.

13. Debts owed by persons in Italy, or in territory ceded to Yugoslavia, to persons in the Free Territory, or by persons in the Free Territory to persons in Italy or in territory ceded to Yugoslavia, shall not be affected by the cession. Italy, Yugoslavia and the Free Territory undertake to facilitate the settlement of such obligations. As used in this paragraph, the term « persons » includes juridical persons.

14. The property in the Free Territory of any of the United Nations and its nationals, if not already freed from Italian measures of sequestration or control and returned to its owner, shall be returned in the condi-

tion in which it now exists.

15. Italy shall return property unlawfully removed after September 3, 1943, from the Free Territory to Italy. Paragraphs 2, 3, 4, 5 and 6 of Article 75 shall govern the application of this obligation except as regards property provided for elsewhere in this Annex,

The provisions of paragraphs 1, 2, 5 and 6 of Article 75 shall apply to the restitution by the Free Territory of property removed from the territory of any of

the United Nations during the war.

16. Italy shall return to the Free Territory in the shortest possible time any ships in Italian possession which were owned on September 3, 1943, by natural persons resident in the Free Territory who acquire the nationality of the Free Territory under the present Treaty, or by Italian juridical persons having and retaining siège social in the Free Territory, except any ships which have been the subject of a bona fide sales

17. Italy and the Free Territory, and Yugoslavia and the Free Territory, shall conclude agreements, provid ing for a just and equitable apportionment of the property of any existing local authority whose area is divided by any frontier settlement under the present Treaty and for a continuance to the inhabitants of necessary communal services not specifically covered in other parts of the Treaty.

Similar agreements shall be concluded for a just and equitable allocation of rolling stock and railway equipment and of dock and harbour craft and equipment, as well as for any other outstanding economic matters not covered by this Annex.

18. Citizens of the Free Territory shall, notwithstandthe transfer of the funds, including the proceeds of sales, shall be determined in the same manner. in ationality consequent thereon, continue to enjoy in Italy all the rights in industrial, literary and artistic property to which they were entitled under the legislation in force in Italy at the time of the transfer.

The Free Territory shall recognize and give effect to rights of industrial, literary and artistic property existing in the Free Territory under Italian laws in force ed in accordance with Annex XV, part A of the present Treaty. These rights shall remain in force in the Free Territory for the same period as that for which they would have remained in force under the laws of Italy.

19. Any dispute which may arise in giving effect to this Annex shall be dealt with in the same manner as provided in Article 83 of the present Treaty.

20. Paragraphs 1, 3 and 5 of Article 76; Article 77 paragraph 3 of Article 78; Article 81; Annex XV part A; Annex XVI and Annex XVII, part B, shall apply to the Free Territory in like manner as to Italy

ANNEX XI

Joint declaration by the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America and of France concerning Italian territorial possessions in Africa.

(See Article 23)

1. The Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the United States of America, and of France agree that they will, within one year from the coming into force of the Treaty of Peace with Italy bearing the date of February 10,

1947, jointly determine the final disposal of Italy's territorial possessions in Africa, to which, in accordance with Article 23 of the Treaty, Italy renounces all right and title.

2. The final disposal of the territories concerned and the appropriate adjustment of their boundaries shall be made by the Four Powers in the light of the wishes and welfare of the inhabitants and the interests of peace and security, taking into consideration the views of other interested Governments.

3. If with respect to any of these territories the Four Powers are unable to agree upon their disposal within one year from the coming into force of the Treaty of Peace with Italy, the matter shall be referred to the General Assembly of the United Nations for a recommendation, and the Four Powers agree to accept the recommendation and to take appropriate measures for giving effect to it.

4. The Deputies of the Foreign Ministers shall continue the consideration of the question of the disposal of the former Italian Colonies with a view to submitting to the Council of Foreign Ministers their recommendations on this matter. They shall also send out commissions of investigation to any of the former Italian Colonies in order to supply the Deputies with the necessary data on this question and to ascertain the views of the local population.

ANNEX XII

#### (See Article 56)

The names in this Annex are those which were used in the Italian Navy on June 1, 1946.

## A) List of naval vessels to be retained by Italy MAJOR WAR VESSELS

Battleships:

Andrea Doria - Caio Duilio.

Cruisers:

Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi - Giuseppe Garibaldi - Raimondo Montecuccoli - Luigi Cadorna,

Destroyers:

Carabiniere - Granatiere - Grecale - Nicoloso da Recco.

Torpedo Boats:

Giuseppe Cesare Abba - Aretusa - Calliope - Giacinto Carini - Cassiopea - Clio - Nicola Fabrizi - Ernesto Giovannini - Libra - Monzambano - Antonio Mosto -Orione - Orsa - Rosalino Pilo - Sagittario - Sirio.

Corvettes:

Ape - Baionetta - Chimera - Cormorano - Danaide - Driade - Fenice - Flora - Folaga - Gabbiano - Gru - Ibis - Minerva - Pellicano - Pomona - Scimitarra - Sfinge - Sibilla - Urania.

Together with one corvette to be salvaged, completed or constructed.

#### MINOR WAR VESSELS

Minesweepers:

R. D. Nos. 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, together with 16 YMS type acquired from the United States of America.

Vedettes:

VAS Nos. 201, 204, 211, 218, 222, 224, 238, 235.

AUXILIARY NAVAL VESSELS

Fleet Tankers:

Nettuno - Lete.

Water Carriers:

Arno - Frigido - Mincio - Ofanto - Oristano - Pescara - Po - Sesia - Simeto - Stura - Tronto - Vipacco.

Tugs (large):

Abbazia - Asinara - Atlante - Capraia - Chioggia - Emilio - Gagliardo - Gorgona - Licosa - Lilibeo - Linosa - Mestre - Piombino - Porto Empedocle - Porto Fossone - Porto Pisano - Porto Rose - Porto Recanati - San Pietro - San Vito - Ventimiglia.

Tugs (small):

Argentario - Astico - Cordevole - Generale Pozzi - Irene - Passero - Porto Rosso - Porto Vecchio - San Bartolomeo - San Benedetto - Tagliamento - N 1 - N 4 - N 5 - N 9 - N 22 - N 26 - N 27 - N 32 - N 47 - N 52 - N 53 - N 78 - N 96 - N 104 - RLN 1 - RLN 3 - RLN 9 - RLN 10.

Training Ship:

Amerigo Vespucci.

Transports:

Amalia Messina - Montegrappa - Tarantola.

Supply Ship:

Giuseppe Miraglia.

Repair Ship:

Antonio Pacinotti (after conversion from S/M Depot Ship).

Surveying Ships:

Azio (after conversion from minelayer) - Cherso. Lighthouse-Service Vessel:

Buffoluto.

Cable Ship:

Rampino.

B) List of naval vessels to be placed at the disposal of the Governments of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France.

MAJOR WAR VESSELS

Battleships:

Giulio Cesare - Italia - Vittorio Veneto

Cruisers:

Emanuele Filiberto Duca d'Aosta - Pompeo Magno -Attilio Regolo - Eugenio di Savoia - Scipione Africano.

Sloop:

Eritrea.

Destroyers:

Artigliere - Fuciliere - Legionario - Mitragliere Alfredo Oriani - Augusto Riboty - Velite.

Torpedo Boats:

Aliseo - Animoso - Ardimentoso - Ariete - Fortunale - Indomito.

, Submarines:

Alagi - Atropo - Dandolo - Giada - Marea - Nichelio - Platino - Vortice.

#### MINOR WAR VESSELS

M.T.Bs.:

MS Nos. 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75.

MAS Nos. 433, 434, 510, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562.

ME Nos. 38, 40, 41.

Minesweepers:

RD Nos. 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.

Gunboat:

Illyria.

Wedcttes:

VAS Nos. 237, 240, 241, 245, 246, 248.

Landing Craft:

MZ Nos. 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.

#### AUXILIARY NAVAL VESSELS

Tankers:

Prometeo · Stige · Tarvisio · Urano.

Water Carriers:

Anapo - Aterno - Basento - Bisagno - Dalmazia - Idria - Isarco - Istria - Liri - Metauro - Polcevera - Sprugola - Timavo - Tirso.

Tugs (Large):

Arsachena - Basiluzzo - Capo d'Istria - Carbonara - Cefalu - Ercole - Gaeta - Lampedusa - Lipari - Liscanera - Marechiaro - Mesco - Molara - Nereo - Porto Adriano - Porto Conte - Porto Quieto - Porto Torres - Porto Tricase - Procida - Promontore - Rapallo - Salvore - San Angelo - San Antioco - San Remo - Talamone - Taormina - Teulada - Tifeo - Vado - Vigoroso.

Tugs (Small):

Generale Valfre - Licata - Noli - Volosca - N 2 - N 3 - N 23 - N 24 - N 28 - N 35 - N 36 - N 37 - N 80 - N 94.

Depot Ship:

Anteo.

Training Ship:

Cristoforo Colombo.

'Auxiliary Minelayer:

Fasana.

Transports:

Giuseppe Messina - Montecucco - Panigaglia.

ANNEX XIII

#### Definitions

A) NAVAL
(See Article 59)

#### Standard displacement

The standard displacement of a surface vessel is the displacement of the vessel, complete, fully manned, engined and equipped ready for sea, including all armament and ammunition, equipment, outfit, provisions

and fresh water for crew, miscellaneous stores and implements of every description that are intended to be carried in war, but without fuel or reserve feed water on board.

The standard displacement is expressed in tons of 2,240 lbs. (1,016 Kgs).

#### War vessel

A war vessel, whatever its displacement, is:

- 1. A wessel specifically built or adapted as a fighting unit for naval, amphibious or naval air warfare; or
- 2. A vessel which has one of the following characteristics:
- (a) mounts a gun with a calibre exceeding 4.7 inches (120 mm.);
- (b) mounts more than four guns with a calibre exceeding 3 inches (76 mm.);
- (c) is designed or fitted to launch torpedoes or to lay mines;
- (d) is designed or fitted to launch self-propelled or guided missiles;
- (e) is designed for protection by armour plating exceeding 1 inch (25 mm.) in thickness;
- (f) is designed or adapted primarily for operating aircraft at sea;
- (g) mounts more than two aircraft launching apparatus;
- (h) is designed for a speed greater than twenty knots if fitted with a gun of calibre exceeding 3 inches (76 mm.).

A war vessel belonging to sub-category 1 is no longer to be considered as such after twentieth year since completion if all weapons are removed.

#### Battleship

A battleship is a war vessel, other than an aircraft carrier, the standard displacement of which exceeds 10.000 tons or which carries a gun with a calibre exceeding 8 inches (203 mm.).

#### Aircraft carrier

An aircraft carrier is a war vessel, whatever her displacement, designed or adapted primarily for the purpose of carrying and operating aircraft.

## Submarine

A submarine is a vessel designed to operate below the surface of the sea.

#### Specialised types of assault craft

- 1. All types of craft specially designed or adapted for amphibious operations.
- 2. All types of small craft specially designed or adapted to carry an explosive or incendiary charge for attacks on ships or harbours.

#### Motor torpedo boat

gined and equipped ready for sea, including all armament and ammunition, equipment, outfit, provisions of a speed of over 25 knots and of operating torpedoes.

## B) MILITARY, MILITARY AIR AND NAVAL TRAINING (See Articles 60, 63 and 65)

1. Military training is defined as: the study of and practice in the use of war material specially designed or adapted for army purposes, and training devices relative thereto; the study and carrying out of all drill or movements which teach or practice evolutions performed by fighting forces in battle; and the organised study of tactics strategy and staff work.

study of tactics, strategy and staff work.

2. Military air training is defined as: the study of and practice in the use of war material specially designed or adapted for air force purposes, and training devices relative thereto; the study and practice of all specialised evolutions, including formation flying, performed by aircraft in the accomplishment of an air force mission; and the organised study of air tactics, strategy and staff work.

3. Naval training is defined as: the study, administration or practice in the use of warships or naval establishments as well as the study or employment of all apparatus and training devices relative thereto, which are used in the prosecution of naval warfare, except for those which are also normally used for civilian purposes; also the teaching, practice or organised study of naval tactics, strategy and staff work including the execution of all operations and manoeuvres not required in the peaceful employment of ships.

## C) DEFINITION AND LIST OF WAR MATERIAL (See Article 67)

The term « war material » as used in the present Treaty shall include all arms, ammunition and implements specially designed or adapted for use in war as listed below.

The Allied and Associated Powers reserve the right to amend the list periodically by modification or addition in the light of subsequent scientific development.

#### Category I.

1. Military rifles, carbines, revolvers and pistols; barrels for these weapons and other spare parts not readily adaptable for civilian use.

2. Machine guns, military automatic or autoloading rifles, and machine pistols; barrels for these weapons and other spare parts not readily adaptable for civ-

ilian use; machine gun mounts.

3. Guns, howitzers, mortars, cannon special to aircraft, breechless or recoil-less guns and flamethrowers; barrels and other spare parts not readily adaptable for civilian use; carriages and mountings for the foregoing.

4. Rocket projectors; launching and control mechanisms for selfpropelling and guided missiles; mountings

for same

- 5. Self-propelling and guided missiles, projectiles, rockets, fixed ammunition and cartridges, filled or unfilled, for the arms listed in subparagraphs 1-4 above and fuses, tubes or contrivances to explode or operate them. Fuses required for civilian use are not included.
- 6. Grenades, bombs, torpedoes, mines, depth charges and incendiary materials or charges, filled or unfilled; all means for exploding or operating them. Fuses required for civilian use are not included.
  - 7. Bayonets.

## Category II.

1. Armoured fighting vehicles; armoured trains, not technically convertible to civilian use.

2. Mechanical and self-propelled carriages for any of the weapons listed in Category I; special type military chassis or bodies other than those enumerated in sub-paragraph 1 above.

3. Armour plate, greater than three inches in thick-

ness, used for protective purposes in warfare.

## Category III.

- 1. Aiming and computing devices, including predictors and plotting apparatus, for fire control; direction of fire instruments; gun sights; bomb, sights; fuse setters; equipment for the calibration of guns and fire control instruments.
  - 2. Assault bridging, assault boats and storm boats.
  - 3. Deceptive warfare, dazzle and decoy devices.
- 4. Personal war equipment of a specialised nature not readily adaptable to civilian use.

## Category IV.

- 1. Warships of all kinds, including converted vessels and craft designed or intended for their attendance or support, which cannot be technically reconverted to civilian use, as well as weapons, armour, ammunition, aircraft and all other equipment, material, machines and installations not used in peace time on ships other than warships.
- 2. Landing craft and amphibious vehicles or equipment of any kind; assault boats or devices of any type as well as catapults or other apparatus for launching or throwing aircraft, rockets, propelled weapons or any other missile, instrument or device whether manned or unmanned, guided or uncontrolled.
- 3. Submersible or semi-submersible ships, craft, weapons, devices, or apparatus of any kind, including specially designed harbour defence booms, except as required by salvage, rescue or other civilian uses, as well as all equipment, accessories, spare part, experimental or training aids, instruments or installations as may be specially designed for the construction, testing, maintenance or housing of the same.

## Category V.

- 1. Aircraft, assembled or unassembled, both heavier and lighter than air, which are designed or adapted for aerial combat by the use of machine guns, rocket projectors or artillery, or for the carrying and dropping of bombs, or wich are equipped with, or which by reason of their design or construction are prepared for, any of the appliances referred to in subparagraph 2 below.
- 2. Aerial gun mounts and frames, bomb racks, torpedo carries and bomb release or torpedo release mechanisms; gun turrets and blisters.
- 3. Equipment specially designed for and used solely by airborne troops.
- 4. Catapults or launching apparatus for ship-borne, land- or sea-based aircraft apparatus for launching aircraft weapons.
  - 5. Barrage balloons.

## Category VI.

Asphyxiating, lethal, toxic or incapacitating substances intended for war purposes, or manufactured in excess of civilian requirements.

## Category VII.

Propellants, explosives, pyrotechnics or liquefied gases destined for the propulsion, explosion, charging or filling of, or for use in connection with, the war material in the present categories, not capable of civilian use or manufactured in excess of civilian requirements.

## Category VIII.

Factory and tool equipment specially designed for the production and maintenance of the material enumerated above and not technically convertible to civilian use.

## D) DEFINITION OF THE TERMS « DEMILITARISATION » AND « DEMILITARISED »

(See Articles 11, 14, 49 and Article 3 of Annex VI)

For the purpose of the present Treaty the terms and demilitarisation and and admilitarised shall be deemed to prohibit, in the territory and territorial waters concerned, all naval, military and military air installations, fortifications and their armaments; artificial military, naval and air obstacles; the basing or the permanent or temporary stationing of military, naval and military air units; military training in any form; and the production of war material. This does not prohibit internal security personnel restricted in number to meeting tasks of an internal character and equipped with weapons which can be carried and operrated by one person, and the necessary military training of such personnel.

ANNEX XIV

## Economic and financial provisions relating to ceded territories

1. The Successor State shall receive, without payment, Italian State and para-statal property within territory ceded to it under the present Treaty, as well as all relevant archives and documents of an administrative character or historical value concerning the territory in question, or relating to property transferred under this paragraph.

The following are considered as State or para-statal property for the purposes of this Annex: movable and immovable property of the Italian State, of local authorities and of public institutions and publicly owned companies and associations, as well as movable and immovable property formerly belonging to the

Fascist Party or its auxiliary organizations.

2. All transfers effected after September 3, 1943, of Italian State and para-statal property as defined in paragraph 1 above shall be deemed null and void. This provision shall not, however, extend to lawful acts relating to current operations of State and para-statal agencies in so far as they concern the sale, within normal limits, of goods ordinarily produced or sold by them in the execution of normal commercial arrangements or in the normal course of governmental administrative activities.

- 3. Italian submarine cables connecting points in ceded territory, or connecting a point in ceded territory with a point in other territory of the Successor State, shall be deemed to be Italian property in the ceded territory, despite the fact that lengths of these cables may lie outside territorial waters. Italian submarine cables connecting a point in ceded territory with a point outside the jurisdiction of the Successor State shall be deemed to be Italian property in ceded territory so far as concerns the terminal facilities and the lengths of cables lying within territorial waters of the ceded territory.
- 4. The Italian Government shall transfer to the Successor State all objects of artistic, historical or archaeological value belonging to the cultural heritage of the ceded territory, which, while that territory was under Italian control, were removed therefrom without payment and are held by the Italian Government or by Italian pubblic institutions.
- 5. The Successor State shall make arrangements for the conversion into its own currency of Italian currency held within the ceded territory by persons continuing to reside in the said territory or by juridical persons continuing to carry on business there. Full proof of the source of the funds to be converted may be required from their holders.
- 6. The Government of the Successor State shall be exempt from the payment of the Italian public debt, but will assume the obligations of the Italian State towards holders who continue to reside in the ceded territory, or who, being juridical persons, retain their siège social or principal place of business there, in so far as these obligations correspond to that portion of this debt which has been issued prior to June 10, 1940, and is attributable to public works and civil admnistrative services of benefit to the said territory but not attributable directly or indirectly to military purposes.

Full proof of the source of such holdings may be required from the holders.

The Successor State and Italy shall conclude arrangements to determine the portion of the Italian public debt referred to in this paragraph and the methods for giving effect to these provisions.

7. Special arrangements shall be concluded between the Successor State and Italy to govern the conditions under which the obligations of Italian public or private social insurance organizations towards the inhabitants of the ceded territory, and a proportionate part of the reserves accumulated by the said organizations, shall be transferred to similar organizations in the Successor State.

Similar arrangements shall also be concluded between the Successor State and Italy to govern the obligations of public and private social insurance organizations whose siège social is in the ceded territory, with regard to policy holders or subscribers residing in Italy.

8. Italy shall continue to be liable for the payment of civil or military pensions earned, as of the coming into force of the present Treaty, for service under the Italian State, municipal or other local government authorities, by persons who under the Treaty acquire the nationality of the Successor State, including pension rights not yet matured. Arrangements shall be

concluded between the Successor State and Italy providing for the method by which this liability shall be discharged.

9. The property, rights and interests of Italian nationals permanently resident in the ceded territories at the coming into force of the present Treaty shall, provided they have been lawfully acquired, be respected on a basis of equality with the rights of nationals of the Successor State.

The property, rights and interests within the ceded territories of other Italian nationals and also of Italian juridical persons, provided they have been lawfully acquired, shall be subject only to such legislation as may be enacted from time to time regarding the property of foreign nationals and juridical persons generally.

Such property, rights and interests shall not be subject to retention or liquidation under the provisions of Article 79 of the present Treaty, but shall be restored to their owners freed from any measures of this kind and from any other measure of transfer, compulsory administration or sequestration taken between September 3, 1943, and the coming into force of the present Treaty.

10. Persons who opt for Italian nationality and move to Italy shall be permitted, after the settlement of any debts or taxes due from them in ceded territory, to take with them their movable property and transfer their funds, provided such property and funds were lawfully acquired. No export or import duties will be imposed in connection with the moving of such property. Further, they shall be permitted to sell their movable and immovable property under the same conditions as nationals of the Successor State.

The removal of property to Italy will be effected under conditions and within the limits agreed upon between the Successor State and Italy. The conditions and the time periods of the transfer of the funds, including the proceeds of sales, shall likewise be agreed.

11. The property, rights and interests of former Italian nationals, resident in the ceded territories, who become nationals of another State under the present Treaty, existing in Italy at the coming into force of the Treaty, shall be respected by Italy in the same measure as the property, rights and interests of United Nations nationals generally.

Such persons are authorized to effect the transfer and the liquidation of their property, rights and interests under the same conditions as may be established under paragraph 10 above.

- 12. Companies incorporated under Italian law and having siège social in the ceded territory, which wish to remove siege social to Italy, shall likewise be dealt with under the provisions of paragraph 10 above, provided that more than fifty per cent. of the capital of the company is owned by persons usually resident outside the ceded territory, or by persons who opt for Italian nationality under the present Treaty and who move to Italy, and provided also that the greater part of the activity of the company is carried on outside the ceded territory.
- 13. Debts owed by persons in Italy to persons in the ceded territory or by persons in the ceded territory to persons in Italy shall not be affected by the cession. fore the outbreak of the war with Italy or during the

the settlement of such obligations. As used in this paragraph, the term «persons» includes juridical persons.

- 14. The property in ceded territory of any of the United Nations and its nationals, if not already freed from Italian measures of sequestration or control and returned to its owner, shall be returned in the condition in which it now exists.
- 15. The Italian Government recognizes that the Brioni Agreement of August 10, 1942, is null and void. It undertakes to participate with the other signatories of the Rome Agreement of May 29, 1923, in any negotiations having the purpose of introducing into its provisions the modifications necessary to ensure the equitable settlement of the annuities which it provides.

16. Italy shall return property unlawfully removed after September 3, 1943, from ceded territory to Italy. Paragraphs 2, 3, 4, 5 and 6 of Article 75 shall govern the application of this obligation except as regards property provided for elsewhere in this Annex.

17. Italy shall return to the Successor State in the shortest possible time any ships in Italian possession which were owned on September 3, 1943, by natural persons resident in ceded territory who acquire the nationality of the Successor State under the present Treaty, or by Italian juridical persons having and retaining siège social in ceded territory, except any ships which have been the subject of a bona fide sale.

18. Italy and the Successor States shall conclude agreements providing for a just and equitable apportionment of the property of any existing local authority whose area is divided by any frontier settlement under the present Treaty, and for a continuance to the inhabitants of necessary communal services not

specifically covered in other parts of the Treaty.
Similar agreements shall be concluded for a just and equitable allocation of rolling stock and railway equipment and of dock and harbour craft and equipment, as well as for any other outstanding economic matters not covered by this Annex.

19. The provisions of this Annex shall not apply to the former Italian Colonies. The economic and financial provisions to be applied therein will form part of the arrangements for the final disposal of these territories pursuant to Article 23 of the present Treaty.

ANNEX XV

## Special Provisions Relating to Certain Kinds of Property

- A) INDUSTRIAL, LITERARY AND ARTISTIC PROPERTY
- 1. (a) A period of one year from the coming into force of the present Treaty shall be accorded to the Allied and Associated Powers and their nationals without extension fees or other penalty of any sort in order to enable them to accomplish all necessary acts for the obtaining or preserving in Italy of rights in industrial, literary and artistic property which were not capable of accomplishment owing to the existence of a state of war.
- (b) Allied and Associated Powers or their nationals who had duly applied in the territory of any Allied or Associated Power for a patent or registration of a utility model not earlier than twelve months be-Italy and the Successor State undertake to facilitate war, or for the registration of an industrial design

or model or trade mark not earlier than six months before the outbreak of the war with Italy or during the war, shall be entitled within twelve months after the coming into force of the present Treaty to apply for corresponding rights in Italy, with a right of priority based upon the previous filing of the application in the territory of that Allied or Associated Power.

- (c) Each of the Allied and Associated Powers and its nationals shall be accorded a period of one year from the coming into force of the present Treaty during which they may institute proceedings in Italy against those natural or juridical persons who are alleged illegally to have infringed their rights in industrial, literary or artistic property between the date of the outbreak of the war and the coming into force of the present Treaty.
- 2. A period from the outbreak of the war until a date eighteen months after the coming into force of the present Treaty shall be excluded in determining the time within which a patent must be worked or a design or trade mark used.
- 3. The period from the outbreak of the war until the coming into force of the present Treaty shall be excluded from the normal term of rights in industrial, literary and artistic property which were in force in Italy at the outbreak of the war or which are recognised or established under part A of this Annex, and belong to any of the Allied and Associated Powers or their nationals. Consequently, the normal duration of such rights shall be deemed to be automatically extended in Italy for a further term corresponding to the period so excluded.
- 4. The foregoing provisions concerning the rights in Italy of the Allied and Associated Powers and their nationals shall apply equally to the rights in the territories of the Allied and Associated Powers of Italy and its nationals. Nothing, however, in these provisions shall entitle Italy or its nationals to more favourable treatment in the territory of any of the Allied and Associated Powers than is accorded by such Power in like cases to other United Nations or their nationals, nor shall Italy be required thereby to accord to any of the Allied and Associated Powers or its nationals more favourable treatment than Italy or its nationals receive in the territory of such Power in regard to the matters dealt with in the foregoing provisions.
- 5. Third parties in the territories of any of the Allied and Associated Powers or Italy who, before the coming into force of the present Treaty, had bona fide acquired industrial, literary or artistic property rights conflicting with rights restored under part A of this Annex or with rights obtained with the priority provided thereunder, or had bona fide manufactured. published, reproduced, used or sold the subject matter of such rights, shall be permitted, without any liability for infringement, to continue to exercise such rights and to continue or to resume such manufacture, publication, reproduction, use or sale which had been bona fide acquired or commenced. In Italy, such permission shall take the form of a non-exclusive license granted on terms and conditions to be mutually agreed by the parties thereto or, in default of agreement, to be fixed by the Conciliation Commission return.

established under Article 83 of the present Treaty. In the territories of each of the Allied and Associated Powers, however, bona fide third parties shall receive such protection as is accorded under similar circumstances to bona fide third parties whose rights are in conflict with those of the nationals of other Allied and Associated Powers.

- 6. Nothing in part A of this Annex shall be construed to entitle Italy or its nationals to any patent or utility model rights in the territory of any of the Allied and Associated Powers with respect to inventions, relating to any article listed by name in the definition of war material contained in Annex XIII of the present Treaty, made, or upon which applications were filed, by Italy, or any of its nationals, in Italy or in the territory of any other of the Axis Powers, or in any territory occupied by the Axis forces, during the time when such territory was under the control of the forces or authorities of the Axis Powers.
- 7. Italy shall likewise extend the benefits of the foregoing provisions of this Annex to United Nations, other than Allied or Associated Powers, whose diplomatic relations with Italy have been broken off during the war and which undertake to extend to Italy the benefits accorded to Italy under the said provisions.
- 8. Nothing in part A of this Annex shall be understood to conflict with Articles 78, 79 and 81 of the present Treaty.

#### B) INSURANCE

1. No obstacles, other than any applicable to insurers generally, shall be placed in the way of the resumption by insurers who are United Nations nationals of their former portfolios of business.

2. Should an insurer, who is a national of any of the United Nations, wish to resume his professional activities in Italy, and should the value of the guarantee deposits or reservers required to be held as a condition of carrying on business in Italy be found to have decreased as a result of the loss or depreciation of the securities which constituted such deposits or reserves, the Italian Government undertakes to accept, for a period of eighteen months, such securities as still remain as fulfilling any legal requirements in respect of deposits and reserves.

ANNEX XVI

## Contracts, prescription and negotiable instruments

## A) CONTRACTS

1. Any contract which required for its execution intercourse between any of the parties thereto having become enemies as defined in part D of this Annex, shall, subject to the exceptions set out in paragraphs 2 and 3 below, be deemed to have been dissolved as from the time when any of the parties thereto became enemies. Such dissolution, however, is without prejudice to the provisions of Article 81 of the present Treaty, nor shall it relieve any party to the contract from the obligation to repay amounts received as advance or as payments on account and in respect of which such party has not rendered performance in return.

- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, there shall be excepted from dissolution and, without prejudice to the rights contained in Article 79 of the present Treaty, there shall remain in force such formality during the war. parts of any contract as are severable and did not require for their execution intercourse between any of the parties thereto, having become enemies as defined in part D of this Annex. Where the provisions of any contract are not so severable, the contract shall be deemed to have been dissolved in its entirety. The foregoing shall be subject to the application of domestic laws, orders or regulations made by any of the Allied and Associated Powers having jurisdiction over the contract or over any of the parties thereto and shall be subject to terms of the contract.
- 3. Nothing in part A of this Annex shall be deemed to invalidate transactions lawfully carried out in accordance with a contract between enemies if they have been carried out with the authorization of the Government of one of the Allied and Associated Powers.
- 4. Notwithstanding the foregoing provisions, contracts of insurance and re-insurance shall be subject to separate agreements between the Government of the Allied or Associated Power concerned and the Government of Italy.

#### B) Periods of prescription

- 1. All periods of prescription or limitation of right of action or of the right to take conservatory measures in respect of relations affecting persons or property, involving United Nations nationals and Italian nationals who, by reason of the state of war, were unable to take judicial action or to comply with the formalities necessary to safeguard their rights, irrespective of whether these periods commenced before or after the outbreak of war, shall be regarded as having been suspended, for the duration of the war, in Italian territory on the one hand, and on the other hand in the territory of those United Nations which grant to Italy, on a reciprocal basis, the benefit of the provisions of this paragraph. These periods shall begin to run again on the coming into force of the present Treaty. The provisions of this paragraph shall be applicable in regard to the periods fixed for the presentation of interest or dividend coupons or for the presentation for payment of securities drawn for repayment or repayable on any other ground.
- 2. Where, on account of failure to perform any act or to comply with any formality during the war, measures of execution have been taken in Italian territory to the prejudice of a national of one of the United Nations, the Italian Government shall restore the rights which have been detrimentally affected. If such restoration is impossible or would be inequitable, the Italian Government shall provide that the United Nations national shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances.

## C) NEGOTIABLE INSTRUMENTS

- ment, or to give notice of non-acceptance or nonpayment to drawers or endorsers, or to protest the instrument, nor by reason of failure to complete any
- 2. Where the period within which a negotiable instrument should have been presented for acceptance or for payment, or within which notice of non-acceptance or non-payment should have been given to the drawer or endorser, or within which the instrument should have been protested, has elapsed during the war, and the party who should have presented or protested the instrument or have given notice of nonacceptance or non-payment has failed to do so during the war, a period of not less than three months from the coming into force of the present Treaty shall be allowed within which presentation, notice of nonacceptance or non-payment, or protest may be made.
- 3. If a person has, either before or during the war, incurred obligations under a negotiable instrument in consequence of an undertaking given to him by a person who has subsequently become an enemy, the latter shall remain liable to indemnify the former in respect of these obligations, notwithstanding the outbreak of war.

#### D) SPECIAL PROVISIONS

- 1. For the purposes of this Annex, natural or juridical persons shall be regarded as enemies from the date when trading between them shall have become unlawful under laws, orders or regulation to which such persons or the contracts were subject.
- 2. Having regard to the legal system of the United States of America, the provisions of this Annex shall not apply as between the United States of America and Italy.

ANNEX XVII

## Prize Courts and Judgments

#### A) Prize courts

Each of the Allied and Associated Powers reserves the right to examine, according to a procedure to be established by it, all decisions and orders of the Italian Prize Courts in cases involging ownership rights of its nationals, and to recommend to the Italian Government that revision shall be undertaken of such of those decisions or orders as may not be in conformity with international law.

The Italian Government undertakes to supply copies of all documents comprising the records of these cases, including the decisions taken and orders issued, and to accept all recommendations made as a result of the examination of the said cases, and to give effect to such recommendations.

#### B) JUDGMENTS

The Italian Government shall take the necessary measures to enable nationals of any of the United Nations at any time within one year from the coming into force of the present Treaty to submit to the 1. As between enemies, no negotiable instrument appropriate Italian authorities for review any judgmade before the war shall be deemed to have become ment given by an Italian court between June 10, 1940, invalid by reason only of failure within the required and the coming into force of the present Treaty in time to present the instrument for acceptance or pay lany proceeding in which the United Nations national

was unable to make adequate presentation of his case either as plaintiff or defendant. The Italian Government shall provide that, where the United Nations national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored in the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances. The term « United Nations nationals » includes corporations or associations organised or constituted under the laws of any of the United Nations.

In faith whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed their

Done in the city of Paris in the French, English, Russian and Italian languages this tenth day of February, One Thousand Nine Hundred Forty-Seven.

For the Union of Soviet Socialist Republics

MOLOTOV

**BOGOLOMOV** 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

BEVIN

DUFF COOPER

For the United States of America

BYRNES

CAFFERY

For China

TSIEN TAI

For France

BIDAULT

BILLOUX

MOUTET

For Australia

BEASLEY

For Belgium

SPAAK.

GUILLAUME

For the Byellorussian Soviet Socialist Republic KISSELEV

For Brazil

CASTELLO BRANCO CLARK

For Canada

VANIER

For Czechoslovakia

MASARYK

CLEMENTIS

For Ethiopia

EPHREM TWELDE MEHDEN

TESFAJE TEGUEGNE

ATO ZAOUDE GEBRE HIOT

For Greece

MELAS

RAPHAEL

For India

NUNGANADHAN

For the Netherlands

VAN STARKENBORGH

For New Zealand

JORDAN.

For Poland

MODZELEWSKI

For the Ukrainian Soviet Socialist Republic

For the Union of South Africa

PARMINTER

For the People's Federal Republic of Yugoslavia

SIMITCH

TCHOLAKOVITCH

GREGORITCH

For Italy

MELI LUPI DI SORAGNA

## TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il | 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medegli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate « Le Potenze Alleate ed Associate » da una parte

e l'Italia dall'altra parte

Premesso che l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio Nazioni Unite;

simo anno; e

Premesso che dopo l'armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le quistioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predetta hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

#### PARTE I

#### Clausole territoriali

SEZIONE I - Frontiere

#### Art. 1.

I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli Articoli 2, 3, 4, 11 e 22, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

#### Art. 2.

Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

## 1. Passo del Piccolo San Bernardo

Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'Ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.

#### 2. Ripiano del Moncenisio

Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.

### 3. Monte Tabor — Chaberton

- (a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
- (b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.

# 4. Valli Superiori della Tinea, della Yesubic e della Roja

Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiorno passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sudovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.

5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.

#### Art. 3.

Le frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:

(i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell'Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1º gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le provincie italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;

(ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Mernico nella Valle dell'Iudrio;

(iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione fra le provincie italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sudovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ed est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;

(iv) la linea quindi continua verso sud est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest'ultima strada a circa 100 metri ad est' della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;

(v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;

(vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d'Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;

(vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud ovest, lasciando alla Jugoslavia la città di San Pietro ed all'Italia l'Ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia. S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunga un punto situato approssimativamente alla quota 49;

(viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ed est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;

(ix) partendo da un punto a circa 1 chilometro ed est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le provincie di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nordest del villagio di San Giovanni ed a circa mezzo chilemetro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si rife-

risce, fa parte dell'Allegato I.

I confini fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:

- (i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le provincie di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nordovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
- (ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba, alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord-ovest dalla città di Duino;
- (iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d'Italia e da quella del Territorio Libero di

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.

#### Art. 5.

- 1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli Articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sara stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi
- 2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.
- 3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'Articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.
- 4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.
- 5. Al fine di determinare sul posto le esatte fron-

avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

Sezione II — Francia (Clausole speciali)

#### Art. 6.

L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'Articolo 2.

#### Art. 7.

Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

#### Art. 8.

- 1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.
- 2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale, collegamento, in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.
- 3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

## Art. 9.

#### 1. Ripiano del Moncenisio

Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaferale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.

## 2. Territorio di Tenda-Briga

Affinchè l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo tiere fissate dagli Articoli 3, 4 e 22, i Commissari bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all'Allegato III.

## SEZIONE III — Austria (Clausole speciali)

#### Art. 10.

- 1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
- 2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo fra i Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

#### SEZIONE IV

Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (Clausole speciali)

#### Art. 11.

- 1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini dalla Jugoslavia, come sono definiti dagli Articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
  - (a) La zona delimitata:
    - al nord dal parallelo 42° 50' N;
    - al sud dal parallelo 42° 42′ N;
    - all'est dal meridiano 17° 10' E;
    - all'ovest dal meridiano 16° 25' E;
  - (b) La zona delimitata:
    - al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45° 15′ N — 13° 24′ E.
    - al sud dal parallelo 44° 23′ N;
    - all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
      - 1) 45° 15′ N 13° 24′ E
      - 2) 44° 51′ N 13° 37′ E
      - 3) 44° 23′ N 14° 18′ 30″ E
    - ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.

L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.

I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

## Art. 12.

1. L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924, L'Italia restituirà pure

tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.

- 2. L'Italia consegnera alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'Articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
- 3. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

## 'Art. 13.

L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V.

SEZIONE V — Grecia (Clausole speciali)

#### Art. 14.

- 1. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia), Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.
- 2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
- 3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

### PARTE II

#### Clausole politiche

Sezione I - Clausole generali

#### Art. 15.

L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

#### Art. 16.

il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 terà alcun cittadino italiano, compresi gli apparte- ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà pure nenti a<u>lle</u> forze armate, per solo fatto di avere, durante

il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.

### Art. 17.

L'Italia, la quale, in conformità dell'Articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

#### Art. 18.

L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.

> SEZIONE II — Nazionalità Diritti civili e politici

#### 'Art. 19.

- 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
- 2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è 'trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata le-gislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perchè tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da "parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
- 3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
- 4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamenstesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà Allegati VI e VII.

fondamentali, ivi compresè la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione,

#### Art. 20.

- 1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.
- 2. In siffatti casi il Governo jugoslavo comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica, gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.
- 3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.

4. Ai fini del presente Articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell'Articolo 19, paragrafo 2.

5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente Articolo.

## Sezione III — Territorio libero di Trieste

## Art. 21.

- 1. E' costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell'area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli Articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- 2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato.
- 3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà governato secondo le disposizioni dello Statuto Permatali, a tutte le persone che si trovano nel territorio nente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli

- 4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'Articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.
- 5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all'Allegato IX.

#### Art. 22.

La frontiera fra la Jugoslavia ed il Territorio Libero fli Trieste sarà fissata come segue:

(i) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le provincie di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nordest del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.

(ii) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospo e Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.

(iii) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Oucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.

(iv) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, passando attraverso Porto del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

## SEZIONE IV — Colonie italiane

#### 'Art. 23.

- 1. L'Italia rinuncia a ogni diritto è titolò sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Liuia, l'Eritrea e la Somalia italiana.
- 2. I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finchè non sarà decisa la loro sorte definitiva.
- 3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraig 1947, il cui testo è riprodotto nell'Allegato XI.

## Sezione V — Speciali interessi della Cina

#### Art. 24.

L'Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale, firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complementari ed accetta l'abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L'Italia rinuncia egualmente a far valere qualsiasi domanda d'indennità al riguardo.

#### Art. 25.

L'Italia accetta l'annuliamento del contratto d'affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.

### Art. 26.

L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatile rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.

#### SEZIONE VI - Albania

#### Art. 27.

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.

### Art. 28.

L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.

#### Art. 29.

1. L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.

2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania.

## Art. 30.

I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall'Albania per l'annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

#### Art. 31.

L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediate dall'Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.

#### Art. 32.

L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

## SEZIONE VII - Etiopia

#### Art. 33.

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.

#### Art. 34.

- 1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etio pia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1º paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato.
- 2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in Etiopia.

#### Art. 35.

L'Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall'Italia nei Losanna, firmato il 24 luglio 1923. riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.

## Art. 36.

I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

#### Art. 37.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia restituirà tutte le opere d'arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.

#### Art. 38.

La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l'Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s'intenderà fissata al 3 ottobre 1935.

## SEZIONE VIII - 'Accordi internazionali

#### Art. 39.

L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia.

#### Art. 40.

L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.

#### Art. 41.

L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del 31 agosto 1945, e dell'Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.

#### Art. 42.

L'Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

#### Art. 43.

L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell'Articolo 16 del Trattato di

## Sezione IX. — Trattati bilaterali

#### 'Art. 44.

1. Ciascuna delle Potenze Alleate o 'Associate notificherà all'Italia, entro sei mesi dull'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abro-

- 2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- 3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

#### PARTE III

#### Criminali di guerra

#### Art. 45.

- 1. L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:
- (a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini;
- (b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.
- 2. A richiesta del Governo della Nazione Unita interessata, l'Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
- 3. Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.

#### PARTE IV

## Clausole militari, navali ed aeree

SEZIONE I — Durata di applicazione

#### Art. 46.

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finchè non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, o, dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.

#### Sezione II. — Restrizioni generali

#### Art. 47.

- 1. (a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera francoitaliana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.
- (b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, stato di conservazione o di costruzione.

- 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
- 3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed istallazioni è vietata.
- 4. (a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
- (b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, nè le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.
- 5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco-italiana e il meridiano 9°30'E., l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, nè estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, nè lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purchè la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

#### Art. 48.

- 1. (a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.
- (b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
- 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
- 3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.
- 4. (a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazziqualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro naggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra,

- (b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.
- 5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44° 50′ N. e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, nè sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, nè i lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purchè la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
- 6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17° 45′ E., l'Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, nè sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza nè i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purchè la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.

#### Art. 49.

- 1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell'Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.
- 2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

#### Art. 50.

- 1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
- 2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
- 3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potra procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.
- 4. In Sicilia e Sardegna è victato all'Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno.

#### Art. 51.

L'Italia non dovrà possedere, costruire o sperimentare: (i) alcuna arma atomica, (ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato), (iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri, (iv) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza, (v) alcuna torpedine umana.

#### Art. 52.

E' vietato all'Italia l'acquisto, sia all'interno che all'estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.

#### Art. 53.

L'Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV, e V.

#### Art. 54.

Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.

#### Art. 55.

In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell'exmilizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.

Sezione III — Restrizioni imposte alla Marina italiana

#### Art. 56.

- 1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell'Allegato XII A.
- 2. Unità supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.
- 3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.

## Art. 57.

- 1. L'Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell'Allegato XII B:
- (a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.
- (b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell'alinea (a) di cui sopra, dovranno

essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.

- (c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuate entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.
- (d) Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.

Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

- 2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.
- 3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unità enumerate nell'Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che nou possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l'Italia s'impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all'Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

#### Art. 58.

- 1. L'Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.
- (a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all'Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.
- (b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.
- (c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.
- (d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.
- (e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato.
- (f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione gaggio delle mine da parte della Marina italiana, il civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni. sopra indicati,

- 2. L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere fornili, in base all'Articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII B.
- 3. L'Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi civili,

#### Art. 59.

- 1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall'Italia.
- 2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d'assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia,
- 3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.
- 4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.
- 5. L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un'unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta.
- 6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII A.

## Art. 60.

- 1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell'Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, fra ufficiali e marinai.
- 2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l'Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.
- 3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sara gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato:
  - (a) a 30.000 entro sei mesi;
  - (b) a 25.000 entro nove mesi.

Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dradi materiale bellico e non sia compreso nella lista di personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 cui all'Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi

4. All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell'Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell'Articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Sezione IV — Restrizioni imposte all'Esercito italiano

#### Art. 61.

Gli effettivi dell'Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purchè gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L'organizzazione e l'armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.

#### Art. 62.

Il personale dell'Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'Articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

#### Art. 63.

Nessun personale che non sia quello incorporato nell'Esercito italiano o nell'Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Sezione V — Restrizioni imposte all'Aeronautica militare italiana

#### Art. 64.

- 1. L'Aeronautica militare italiana, compresa tutta l'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L'organizzazione e l'armamento dell'Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei.
- 2. L'Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.

#### Art. 65.

1. Il personale dell'Aeronautica militare italiana, compreso quello dell'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed o giapponese o che comporti importanti elementi di i servizi.

2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell'Aeronautica militare italiana, potra ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

#### Art. 66.

Il personale dell'Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'Articolo 65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Sezione VI — Destinazione del materiale bellico (come definito dall'Allegato XIII, C)

## Art. 67.

1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.

2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza

Alleata o Associata potrà dare all'Italia.

- 3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV, e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.
- 4. L'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente Articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli Articoli 56-58 di cui sopra.
- 5. L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.

Sezione VII - Azione preventiva contro il riarmo della Germania e del Giappone

#### Art. 68.

L'Italia s'impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.

## Art. 69.

L'Italia s'impegna a non permettere l'impiego o l'allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell'aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.

#### Art. 70.

L'Italia s'impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.

## Sezione VIII — Prigionieri di guerra

#### Art. 71.

1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l'Italia.

2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

## SEZIONE IX — Rimozione delle mine

#### Art. 72.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell'Organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.

#### PARTE V

#### Ritiro delle Forze Alleate

#### Art. 73.

1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall'Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.

3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all'entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo italiano.

#### PARTE VI

#### Indennità in conseguenza della guerra

Sezione I — Riparazioni

### Art. 74.

- A) Riparazioni a favore dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste
- 1. L'Italia pagherà all'Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.

- 2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
- (a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, nè immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'Articolo 67 del presente Trattato;
- (b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'Articolo 79:
- (c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.
- 3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell'Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sara effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.
- 4. L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzone di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all'Unione Sovietica.
- 5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all'Unione Sovietica.
- 6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.
- B) Riparazioni a favore dell'Albania, dell'Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia
- 1. L'Italia paghera riparazioni a favore dei seguenti Stati:

Albania, per un ammontare di Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari

Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si fara luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.

- 2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
- (a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, nè immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'Articolo 67 del presente Trattato;
- (b) produzione industriale italiana corrente. compresa la produzione delle industrie estrattive;
- (c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all'Articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo 1, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche entrambe le moto-

navi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi.

- 3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
- 4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sara effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate.
- 5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.
- 6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente Articolo, eccedenti l'ammontare delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro rispettiva giurisdizione, ai sensi dell'Articolo 79 del presente Trattato.
- 7. (a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l'esecuzione delle disposizioni di cui al capo B del presente Articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente Articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.
- (b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo e dal Governo italiano, dell'inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo.
- (c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccoman dare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 e all'alinea (b) di cui sopra, sia opportunamente modificato.

## C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate

Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 (c) e del capo B, paragrafo 2 (b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente Articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.

## D) Riparazioni a favore di altri Stati

- 1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all'Articolo 79 del presente Trattato.
- 2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte ces sioni territoriali in applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del presente Articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell'attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell'acqua che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell'elettricità e che appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, che si trovino nei territori ceduti.
- Il Governo italiano assumerà l'onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.

#### E) Indennità per beni presi a titolo di riparazioni

Il Governo italiano s'impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente Articolo, a titolo di riparazioni.

## Sezione II — Restituzioni da parte dell'Italia

#### Art. 75.

- 1. L'Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.
- 2. L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni iden tificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.
- 3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente Articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d'opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
- 4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente Articolo.
- 5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal pre sente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.

- 6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo in teso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.
- 7. Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
- 8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sot tratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.
- 9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l'Italia s'impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti, in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.

Sezione III — Rinuncia a ragioni da parte dell'Italia

#### Art. 76.

- 1. L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia:
- (a) le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
- (b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
- (c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l'Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
- (d) le ragioni risultanti dall'esercizio o dall'asserto esercizio di diritti di belligeranza.
- 2. Le disposizioni del presente Articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo Articolo si riferisce, le parti interessate. Il Governo italiano accetta di cor-lcorsi durante la guerra.

- rispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o ser vizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.
- 3. L'Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.
- 4. Il Governo italiano assumera piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
- 5. La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.
- 6. Le disposizioni del presente Articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregiudizio af diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l'applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell'Articolo 79 e dell'Allegato XIV.

#### Art. 77.

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.
- 2. I beni indentificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.
- 3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.
- 4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sara considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le domande di risarcimento di perdite o di danni oc-

5. L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbiano facoltà di disporre di detti beni.

#### PARTE VII

## Beni, diritti ed-interessi

Sezione I — Beni delle Nazioni Unite in Italia

#### 'Art. 78.

- 1. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
- 2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente Articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
- 3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.
- 4. (a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma in lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d'indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
- (b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in so cietà o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane dal paragrafo 9 (a) del presente Articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi in Italia durante la guerra, siano state considerate dell'alinea (a) di cui sopra. Tale indennità sara calco- come nemiche.

lata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione in parola, ed il capitale complessivo della società od associazione stessa.

- (c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
- (d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennità in lire, nella stessa misura prevista all'alinea (a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
- 5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
- 6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione o delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
- 7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l'Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente Articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato XIV del presente Trattato.
- 8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente Articolo.
  - 9. Ai fini del presente Articolo:
- (a) L'espressione « cittadini delle Nazioni Unite » si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch'esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'Armistizio con l'Italia.

L'espressione « cittadini delle Nazioni Unite » s'applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o

- (b) Il termine « proprietario » serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all'alinea (a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea (a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'indennità prevista dal presente Articolo, senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente, ai sensi della legislazione locale.
- (c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione « beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini » comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l'armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.

Sezione II — Beni italiani situati nel Territorio delle Potenze Alleate e Associate

#### Art. 79.

- 1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio e che appartengano all'Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o i proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri Articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande, saranno restituiti.
- 2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.
- 3. Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente Articolo e non saranno loro restituiti.

- 4. Il presente Articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, nè di contare tali diritti nel calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell'interesse nazionale.
- 5. (a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.
- (b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente Articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
- 6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l'Italia e la Potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:
- (a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;
- (b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
- (c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite, esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel corso della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;
- (d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l'Italia dopo il 3 settembre 1943;
  - (e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;
- (f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIV:
- (g) fatta eccezione per i beni indicati all'Articolo 74, capo A, paragrafo 2 (b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d'opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano

o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall'Articolo 74, capo A, paragrafo 2 (b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell'indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all'Articolo 74, capo E.

Sezione III — Dichiarazione delle Potenze Alleate e Associate in ordine alle loro domande

#### Art. 80.

Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli Articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l'occupazione dei loro territori, che siano imputabili all'Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli Articoli 75 e 78.

#### SEZIONE IV - Debiti

#### Art. 81.

- 1. L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per sè, essere considerata come precludente l'obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.
- 2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.

#### PARTE VIII

#### Relazioni economiche generali

## Art. 82.

- 1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l'Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 18 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo alla Italia in tale materia, il trattamento seguente:
- (a) Per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull'importazione e l'esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazioni Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;
- (b) sotto ogni altro riguardo, l'Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun'altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette distraniero;

- (c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all'industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si applicheranno all'aviazione civile.
- (d) L'Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell'aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell'acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell'Italia.
- 2. Gli impegni come sopra assunti dall'Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall'Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.

#### PARTE IX

#### Regolamento delle controversie

#### Art. 83.

- 1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli Articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo; membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
- 2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli Articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI, e XVII, Parte B, del presente Trattato ed sposizioni.

3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi

alla giustizia e all'equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. rari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro

di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

## PARTE X Clausole economiche varie

#### Art. 84.

Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con cui l'Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi Articoli il Governo della Repubblica francese e avranno valore e l'Allegato suddetto, si applicheranno anche all'Al- dal momento del loro deposito. bania e alla Norvegia.

#### Art. 85.

Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.

## PARTE XI Clausole finali

#### Art. 86.

- 1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.
- 2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.
- 3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.

#### Art. 87.

1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un Articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sara sottoposta

ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'Articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto Articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle accordo speciale tra i Governi interessati e tali ono- parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due autorità forniscano direttamente alla Commissione di parti entro un mese sulla questione della designazione Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

> 2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e

obbligatoria.

#### Art. 88.

1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l'Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l'Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell'adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.

2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso

#### Art. 89.

Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finchè detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.

#### Art. 90.

Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possisibile, depositati presso il Governo della Repubblica

Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositați in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.

#### Elenco degli allegati

I. Carte (vedi raccolta a parte)

II. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'Articolo 2

III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga

- IV. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
- V. Approvvigionamento dell'acqua per il comune di Gorizia e dintorni
- VI. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
- VII. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste.
- VIII. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
  - IX. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
  - X. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
  - XI. Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa
- XII. Elenco delle navi da guerra:
  - A) che l'Italia può conservare
  - B) che l'Italia deve consegnare
- XIII. Definizioni:
  - A) Termini navāli
  - B) Istruzione militare, navale ed aerea
  - C) Definizione ed elenco del materiale bellico
  - D) Definizione dei termini «Smilitarizzazione » e « Smilitarizzato »
- XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
- XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
  - A) Proprietà industriale, letteraria ed arti-
  - B) Assicurazioni
- XVI. Contratti, prescrizione, titoli all'ordine
- XVII. Tribunali delle prede e giudizi

ALLEGATO I

## Carte allegate al Trattato di Pace con l'Italia

(Vedi raccolta a parte)

- A) Frontiere dell'Italia (Articolo 1).
- B) Frontiera franco-italiana (Articolo 2).
- C) Frontiera italo-jugoslava (Articolo 3).
- D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (Articoli 4 e 22).
- E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del presente Trattato.

ALLEGATO II

#### Frontiera Franco-Italiana

Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'Articolo 2.

PASSO DEL PICCOLO SAN BERNARDO

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2

Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui con-

cese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all'antico confine al Monte Valaisan.

#### RIPIANO DEL MONCENISIO

Riferimento: carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5.6 e 7-8 e di Monte D'Ambin, N. 1-2

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.

Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall'Alpe Lamet e discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.

Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.

Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione del lago S. Giorgio, segue all'incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la riva meridionale del lago d'Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d'Arpon.

Di qui, piegando verso sud, segue all'incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge, alla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta a 700 metri circa a sud est del lago, al sentiero di Passo d'Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all'antica frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.

#### MONTE TABOR

Riferimento: carte 1:20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8

Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)

Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l'attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Bernaude (3228), le quote 2842, 2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).

Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915, donde raggiunge l'estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite torna la cima, lasciando quest'ultimo in territorio fran- (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.

Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l'estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia, vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l'estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinchè non incontra l'antica frontiera. La cresta delle roccie ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.

## CHABERTON

Riferimento: carte 1:20.000 di Briancon N. 3-4

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto.

Dalla Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui quest'ultima entra nell'avvallamento circolare del Clot des Morts.

Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all'incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.

Di là si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton, sulla strada da Cézanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine des Chamois in territorio francese.

Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada Clavières-Cézanne (Cesana), piega verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest'ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia circolazione.

Contornando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all'Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul Gimont.

Risalendo il corso di quest'ultimo per circa 300 metri, il tracciato l'abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all'attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano.

VALLI SUPERIORI DELLA TINEA, DELLA VESUBIE E DELLA ROYA

 Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour Riferimenti: carte 1:20.000 di St. Etienne de Tinée, N. 3-4 c 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell'Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.

Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del Lausfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colla Auta, passando Cima del Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.

Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera).

Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sulla cresta di Testa dell'Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).

Ripiegando verso sud est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba. Grossa (2792), Passo del Lupo (2730) e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.

Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavels (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).

Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns (2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673, e Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).

## 2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier

Riferimento: carta 1:20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1:20.000: Madonna delle Finestre

Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), quote 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Forno, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686 e 2917, e raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarca-

zione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta.

## 3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda

Riferimento: carta italiana 1:20.000: Madonna delle Finestre e Colle di Tenda

Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell'Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell'Agnel (2775).

Si dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Roccie dell'Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione (2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e

raggiunge la Rocca dell'Abisso (2755).

Il tracciato si mantiene ancora sulla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lungo gli affioramenti rocciosi a nord di Rne. Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio francese,

#### 4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun

Riferimento: carta italiana 1:20.000: Tenda e Certosa di Pesio

Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).

Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col della Boaira, dove l'abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.

Costeggiando l'affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate rocciose, attraversa Colla Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (2651).

Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del Lago dei Signori.

Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui segue dei Draghi, per le sorgenti di quota 1406, per quota

il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162, Cima del Vescovo (2257) g Cima di Velega (2366), fino a Monte Bertrand.

Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colla Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio francese.

## 5. Da Cima Missun a Col de Pegairole

Riferimento: carta 1:20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6

Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodichè raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall'altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la cresta che conduce al Monte Collardente. lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769, fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in territorio francese,

Abbandonando la strada all'altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall'est.

Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.

Attraversa poi la Gola dell'Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al Passo di Muratone.

Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.

## 6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo

Riferimento: carta 1:20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4

Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.

Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d'Alpe, per Fontana 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quote 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la cresta di Serra dell'Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.

Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-ita-S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per liana. cento metri circa verso sud-est, riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo ed a sud della strada segnata sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sudovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contorna a sud a circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l'attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta cima.

ALLEGATO III

#### Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda-Briga (Vedi Articolo 9)

- A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCE-NISIO
- I. Garanzie relative alla fornitura d'acqua del lago del Moncenisio per la produzione d'energia idroelet-
- (a) La Francia controllerà il rifornimento dell'acqua dal lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d'acqua a quel ritmo di flusso di cui l'Italia potrà aver bisogno.
- (b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell'acqua, in conformità dell'alinea (a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.
- (c) La Francia informerà l'Italia a richiesta di quest'ultima, del volume d'acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare i quantitativi d'acqua e il ritmo di flusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.
- (d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all'economia e farà pagare all'Italia le relative spese effettivamente sostenute.
- II. Garanzie relative all'energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala
- (a) La Francia farà funzionare l'impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto rigerva del controllo della fornitura d'acqua, come di Istanti non sia compromessa.

- sposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.
- (b) La Francia farà funzionare l'impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l'acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l'Italia possa averne bisogno.
- (c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l'impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente
- (d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica, come sopra occorrente all'Italia e consegnerà tale energia all'Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.
- (e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l'Italia potrà ragionevolmente richiedere.
- (f) La Francia prenderà accordi con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l'impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
- (g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.

#### III. Durata delle garanzie

Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.

#### IV. Commissione tecnica di sorveglianza

Una Commissione tecnica di sorveglianza, francoitaliana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l'esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all'Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle valli sotto-

- B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA
- 1. Garanzie per assicurare all'Italia l'energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 162/, della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l'energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finchè non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan. rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine dei 1947:
  - (a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (saive le limitazioni che possano essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 162/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;
  - (b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;

(c) La Francia informerà l'Italia, a richiesta di quest'ultima, del flusso dell'acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell'alinea (a)

(d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica richiesta dall'Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale energia all'Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;

(e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all'Italia potrà effettivamente abbisognare;

(f) La Francia prenderà delle intese con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra l'Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.

2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all'Italia per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. fino alla cessazione della fornitura, in conformità al

paragrafo 3 di cui in appresso:

il prezzo che la Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell'alinea (a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell'Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verifichino analoghe condizioni.

3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all'Italia per un ragionevole periodo di

tempo:

salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all'altro, con almeno due anni di anticipo, l'intenzione di porvi termine.

4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell'Italia delle acque della Roya e dei suoi affluenti per la produzione di energia

idroelettrica:

(a) la Francia farà funzionare le centrali, idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informera l'Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornira ogni altra informazione al riguardo;

(b) la Francia e l'Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia

accettabile da entrambe le parti.

5. Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per controllare l'esecuzione del piano di cui all'alinea (b) della Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4.

ALLEGATO IV

#### Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946

(Testo originale inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946)

(Vedi Articolo 10)

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed San Dalmazzo e l'Italia e resterà in contatto con economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sara specialmente concesso:

(a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;

(b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue:

(c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi

- (d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
- 2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
- 3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
- (a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- (b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio c diplomi universitari;
- (c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
- (d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

ALLEGATO V

## Approvvigionamento idrico del Comune di Gorizia e dintorni

(Vedi Articolo 13)

- 1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e l'utilizzazione ed assicurerà l'approvvigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L'Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e l'utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell'acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà ugualmente a fornire l'acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d'acqua dal territorio italiano.
- 2. I quantitativi d'acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell'altro Stato abbiano bisogno di forniture ulteriori d'acqua, i due Governi esamineranno d'intesa la questione, allo scopo di raggiungere un nè tratterà accordi o convenzioni militari con alcuno accordo sui provvedimenti che potranno ragionevol- Stato.

mente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d'acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d'acqua, provenienti dalle sorgenti di approvvigiona. mento sopradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente.

- 3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l'acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico ed altresì dell'ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.
- 4. La Jugoslavia e l'Italia, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di presiedere all'esecuzione di detto accordo,
- 5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia e l'Italia riesamineranno le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell'epoca, allo scopo di determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all'Articolo 87 del presente Trattato.

'ALLEGATO VI

## Statuto permanente del Territorio Libero di Trieste (Vedi Articolo 21)

## Art. 1. — Estensione del Territorio Libero

Il Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dai confini descritti agli Articoli 4 e 22 del presente Trattato, il cui tracciato sarà stabilito in conformità dell'Articolo 5 del Trattato stesso.

#### Art. 2. — Integrità e indipendenza

L'integrità e l'indipendenza del Territorio Libero di Trieste sarà garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità comporta l'obbligo da parte del Consiglio:

(a) di assicurare l'osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione.

(b) di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio Libero.

## Art. 3. — Smilitarizzazione e neutralità

- 1. Il Territorio Libero sarà smilitarizzato e dichiarato neutro.
- 2. Nessuna forza armata sarà permessa nel Territorio Libero, salvo che per ordine del Consiglio di Sicurezza.
- 3. Non saranno permesse, entro i confini del Territorio Libero, formazioni, esercitazioni e attività paramilitari.
- 4. Il Governo del Territorio Libero non concluderà,

## Art. 4. - Diritti dell'uomo e libertà fondamentali

La Costituzione del Territorio Libero assicurerà a ogni persona sottoposta alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione di origine etnica, di sesso, di lingua o di religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di culto, di lingua, di espressione e di stampa, di insegnamento, di riunione e di associazione. Ai cittadini del Territorio Libero sarà assicurata l'eguaglianza rispetto alle condizioni di ammissione ai pubblici uffici.

## Art. 5. - Diritti civili e politici

Nessuna persona che abbia acquistato la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste potrà essere privata dei suoi diritti civili o politici, se non come condanna penale inflitta dalla autorità giudiziaria, per infrazione delle leggi penali del Territorio Libero.

#### Art. 6. - Cittadinanza

- 1. I cittadini italiani che, alla data del 10 giugno 1940, erano domiciliati entro i confini del Territorio Libero ed i loro figli nati dopo detta data, diverranno cittadini originari del Territorio ed avranno pieno godimento dei diritti civili e politici. Diventando cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la cittadinanza italiana.
- 2. Tuttavia il Governo del Territorio Libero disporrà che le persone di cui al paragrafo 1, che abbiano superato i 18 anni (e le persone coniugate, abbiano o non abbiano superato detta età), la cui lingua abituale sia quella italiana, abbiano il diritto di optare per la cittadinanza italiana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, sotto determinate condizioni che la Costituzione stessa fisserà. L'esercizio del diritto di opzione sarà considerato come un riacquisto della cittadinanza italiana. L'opzione del marito non verra considerata opzione da parte della moglie. L'opzione del padre, o, se il padre è deceduto, quella della madre, importerà peraltro automaticamente l'opzione di tutti i figli minori di 18 anni e non sposati.
- 3. Il Territorio Libero potrà esigere che le persone che abbiano esercitato il loro diritto di opzione si trasferiscano in Italia, entro un anno dalla data in cui tale diritto d'opzione sarà stato esercitato.
- 4. Le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte di persone non aventi i requisiti per ottenere la cittadinanza originaria, saranno stabilite dall'Assemblea Costituente del Territorio Libero e inserite nella Costituzione. Tuttavia tali condizioni vieteranno l'acquisto della cittadinanza da parte di coloro che abbiano appartenuto alla disciolta polizia fascista (O.V.R.A.) e che non siano stati prosciolti da parte delle Autorità competenti, comprese le Autorità militari alleate, cui era affidata l'amministrazione della zona in questione.

## Art. 7. — Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali del Territorio Libero saranno l'italiano e lo sloveno.

La Costituzione determinera le circostanze nelle quali il croato potrà essere usato come terza lingua ufficiale.

#### Art. 8. — Bandiera e stemma

Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La bandiera sarà quella tradizionale della città di Trieste; stemma sarà lo storico stemma della città stessa.

## Art. 9. — Organi di Governo

Il governo del Territorio Libero sarà affidato ad un Governatore, un Consiglio di Governo, un'Assemblea popolare eletta dai cittadini del Territorio Libero ed agli organi giudiziari. I rispettivi poteri saranno esercitati, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio Libero.

#### Art. 10. — Costituzione

- 1. La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilità in conformità dei principi democratici e adottata da una Assemblea Costituente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi. La Costituzione dovrà conformarsi alle disposizioni del presente Statuto e non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore dello Statuto stesso.
- 2. Qualora il Governatore ritenesse che una qualunque clausola della Costituzione proposta dall'Assemblea Costituente o qualsiasi successivo emendamento fosse in contraddizione con lo Statuto, egli avrà facoltà di impedirne l'entrata in vigore, salvo riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, se l'Assemblea non accettassa le sue vedute e le sue raccomandazioni.

## Art. 11. - Nomina del Governatore

- 1. Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza, dopo che siano stati consultati i Governi della Jugoslavia e dell'Italia. Egli non dovrà essere nè cittadino italiano, nè cittadino jugoslavo, nè cittadino del Territorio Libero. Egli sarà nominato per un periodo di cinque anni e potrà essere riconfermato in carica. Il suo stipendio e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite.
- 2. Il Governatore potrà delegare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o di temporaneo impedimento.
- 3. Il Consiglio di Sicurezza, se riterrà che il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, potrà disporne la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacità, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare altra persona, con l'incarico di agire come Governatore provvisorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, ovvero un nuovo Governatore sia stato nominato.

## Art. 12. — Potere legislativo

Il potere legislativo sara esercitato da un'Assemblea popolare composta di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi. Le elezioni per l'Assemblea saranno effettuate con il sistema del suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

## Art. 13. — Consiglio di Governo

- 1. Subordinatamente alle responsabilità assegnate al Governatore dal presente Statuto, il potere esecutivo nel Territorio Libero sarà esercitato da un Consiglio di Governo, che sarà designato dall'Assemblea popolare e sarà di fronte ad essa responsabile.
- 2. Il Governatore avrà il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Governo e potrà esprimere il suo parere su tutte le questioni di sua competenza.
- 3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza e il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Governo e ad esporre il loro parere nei casi in cui siano in discussione questioni di loro competenza.

## Art. 14. - Esercizio del potere giudiziario

Il potere giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da tribunali istituiti in conformità della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.

## Art. 15. — Libertà e indipendenza del potere giudiziario

La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire al potere giudiziario libertà ed indipendenza e disporre la creazione di una giurisdizione d'appello.

## Art. 16. - Nomina dei magistrati

- 1. Il Governatore nominerà i magistrati, scegliendoli tra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema per la nomina dei magistrati. Il Governatore potrà, sotto determinate garanzie fissate dalla Costituzione, rimuoverli dalla carica, nei casi in cui la loro condotta sia incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.
- 2. L'Assemblea popolare potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, invitare il Governatore a promuovere inchiesta su ogni accusa avanzata contro un funzionario dell'ordine giudiziario, che possa importare, se provata, la sospensione o la rimozione dalla carica del funzionario medesimo.

## Art. 17. — Responsabilità del Governatore verso il Consiglio di Sicurezza

- 1. Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà il compito di controllare l'applicazione del presente Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo spettanti alla popolazione e di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, in conformità del presente Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.
- 2. Il Governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza rapporti annuali sull'applicazione dello Statuto e sull'adempimento dei doveri della sua carica.

## Art. 18. — Diritti dell'Assemblea

L'Assemblea popolare avrà il diritto di procedere all'esame ed alla discussione di qualsiasi questione, che concerna gli interessi del Territorio Libero.

## Art. 19. - Legislazione

- 1. L'iniziativa in materia legislativa spetta ai membri dell'Assemblea popolare ed al Consiglio di Governo, come pure al Governatore, qualora si tratti di questioni che, a suo parere, ricadano nella competenza del Consiglio di Sicurezza, quale è determinata dall'Articolo 2 del presente Statuto.
- 2. Nessuna legge potrà entrare in vigore fino a che non sia stata promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo in conformità delle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.
- 3. Ogni legge proposta dall'Assemblea deve essere sottoposta al Governatore, prima di essere promulgata.
- 4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia contraria al presente Statuto, egli può, entro dieci giorni dalla data in cui la legge stessa è stata a lui sottoposta, rinviarla all'Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni previsti od informa l'Assemblea entro lo stesso periodo di tempo, che la legge non da luogo da parte sua ad alcuna osservazione o raccomandazione, si procederà immediatamente alla promulgazione.
- 5. Se l'Assemblea manifesta il suo rifiuto di ritirare la legge che ad essa è stata rinviata dal Governatore, o di emendarla in conformità delle osservazioni o raccomandazioni del Governatore medesimo, questi, a meno che non sia disposto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni nel qual caso la legge sarà immediatamente promulgata dovrà subito sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà ugualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza, ogni comunicazione che l'Assemblea ritenesse di far perwenire al Consiglio sulla questione.
- 6. Le leggi che formeranno oggetto di una relazione al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente, non saranno promulgate che per ordine del Consiglio di Sicurezza.

## Art. 20. — Diritti del Governatore in materia di provvedimenti amministrativi

- 1. Il Governatore può richiedere al Consiglio di Governo di sospendere l'applicazione di provvedimenti amministrativi, che, a suo parere, siano incompatibili con i principi della cui tutela egli è responsabile ai sensi del presente Statuto (osservanza dello Statuto; mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti dell'uomo). Nel caso in cui il Consiglio di Governo non sia d'accordo, il Governatore può sospendere l'applicazione di detti provvedimenti amministrativi e il Governatore o il Consiglio di Governo possono rinviare l'intera questione al Consiglio di Sicurezza perchè questo prenda una decisione al riguardo.
- 2. In materia di competenza del Governatore, secondo la definizione datane dallo Statuto, egli può proporre al Consiglio di Governo l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo. Qualora il Consiglio di Governo non accolga le proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 22 del presente Statuto, riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, perchè sia adottata una decisione al riguardo.

## 'Art. 21. - Bilancio preventivo

- 1. Al Consiglio di Governo spetterà la formulazione del bilancio preventivo del Territorio Libero, comprendente sia le entrate che le spese e la sua presentazione all'Assemblea popolare.
- 2. Nel caso in cui l'Assemblea non dia il suo voto sul bilancio preventivo entro il termine previsto, le disposizioni di bilancio dell'esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio, finchè non sia stato votato il nuovo bilancio.

## Art. 22. - Poteri speciali del Governatore

- 1. Per non venir meno alle responsabilità assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente Statuto, il Governatore può, in casi che, a suo parere, non ammettano ritardo e che costituiscano una minaccia all'indipendenza o all'integrità del Territorio Libero, all'ordine pubblico o al rispetto dei diritti dell'uomo, direttamente disporre od esigere l'applicazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza.
- 2. L'Assemblea popolare può presentare al Consiglio di Sicurezza le proprie doglianze in ordine all'esercizio da parte del Governatore dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

## 'Art. 23. — Diritto di grazia e di indulto

Il diritto di grazia e di indulto apparterrà al Governatore e sarà da lui esercitato, in conformità delle disposizioni che al riguardo saranno inserite nella Costituzione.

#### Art. 24. — Relazioni con l'estero

- 1. Il Governatore dovrà assicurare che la condotta delle relazioni con l'estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di impedire l'entrata in vigore di trattati od accordi concernenti le relazioni con l'estero, che, a suo parere, si trovino in contrasto con lo Statuto, la Costituzione o le leggi del Territorio Libero.
- 2. I trattati ed accordi, così come le concessioni di exequatur e le patenti consolari, dovranno essere firmati sia dal Governatore, che da un rappresentante del Consiglio di Governo.
- 3. Il Territorio Libero può essere o divenire firmatario di convenzioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condizione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di regolare questioni di carattere economico, tecnico, culturale o sociale, o questioni d'igiene.
- 4. L'unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto del Territorio Libero.
- 5. Il Territorio Libero di Trieste riconoscerà pieno vigore al Trattato di Pace con l'Italia e darà esecuzione a quelle disposizioni del Trattato stesso, che si applicano al Territorio Libero. Il Territorio Libero riconoscerà ugualmente il pieno vigore degli altri accordi ed intese che siano state o saranno concluse dalle Potenze Alleate e Associate per il ristabilimento della Pace.

## Art. 25. — Indipendenza del Governatore e del personale dipendente

Nel compimento dei suoi doveri, il Governatore ed il personale alle sue dipendenze non dovranno sollecitare, nè ricevere istruzioni da alcun Governo o da alcuna autorità che non sia il Consiglio di Sicurezza. Essi si asterranno dal compiere qualsiasi atto che sia incompatibile con la loro veste di funzionari internazionali, responsabili soltanto verso il Consiglio di Sicurezza.

## Art. 26. — Nomina e revoca dei funzionari amministrativi

- 1. Le nomine ai pubblici uffici nel Territorio Libero saranno effettuate, tenendo conto esclusivamente della capacità, della competenza e dell'integrità dei candidati.
- 2. I funzionari amministrativi non potranno essere rimossi dal loro ufficio, se non per incompetenza o cattiva condotta e la revoca sarà sottoposta ad opportune garanzie in materia d'inchiesta e di diritto di difesa che saranno stabilite per legge.

#### Art. 27. — Direttore della Pubblica Sicurezza

- 1. Il Consiglio di Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati al posto di Direttore della Pubblica Sicurezza. Il Governatore sceglierà il Direttore tra i candidati a lui segnalati o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. Egli può anche revocare dalle sue funzioni il Direttore della Pubblica Sicurezza, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo.
- 2. Il Direttore della Pubblica Sicurezza non potrà essere nè un cittadino jugoslavo, nè un cittadino italiano.
- 3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza sarà normalmente sotto l'immediata autorità del Consiglio di Governo, da cui riceverà istruzioni nelle materie di sua competenza.
  - 4. Il Governatore dovrà:
  - (a) ricevere regolari rapporti dal Direttore della Pubblica Sicurezza e consultarsi con lui su ogni questione che rientri nella competenza del Direttore predetto;
  - (b) essere informato dal Consiglio di Governo circa le istruzioni da questo impartite al Direttore della Pubblica Sicurezza e potrà esprimere il suo parere al riguardo.

## Art. 28. — Forze di polizia

- 1. Per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, in conformità dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avrà diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza.
- 2. I membri delle forze di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza dovranno essere reclutati dal Direttore della Pubblica Sicurezza e potranno essere da lui licenziati.

#### Art. 29. — Governo locale

La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la istituzione, sulla base della rappresentanza proporzionale, di organi di governo locale, secondo i principi democratici, compreso il suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

#### Art. 30. - Sistema monetario

Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetazio.

#### Art. 31. - Ferrovia

Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietà sulle ferrovie correnti entro i suoi confini e del suo controllo sulla amministrazione delle ferrovie stesse, il Terri torio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e l'Italia accordi per assicurare un esercizio efficiente ed economico delle ferrovie. Detti accordi determineranno a chi rispettivamente spetti di assicurare il funzionamento delle ferrovie in direzione della Jugoslavia e dell'Italia, come pure l'utilizzazione del capolinea di Trieste e di quei tratti di linea comuni a tutti. In quest'ultimo caso, l'esercizio potrà essere condotto da una Commissione speciale, composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell'Italia, sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero.

## 'Art. 32. - Aviazione commerciale

- 1. Gli apparecchi dell'aviazione commerciale immatricolati sul Territorio di qualunque delle Nazioni Unite, la quale accordi sul proprio territorio gli stessi diritti agli apparecchi dell'aviazione commerciale immatricolati nel Territorio Libero, godranno dei diritti accordati all'aviazione commerciale nei traffici internazionali, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento di carburante e per riparazioni, il diritto di sorvolo del Territorio Libero senza atterraggio e il diritto di uso, ai fini del traffico di quegli aeroporti che potranno essere designati dalle autorità competenti del Territorio Libero.
- 2. Questi diritti non saranno sottoposti ad altre restrizioni, che non siano quelle imposte, su una base di non-discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultino dallo speciale carattere del Territorio Libero, in quanto territorio neutro e smilitarizzato.

## Art. 33. — Immatricolazione delle navi

- 1. Il Territorio Libero ha il diritto di aprire registri per l'immatricolazione delle navi di proprietà del Governo del Territorio Libero o di persone od organizzazioni aventi il loro domicilio nel Territorio Libero.
- 2. Il Territorio Libero aprirà speciali registri marittimi per le navi cecoslovacche e svizzere su richiesta dei rispettivi Governi. Altrettanto farà per le navi ungheresi ed austriache, su richiesta dei Governi interessati, dopo la conclusione del Trattato di Pace con l'Ungheria e del Trattato per il ristabilimento dell'indipendenza dell'Austria. Le navi immatricolate in detti registri potranno battere bandiera dei rispettivi paesi.
- 3. Nel dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e salvo quanto possa essere stabilito in qualunque convenzione internazionale, che concerna tale materia ed a cui partecipi il Governo del Territorio Libero, il Governo stesso potrà stabilire, riguardo all'immatricolazione, alla permanenza od alla cancellazione dalle matricole, norme atte ad impedire ogni abuso, cui potesse dar luogo la concessione delle suddette facilitazioni. Per quanto riguarda in particolare le navi immatricolate in conformità del paragrafo 1 di cui sopra, l'immatricolazione sarà limitata alle navi, la cui gello di cui sopra, l'immatricolazione sarà limitata alle navi, la cui gello concerna tale materia ed cui rezza zione potenti di retta collegione potenti di retta collegi

stione sia condotta nel Territorio Libero e siano fatte navigare regolarmente per soddisfare i bisogni o servire gli interessi del Territorio Libero. Nel caso di navi immatricolate ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra, l'immatricolazione sarà limitata alle navi che abbiano come porto d'armamento il porto di Trieste e che servano a soddisfare in maniera regolare e permanente i bisogni dei rispettivi paesi, attraverso il porto stesso.

## Art. 34. - Porto franco

Verrà creato, nel Territorio Libero, un Porto franco, che sarà amministrato in conformità delle disposizioni contenute nello Strumento internazionale redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza ed allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero dovrà adottare i provvedimenti legislativi necessari e prendere tutte le necessarie misure per dare esecuzione alle disposizioni di detto Strumento.

#### Art. 35. - Libertà di transito

Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori siano attraversati da merci trasportate per ferrovie tra il Porto franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in relazione a servizi prestati.

#### Art. 36. — Interpretazione dello Statuto

Fatta eccezione per i casi, rispetto ai quali una diversa procedura sia espressamente prevista da un Articolo del presente Statuto, ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto non risolta mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di ricorrere ad altro mezzo per il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una delle parti ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo dalle due parti stesse, tra i cittadini di un terzo Paese. Qualora le parti non si mettano d'accordo entro un mese sulla nomina del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione, e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

#### Art. 37. — Emendamento allo Statuto

Il presente Statuto costituirà lo Statuto permanente del Territorio Libero, salvo ogni emendamento che possa esservi successivamente apportato dal Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea popolare, a seguito di deliberazione presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi, potrà presentare petizione al Consiglio di Sicurezza, diretta ad ottenere l'adozione di emendamenti.

#### Art. 38. — Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. ALLEGATO VII

## Strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste (Vedi Articolo 21)

Le disposizioni seguenti si applicheranno all'amministrazione del Territorio Libero di Trieste, fino all'entrata in vigore dello Statuto permanente.

#### Art. 1.

Il Governatore assumerà le sue funzioni nel Territorio Libero, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato di Pace. Fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza.

#### Art. 2.

Appena assunte le sue funzioni nel Territorio Libero di Trieste, il Governatore avrà il potere di costituire un Consiglio Provvisorio di Governo, di cui sceglierà i componenti, dopo essersi consultato con i Governi della Jugoslavia e dell'Italia, tra le persone domiciliate nel Territorio Libero. Il Governatore avrà diritto di modificare la composizione del Consiglio Provvisorio di Governo, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Governatore e il Consiglio Provvisorio di Governo eserciteranno le loro funzioni in base alle norme contenute nelle di sposizioni dello Statuto permanente, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Tutte le altre disposizioni dello Statuto permanente saranno parimenti applicabili per la durata del regime provvisorio, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Il Governatore sarà guidato nella sua linea di condotta sopratutto dalla preoccupazione di far fronte ai bisogni materiali della popolazione e di assicurarne il benessere.

### Art. 3.

La sede del Governo sarà stabilita in Trieste. Il Gevernatore invierà i suoi rapporti direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza e, attraverso di lui, fornirà al Consiglio di Sicurezza, tutte le informazioni necessarie sull'amministrazione del Territorio Libero.

## Art. 4.

Il primo dovere del Governatore sarà quello di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza. Egli nominerà a titolo provvisorio un Direttore di Pubblica Sicurezza, che riorganizzerà e amministrerà le forze di polizia e i servizi di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

(a) Dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, le truppe stazionanti nel Territorio Libero non dovranno superare gli effettivi seguenti: Regno Unito, 5000 uomini; Stati Uniti d'America, 5000 uomini; Jugoslavia, 5000 uomini.

(b) Queste truppe dovranno essere poste a disposidata in cui il Governatore stesso avrà assunto i suoi per la gestione finanziaria del Territorio Libero.

poteri nel Territorio Libero. Alla fine di detto periodo, le truppe cesseranno di essere a disposizione del Governatore e saranno ritirate dal Territorio entro un ulteriore termine di 45 giorni, a meno che il Governatore informi il Consiglio di Sicurezza che, nell'interesse del Territorio, una parte delle truppe o l'intero contingente non dovrebbe, a suo parere, essere ritirato. In tal caso le truppe richieste dal Governatore rimarranno non oltre 45 giorni dalla data in cui il Governatore avrà informato il Consiglio di Sicurezza, che i servizi di pubblica sicurezza possono assicurare il mantenimento dell'ordine interno nel Territorio, scuza l'assistenza di truppe straniere.

(0) Le operazioni di ritiro delle truppe, di cui al paragrafo (b) dovranno svolgersi in modo da mantenere, per quanto possibile, il rapporto previsto al paragrafo (a) tra le truppe delle tre Potenze interessate.

#### Art. 6.

Il Governatore avrà il diritto, in ogni momento, di richiedere assistenza ai Comandanti di detti contingenti, e tale assistenza dovrà essere immediatamente fornita. Il Governatore, ogni volta che sia possibile, si consulterà con i Comandanti militari interessati prima di emanare le sue istruzioni, ma non dovrà intervenire nelle misure di carattere militare prese per dare esecuzione alle sue istruzioni. Ogni Comandante avrà il diritto di riferire al proprio Governo le istruzioni ricevute dal Governatore, informando il Governatore stesso del contenuto di tali suoi rapporti. Il Governo interessato avrà il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all'operazione in oggetto, informandone debitamente il Consiglio di Sicurezza.

#### Art. 7.

Le misure necessarie relative alla dislocazione, all'amministrazione e approvvigionamento per i contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America e dalla Jugoslavia, saranno prese d'accordo tra il Governatore e i Comandanti di detti contingenti.

#### Art. 8.

Il Governatore sarà incaricato di organizzare, consultandosi con il Consiglio Provvisorio di Governo, la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, nelle condizioni previste dallo Statuto per le elezioni della Assemblea popolare.

Le elezioni dovranno aver luogo non più tardi di quattro mesi, dal giorno in cui il Governatore avrà assunto le proprie funzioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere alle elezioni entro il periodo predetto, il Governatore dovrà riferirne al Consiglio di Sicurezza.

## Art. 9.

Il Governatore, d'intesa con il Consiglio Provvisorio di Governo, dovrà preparare il bilancio preventivo provvisorio e i programmi provvisori per le importazioni e le esportazioni e dovrà assicurarsi che siano adottate zione del Governatore per un periodo di 90 giorni dalla dal Consiglio Provvisorio di Governo misure opportune

#### Art. 10.

Tè leggi ed i regolamenti esistenti resteranno in vigore, salvo e fino a che non siano abrogati o sospesi dal Governatore. Il Governatore avrà il diritto di emendare le leggi e i regolamenti esistenti e di emanare nuove leggi e nuovi regolamenti, d'accordo con la maggioranza del Consiglio Provvisorio di Governo. Le leggi e i regolamenti emendati e le leggi e i regolamenti di nuova emanazione, così come gli atti del Governatore, comportanti la abrogazione o la sospensione di leggi e regolamenti, rimarranno in vigore, salvo e fino a che non siano emendati, abrogati o sospesi da atti dell'Assemblea popolare o del Consiglio di Governo, agenti entro la rispettiva loro sfera di competenza, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

### Art. 11.

Finchè non sia stabilito un regime monetario autonomo per il Territorio Libero, la lira italiana continuerà ad avere corso legale entro il Territorio Libero. Il Governo italiano dovrà fornire al Territorio Libero la valuta estera e i mezzi monetari che siano ad esso necessari, a condizioni non meno favorevoli di quelle vigenti in Italia.

L'Italia e Territorio Libero concluderanno un accordo per dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e per provvedere alla sistemazione di quelle questioni, che sia necessario di regolare fra i due Governi.

ALLEGATO VIII

#### Strumento relativo al Porto Franco di Trieste

## Art. 1.

- 1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:
- (a) sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall'Articolo 3 del presente Strumento;
- (b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno libertà di transito, ai sensi dell'Articolo 16 del presente Strumento.
- 2. Il regime internazionale del Porto Franco sarà regolato dalle disposizioni del presente Strumento.

#### Art. 2.

- 1. Il Porto Franco sarà costituito e amministrato come un Ente pubblico del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di una persona giuridica ed operante in conformità delle disposizioni del presente Strumento.
- 2. Tutti i beni italiani statali e parastatali entro i limiti del Porto Franco, che, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato, passeranno in proprietà al Territorio Libero, saranno trasferiti senza pagamento, al Porto Franco.

## Art. 3.

1. La zona del Porto Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini del 1939.

- 2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio Libero e del Porto Franco.
- 3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo Articolo 21, potrà riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell'altro dei due Stati, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco.
- 4. Nel caso in cui sia necessario di allargare Farea del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare.

## Art. 4.

Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorità incaricate di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero, eserciteranno le proprie funzioni entro i confini del Porto Franco.

#### Art. 5.

1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la discarica sia di merci in transito, che di merci destinate al Territorio Libero o de esso provenienti.

2. Le autorità del Territorio Libero non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco ne dazi doganali, ne altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati.

3. Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero.

## Art. 6.

Il deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci, l'imballaggio ed il riimballaggio e le operazioni consimili, che era costume per il passato di svolgere nelle zone franche del Porto di Trieste, saranno autorizzate nel Porto Franco, in conformità dei regolamenti generali emanati dal Direttore del Porto Franco.

### Art. 7.

- 1. Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorizzare in Porto Franco la lavorazione delle merci.
- 2. L'esercizio di attività industriali sarà consentito in Porto Franco soltanto a quelle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima dell'entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto Franco, il Consiglio di Governo può consentire che vengano stabilite nuove imprese industriali entro i confini del Porto Franco.

#### Art. 8.

Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in Porto Franco nella misura che sarà necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti del Territorio Libero, per la prevenzione del contrabbando.

#### Art. 9.

- 1. Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali nel Porto Franco.
- 2. Il Direttore del Porto Franco determinerà la tariffa per l'uso delle installazioni e dei servizi del Porto Franco. Tale tariffa dovrà essere mantenuta ad un livello ragionevole ed essere in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco.

#### Art. 10.

Nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente Articolo 9, come nel disporre dei mezzi e dei servizi del Porto Franco, non sarà ammessa alcuna discriminazione, basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo.

#### Art. 11.

L'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno 'stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non intralciare eccessivamente l'entrata e l'uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato, i quali esercitino un'attività legittima nella zona del Porto Franco.

#### Art. 12.

Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche.

#### Art. 13.

Il cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno esercitati in conformità delle norme emanate dalle autorità del Territorio Libero, le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi come implicanti alcuna restrizione al riguardo per le predette autorità.

### Art. 14.

Nell'ambito del Porto Franco i provvedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante, per quanto concerne le navi da passeggeri e da carico saranno applicate ne un cittadino italiano. dalle autorità del Territorio Libero.

#### Art. 15.

Le autorità del Territorio Libero saranno tenute a fórnire al Porto Franco l'acqua, il gas, la luce e l'energia elettrica, i mezzi di comunicazione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici ed a assicurare i le disposizioni del presente Strumento, adotterà tutte servizi di polizia e la protezione contro gli incendi.

#### Art. 16.

- 1. Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati.
- 2. Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, sul territorio dei quali detto traffico transiterà in una direzione o nell'altra, faranno tutto quanto sarà in loro potere per provvedere i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapidità ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole. Essi inoltre non applicheranno, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.
- 3. Gli Stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, non adotteranno alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dal Governo jugoslavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia meridionale, non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico.

### Art. 17.

Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, concederanno, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e ciò per ogni comunicazione che provenga dalla zona del Porto Franco o sia ad essa destinata.

#### Art. 18.

- 1. Il Porto Franco sarà amministrato da un Direttore del Porto Franco, che ne avrà la legale rappresentanza, in quanto persona giuridica. Il Consiglio di Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati idonei per il posto di Direttore del Porto Franco. Il Governatore nominerà il Direttore, scegliendolo tra i candidati a lui segnalati, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo, la questione sarà riferita al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore può anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.
- 2. Il Direttore non sarà nè un cittadino jugoslavo,
- 3. Tutti gli altri impiegati del Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina degli impiegati, dovrà essere data preferenza ai cittadini del Territorio Libero.

## Art. 19.

Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con lie misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazio-

ne, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco, come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo. In particolare, egli sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo nel Porto Franco, dirigerà il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali, determinerà, conformemente alle leggi del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sopravedrà alla osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordinanze e dei regolamenti emanati dalle autorità del Territorio Libero in materia di navigazione.

#### Art. 20.

- 1. Il Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e quei regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue funzioni, quali sono stabilite dall'articolo che precede.
- 2. Il bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verrà approntato dal Direttore e sarà approvato e amministrato in conformità delle leggi che saranno stabilite dall'Assemblea popolare del Territorio Libero.
- 3. Il Direttore del Porto Franco sottoporrà un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio alla Commissione Internazionale.

#### Art. 21.

- 1. Sarà creata una Commissione Internazionale del Porto Franco, in appresso designata « La Commissione Internazionale», composta di un rappresentante del Territorio Libero e di un rappresentante di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che ognuno di detti Stati abbia assunto le obbligazioni di cui al presente Strumento.
- 2. Il rappresentante del Territorio Libero sarà Presidente permanente della Commissione Internazionale. In caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal l'residente.

## Art. 22.

La Commissione Internazionale avrà la sua sede in Porto Franco. I suoi uffici e le sue attività saranno sottratte alla giurisdizione locale. I membri e i funzionari della Commissione Internazionale godranno nel Territorio Libero di quei privilegi ed immunità che saranno necessarie per il libero esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale organizzerà il proprio Segretariato, stabilirà la procedura di funzionamento e determinerà il proprio bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno ripartite tra gli Stati membri, in una maniera equa, secondo le proporzioni da essi accettate in seno alla Commissione Internazionale stessa.

#### Art. 23.

La Commissione Internazionale avrà il diritto di procedere ad inchieste ed a studi su tutte le questioni concernenti il funzionamento, l'utilizzazione e l'ammini-

transito tra il Porto Franco e gli Stati ch'esso serve, compresa l'unificazione dei metodi seguiti per lo smistamento del traffico. La Commissione Internazionale agirà, sia di propria iniziativa, sia quando siffatte questioni siano portate alla sua attenzione da qualunque Stato, o dal Territorio Libero, o dal Direttore del Porto Franco. La Commissione Internazionale comunicherà. le sue vedute o raccomandazioni al riguardo allo Stato od agli Stati interessati, od al Territorio Libero, od al Direttore del Porto Franco. Tali raccomandazioni saranno prese in considerazione e saranno adottati gli. opportuni provvedimenti. Nel caso in cui tuttavia il Territorio Libero, o lo Stato, o gli Stati interessati ritengano che detti provvedimenti siano incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione potrà essere regolata, a richiesta del Territorio Libero, o di uno qualunque degli Sta i interessati, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

#### Art. 24.

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Strumento, che non sia regolata mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di adottare un altro sistema per Libero. Una copia del rapporto dovrà essere inviata il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una o dell'altra parte, a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo tra le parti, fra cittadini di un terzo paese. Se nello spazio di un mese le due parti non riescano a mettersi d'accordo sulla designazione del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e dovrà essere accettatadalle parti come definitiva e obbligatoria.

# Art. 25.

Potranno presentarsi al Consiglio di Sicurezza da parte del Consiglio di Governo del Territorio Libero, o da tre o più Stati rappresentati nella Commissione Internazionale, proposte di emendamenti al presente Strumento. Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in vigore alla data stabilita dal Consiglio stesso.

#### Art. 26.

Ai fini del presente Strumento, uno Stato sarà considerato aver assun'o le obbligazioni nascenti dallo Strumento stesso, se esso sia parte contraente del Trattato di Pace con l'Italia o se esso abbia notificato al Governo della Repubblica francese l'assunzione da parte sua di dette obbligazioni.

ALLEGATO IN

Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste (Vedi Articolo 21)

A) Approvvigionamento idrico dell'Istria nord-occiden

La Jugoslavia continuerà ad approvvigionare la re gione dell'Istria nord-occidentale, entro il Territorio Libero di Trieste, con acqua proveniente dalla sorgente strazione del Porto Franco o gli aspetti tecnici del di San Giovanni de Pinguen.c, attraverso il sistema

di approvvigionamento idrico del Quieto e dalla sorgente di S. Maria del Risano, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Risano. L'acqua da fornirsi così, sarà in quantità - che non superi sensibilmente quella abitualmente provveduta alla regione ed al ritmo di flusso, che il Territorio Libero sarà per richiedere, sempre peraltro entro i limiti imposti dalle condizioni naturali. La Jugoslavia assicurerà la manutenzione delle condutture, dei bacini, delle pompe, dei dispositivi di purificazione delle acque e degli altri impianti in territorio jugoslavo, che possano essere necessari per assolvere le suddette obbligazioni. Una temporanea tolleranza rispetto a tali obbligazioni dovrà essere consentita alla Jugoslavia, per le necessarie riparazioni dei danni di guerra sofferti dalle installazioni per l'approvvigionamento idrico. Il Territorio Libero pagherà, per l'acqua così fornita, un prezzo ragionevole, che rappresenti il suo contributo proporzionale, basato sul quantitativo d'acqua consumato entro il Territorio Libero, rispetto al costo totale di funzionamento e di manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico del Quieto e del Risano. Nel caso in cui il Territorio Libero abbia bisogno in futuro di forniture supplementari d'acqua, la Jugoslavia s'impegna ad esaminare la questione assieme alle autorità del Territorio Libero e ad adottare di comune accordo quelle ragionevoli misure che siano necessarie per soddisfare detti bisogni.

# B; Forniture di energia elettrica

- 1. La Jugoslavia e l'Italia manterranno le attuali forniture di energia elettrica a favore del Territorio Libero di Trieste, fornendo ad esso quei quantitativi e quel ritmo di fornitura che il Territorio Libero sarà per richiedere. I quantitativi d'energia forniti non dovranno superare sensibilmente, all'inizio, i quantitativi normalmente messi a disposizione della zona compresa nei confini del Territorio Libero, ma l'Italia e la Jugoslavia, a richiesta del Territorio Libero, dovranno fornire crescenti quantitativi in relazione alle crescenti esigenze del Territorio Libero, a condizione peraltro che ogni aumento di più del 20 % rispetto al quantitativo normalmente fornito al Territorio Libero dalle diverse fonti, formi l'oggetto di un accordo tra i Governi interessati.
- 2. Il prezzo che sarà fissato dalla Jugoslavia o dall'Italia e che sarà pagato dal Territorio Libero per l'energia elettrica ad esso fornita, non potrà essere superiore al prezzo fissato in Jugoslavia o in Italia, per la fornitura di uguali quantitativi di energia idroelettrica prodotta dalle stesse fonti in territorio jugoslavo od italiano.
- 3. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero, si scambieranno continuamente informazioni concernenti il flusso, le riserve di acqua e la produzione di energia delle centrali che alimentano l'antico compartimento italiano della Venezia Giulia, in modo che ognuna delle tre parti possa assere in condizione di determinare il rispettivo fabbisogno.
- 4. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero manterranno in buono stato di funzionamento tutte le centrali elettriche, le linee di trasmissione, le sottostazioni e le altre installazioni necessarie per assicurare l'approvvigionamento continuato di energia all'antico compartimento italiano della Venezia Giulia.

- 5. La Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possano venire in futuro costruiti nella zona dell'Isonzo (Soca) per la produzione di energia elettrica siano utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui l'Italia abbia bisogno periodicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a sud ovest di detta città, possano essere prelevati dall'Isonzo (Soca). L'Italia non potrà rivendicare il diritto di utilizzare l'acqua dell'Isonzo (Soca) in quantitativi maggiori o in condizioni più favorevoli di quelle abituali per il passato.
- 6. La Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero dovranno negoziare fra loro ed adottare una convenzione che sia accettabile da tutte le parti e sia conforme alle disposizioni di cui sopra, per assicurare che il sistema elettrico che serve l'antico compartimento italiano della Venezia Giulia possa continuare a funzionare. Una Commissione mista, nella quale i tre Governi saranno rappresentati su una base di parità, sarà istituita per presiedere all'esecuzione delle obbligazioni risultanti dai paragrafi da 1 a 5, di cui sopra.
- 7. Allo scadere di un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia, l'Italia e il Territorio Libero riesamineranno le disposizioni che precedono alla luce delle condizioni fin allora esistenti, allo scopo di determinare quali delle obbligazioni di cui sopra siano eventualmente non più necessarie e vi apporteranno quelle modifiche, soppressioni od aggiunte, che le parti interessate fra loro convenissero. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista dall'Articolo 87 del presente Trattato.

# C) Disposizioni per facilitare il traffico locale di fronstiera

La Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste, e l'Italia e il Territorio Libero di Trieste, dovranno en ro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, intraprendere negoziati, in vista di concludere intese allo scopo di facilitare il passaggio attraverso la frontiera tra il Territorio Libero e le Zone adiacenti di Jugoslavia e d'Italia, di generi alimentari e di altre categorie di merci che hanno formato abitualmente oggetto di scambi locali tra dette regioni, a condizione che si tratti di derrate o merci prodotte o fabbricate nei territori rispettivi. Detti scambi potranno essere facilitati da opportuni provvedimenti, compresa l'esenzione entro determinati limiti di quantità o valore, da diritti, dazi doganali e tasse di qualsiasi genere sull'importazione e sulla esportazione, quando i prodotti sopradetti rimangano nel commercio locale.

ALLEGATO X

# Disposizioni eccnomiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste

1. Il Territorio Libero di Trieste acquisterà, senza pagamento, i beni italiani statali e parastatali che si trovano entro i confini del Territorio Libero.

Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti locali e degli Enti pubblici e delle società o associazioni di proprieta statale così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista od alle sue organizzazioni ausiliarie.

- 2. Tutti i trasferimenti di beni italiani statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati come nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi prodotte o vendute, in esecuzione di normali intese commerciali o nel corso normale di attività amministrative del Governo.
- 3. I cavi sottomarini appartenenti allo Stato italiano o ad Enti parastatali italiani, cadranno sotto la disciplina delle disposizioni del paragrafo 1, per quanto si riferisce agli impianti terminali ed ai tratti di cavi giacenti nelle acque territoriali del Territorio Libero.
- 4. L'Italia trasferirà al Territorio Libero tutti gli archivi e i documenti di carattere amministrativo o di valore storico riferentisi al Territorio Libero o a beni trasferiti in esecuzione del paragrafo 1 del presente Allegato. Il Territorio Libero consegnerà alla Jugoslavia tutti i documenti dello stesso carattere riferentisi ai territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, e all'Italia tutti i documenti dello stesso carattere, che possano trovarsi nel Territorio Libero e che si riferiscano al territorio italiano.

La Jugoslavia si dichiara pronta a trasferire al Territorio Libero tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo riguardanti l'amministrazione del Territorio Libero e necessari soltanto per l'amministrazione del territorio stesso, che siano del tipo di quelli che venivano normalmente conservati, prima del 3 settembre 1943, dalle autorità locali, aventi giurisdizione sulla zona che fa ora parte del Territorio Libero.

5. Il Territorio Libero sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano nei confronti dei detentori di titoli, i quali siano persone fisiche che continuino a risiedere nel Territorio Libero, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale od il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte di tale Debito, emessa prima del 10 giugno 1940, che sia attribuibile | nazionalità straniera. ad opere pubbliche od a servizi amministrativi civili di direttamente od indirettamente a scopi militari.

Potrà richiedersi ai detentori dei titoli di fornire piena prova dell'origine dei titoli stessi.

L'Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano, a cui si riferisce il presente paragrafo e i metodi da applicare per l'esecuzione delle disposizioni relative.

- 6. Il regime futuro dei debiti esteri garantiti da privilegi gravanti sui beni o sulle entrate del Territorio Libero, sarà regolato da ulteriori accordi, che saranno conclusi tra le parti interessate.
- 7. L'Italia e il Territorio Libero regoleranno con speciali accordi le condizioni in cui saranno trasferite ad organizzazioni consimili del Territorio Libero, le obbligazioni verso gli abitanti del Territorio Libero, delle organizzazioni italiane pubbliche, come private, per le assicurazioni sociali, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate dalle dette organizzazioni.

Accordi analoghi saranno anche conclusi tra il Territorio Libero e l'Italia e tra il Territorio Libero e la Jugoslavia, per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel Territorio Libero, nei confronti dei detentori di polizze e dei sottoscrittori residenti rispettivamente in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia in base al presente Trattato.

Il Territorio Libero e la Jugoslavia regoleranno con accordi analoghi, le obbligazioni delle organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, nei confronti di detentori di polizze o di sottoscrittori che risiedano nel Territorio Libero.

- 8. L'Italia continuerà ad essere responsabile del pagamento delle pensioni civili o militari acquisite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di municipi od altri Enti pubblici locali, da persone che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero, in virtù del presente Trattato. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra l'Italia e il Territorio Libero, per determinare le condizioni, in cui detta obbligazione sarà soddisfatta.
- 9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che hanno stabilito il loro domicilio nel Territorio Libero dopo il 10 giugno 1940 e delle persone che opteranno per la cittadinanza italiana, in virtù delle disposizioni dello Statuto del Territorio Libero di Trieste, saranno rispettati, a condizione ch'essi siano stati legittima« mente acquisiti, per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, nella stessa misura che i beni, diritti e interessi dei cittadini del Territorio Libero in generale.

I beni, diritti e interessi degli altri cittadini italiani ed anche quelli delle persone giuridiche di nazio. nalità italiana, che siano situati nel Territorio Libero. purchè siano stati legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di

10. Le persone che opteranno per la cittadinanza cui detto Territorio abbia beneficiato e non attribuibile italiana e che stabiliranno la loro residenza in Italia. saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel Territorio Libero, a portare con sè i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purchè detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o di esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento di talì beni. Dette persone saranno autorizzate inoltre a vendere i loro beni mobili e immobili nelle stesse condizioni dei cittadini del Territorio Libero.

> Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni che non dovranno essere in contrasto con la Costituzione del Territorio Libero e nel modo che sarà determinato d'accordo tra l'Italia e il Territorio Libero. Le condizioni e i termini di tempo per il trasferimento dei fondi, compresi i proventi delle vendite, saranno fissati nella medesima maniera.

> 11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a ex-cittadini italiani, residenti nel Territorio Libero, che divengono cittadini del Territorio Libero stesso ai sensi del presente Trattato, saranno

rispettati dall'Italia, nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini italiani in genere, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti, ed interessi, nelle stesse condizioni previste al paragrafo 10 di cui sopra.

- 12. Le società costituite a norma delle leggi italiane e aventi la loro sede sociale nel Territorio Libero, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, od in Jugoslavia, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del loro capitale appartenga a persone residenti normalmente fuori del Territorio Libero o che trasferiscano il loro domicilio in Italia o in Jugoslavia.
- 13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, a persone residenti nel Territorio Libero e i debiti dovuti da persone residenti nel Territorio Libero a persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia, la Jugoslavia e il Territorio Libero s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai fini del presente paragrafo, il termine « persone » si riferisce anche alle persone giuridiche.
- 14. I beni situati nel Territorio Libero, appartenenti a qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia e che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, verranno restituiti nello stato in cui si trovano attualmente.
- 15. L'Italia restituirà i beni illegalmente asportati dopo il 3 settembre 1943, dal Territorio Libero e portati in Italia. L'esecuzione di tale obbligazione sarà regolata dai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Articolo 75, salvo per quanto si riferisce ai beni formanti oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 dell'Articolo 75 si applicheranno alla restituzione, da parte del Territorio Libero, dei beni che siano stati asportati durante la guerra dai territori delle Nazioni Unite.

- 16. L'Italia restituirà al Territorio Libero, nel più breve tempo possibile, tutte le navi detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani che, alla data del 3 settembre 1943 appartenevano sia a persone fisiche residenti nel Territorio Libero e che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale nel Territorio Libero, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.
- 17. L'Italia e il Territorio Libero, e la Jugoslavia e il Territorio Libero, concluderanno degli accordi fra loro per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso per effetto della nuova delimitazione di confini recata dal presente Trattato e per assicurare la continuazione a favore degli abitanti, di quei servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.

Accordi analoghi saranno conclusi per una riparti-

materiale ferroviario e dei galleggianti ed impianti dei bacini e del porto; accordi saranno egualmente presi per regolare qualsiasi altra questione economica pendente, che non sia regolata dal presente Allegato.

18. I cittadini del Territorio Libero continueranno, nonostante il trasferimento di sovranità e ogni mutamento di cittadinanza che ne risulti, a godere in Italia di tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, previsti dalla legislazione ivi vigente, al momento del trasferimento.

Il Territorio Libero riconoscerà e darà effetto ai diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, esistenti nel Territorio Libero a sensi della legislazione italiana vigente al momento del trasferimento ed a quelli che dovessero essere ristabiliti o restituiti ai legittimi titolari, ai sensi dell'Allegato XV capo A del presente Trattato. Detti diritti rimarranno in vigore nel Territorio Libero, per lo stesso periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti in vigore, ai sensi della legislazione italiana.

19. Ogni controversia che possa sorgere in merito alla attuazione delle disposizioni del presente Allegato, sarà regolata nel modo previsto dall'Articolo 83 del presente Trattato.

20. I paragrafi 1, 3 e 5 dell'Articolo 76, l'Articolo 77, il paragrafo 3 dell'Articolo 78, l'Articolo 81, l'Allegato XV capo A, l'Allegato XVI e l'Allegato XVII capo B, si applicheranno al Territorio Libero nello stesso modo in cui si applicheranno all'Italia.

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa

(Vedi Articolo 23)

- 1. I Governi dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia, convengono di decidere di comune accordo, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato con l'Italia, che porta la data del 10 febbraio 1947, della sorte definitiva dei possedimenti territoriali italiani in Africa, sui quali l'Italia, in base all'Articolo 23 del Trattato, rinuncia ad ogni diritto e titolo.
- 2. Le Quattro Potenze decideranno della sorte definitiva dei territori in questione e procederanno alle opportune modifiche dei confini dei territori stessi, ter nendo conto delle aspirazioni e del benessere degli abi tanti, oltre che delle esigenze della pace e della sicurezza, prendendo in considerazione i pareri degli altri Governi interessati.
- 3. Se le Quattro Potenze non possono mettersi d'accordo sulla sorte di uno qualunque dei detti territori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, la questione sarà sottoposta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una raccomandazione e le Quattro Potenze convengono di accettare la raccomandazione stessa e di prendere le misure del caso, per darvi esecuzione.
- 4. I sostituti dei Ministri degli Esteri continueranno l'esame della questione della sorte dell'ex-colonie italiane, allo scopo di sottoporre al Consiglio dei Ministri degli Esteri le loro raccomandazioni al riguardo. Essi invieranno inoltre commissioni d'inchiesta in qualzione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro siasi delle ex-colonie italiane, perchè raccolgano e sot-

topongano ai sostituti stessi le necessarie informazioni sull'argomento ed accertino le vedute delle popolazioni locali.

ALLEGATO XII

(Vedi Articolo 56)

I nomi delle navi elencate nel presente allegato sono quelli usati dalla Marina italiana alla data del 1º giugno 1946.

## A) Elenco delle navi che l'Italia potrà conservare

PRINCIPALI UNITÀ DA GUERRA

Navi da battaglia:

Andrea Doria Caio Duilio.

Incrociatori:

Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi Giuseppe Garibaldi Raimondo Montecuccoli Luigi Cadorna.

Cacciatorpediniere:

Ca<del>ra</del>biniere Granatiere Grecale Nicoloso da Recco.

Torpediniere:

Giuseppe Cesare Abba Aretusa Calliope Giacinto Carini Cassiopea Clio Nicola Fabrizi Ernesto Giovannini Libra Monzambano Antonio Mosto - Orione - Orsa Rosalino Pilo Sagittario Sirio.

Corvette:

Ape Baionetta Chimera Cormorano Danaide - Driade Fenice Flora Folaga Gabbiano Gru -Ibis Minerva Pellicano Pomona Scimitarra -Sfinge Sibilla Urania.

Si aggiunga una corvetta da recuperare, completare o costruire.

MINORI UNITÀ DA GUERRA

Dragamine:

R. D. N° 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, assieme a 16 unità del tipo YMS fornite dagli Stati Uniti d'America.

Vedette:

VAS Nº 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.

NAVIGLIO AUSILIARIO

Navi-cisterna petroliere:

Nettuno Lete.

Navi-cisterna da acqua:

Arno - Frigido Mincio Ofanto Oristano Pescara - Po - Sesia - Simeto - Stura - Tronto - Vipaccio.

Rimorchiatori (grandi):

Abbazia - Asinara - Atlante - Capraia - Chioggia - Emilio Gagliardo Gorgona Licosa Lilibeo Linosa Mestre Piombino Porto Empedocle Porto Fossone - Porto Pisano Porto Rose Porto Recanati - San Pietro - San Vito Ventimiglia.

Rimorchiatori (piccoli):

Argentario - Astico - Cordevole - Generale Pozzi - Irene Passero Porto Rosso Porto Vecchio San Bartolomeo San Benedetto Tagliamento N 1 -

N 4 - N 5 - N 9 - N 22 - N 26 - N 27 - N 32 - N 47 - N 52 - N 53 - N 78 - N 96 - N 104 - RLN 1 RLN 3 RLN 9 - RLN 10.

Nave-scuola:

Amerigo Vespucci,

Navi-trasporto:

Amalia Messina Montegrappa Tarantola.

Nave-appoggio:

Giuseppe Miraglia.

Nave-officina:

Antonio Pacinotti (nave-appoggio sommergibili, da trasformare in nave-officina).

Navi-idrografiche:

Azio (nave posa-mine da trasformare in nave idrografica) Cherso.

Battello per il servizio dei fari:

Buffoluto.

Nave posa-cavi:

Rampino.

B) Elenco delle Navi che l'Italia dovrà mettere a disposizione dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia

PRINCIPALI UNITÀ DA GUERRA

Navi da battaglia:

Giulio Cesare Italia Vittorio Veneto.

Incrociatori:

Emanuele Filiberto Duca d'Aosta Pompeo Magno Attilio Regolo Eugenio di Savoia Scipione Africano.

Esploratore:

Eritrea.

Cacciatorpediniere:

Artigliere Fuciliere Legionario Mitragliere -Alfredo Oriani Augusto Riboty Velite.

Torpediniere:

Aliseo Animoso Ardimentoso Ariete Fortunale Indomito.

Sommergibili:

Alagi Atropo Dandolo - Giada - Marea - Nichelio Platino Vortice.

PICCOLE UNITÀ DA GUERRA

Motosiluranti:

M.S. N° 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75;

MAS N° 433, 434, 510, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562;

M.E. No 38, 40, 41.

Dragamine:

RD N° 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.

Cannoniera:

Illyria.

Vedetle:

VAS N° 237, 240, 241, 245, 246, 248.

Unità da sbarco:

MZ N° 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.

#### NAVIGLIO AUSILIARIO

Petroliere:

Prometeo Stige Tarvisio Urano.

Navi-cisterna:

Anapo Aterno - Basento Bisagna Dalmazia - Idria Isarco Istria Liri Metauro Polcevera - Sprugola Timavo Tirso.

Rimorchiatori (grandi):

Arsachena - Basiluzzo - Capo d'Istria - Carbonara - Cefalu Ercole - Gaeta Lampedusa Lipari Liscanera Marechiaro Mesco Molara - Nereo Porto 'Adriano - Porto Conte - Porto Queto - Porto Torres - Porto Tricase - Procida - Promontore - Rapallo - Salvore San Angelo San Anticco San Remo - Talamone - Taormina - Teulada - Tifeo - Vado - Vigoroso.

Rimorchiatori (piccoli):

Generale Valfre Licata Noli Volosca N 2 - N 3 N 23 - N 24 - N 28 - N 35 - N 36 N 37 - N 80 N 94.

Nave-appoggio:

Anteo.

Nave-scuola:

Cristoforo Colombo.

Nave-posamine ausiliaria:

Fasana.

Navi-trasporto:

Giuseppe Messina Montecucco Panigaglia.

ALLEGATO XIII

## Definizioni

A) TERMINI NAVALI (Vedi Articolo 59)

# Stazza media

La stazza media di un'unità di superficie è la stazza de l'unità con l'equipaggio al completo, le sue macchine e le sue caldaie, pronta a prendere il mare, con tutto il suo armamento e le sue munizioni, le sue installazioni ed attrezzature di bordo, i viveri, l'acqua dolce per l'equipaggio, provviste diverse e utensili di ogni tipo necessari in tempo di guerra, ma senza combustibile o riserve di acqua per l'alimentazione delle macchine e delle caldaie.

La stazza media è espressa in tonnellate di 2.240 libbre (1.016 chilogrammi).

#### Navi da guerra

Una nave da guerra, qualunque sia la sua stazza, è:

- 1) un'unità specialmente costruita o adattata per essere un'unità combattente in operazioni navali, anfilie o aeronavali; oppure
- 2) un'unità che ha una delle seguenti caratteristicke:
- (a) è armata con un cannone di calibro superiore a 4,7 pollici (120 millimetri);

- (b) è armata con più di 4 cannoni di calibro superiore a 3 pollici (76 millimetri);
- (c) è progettata o allestita per il lancio di siluri o la posa di mine;
- (d) è progettata o allestita per il lancio di proiettili ad auto-propulsione od auto-guidati;
- (e) è progettata per essere protetta da piastre di corazza di più di 1 pollice (25 millimetri) di spessore;
- (f) è progettata o adattata principalmente per mettere in azione aerei in mare;
- (g) è armata con più di due dispositivi per il lancio di acrei;
- (h) è progettata per raggiungere una velocità superiore ai venti nodi, se armata con cannone di calibro superiore a 3 pollici (76 millimetri).

Una nave da guerra, rientrante nella sottocategoria 1 non è più considerata tale, dopo venti anni di servizio, se tutte le armi sono state rimosse.

### Nave da battaglia

Una nave da battaglia è una nave da guerra, che non sia una nave portaaerei, la cui stazza media è superiore alle 10 mila tonnellate o che porta un cannone di calibro superiore a 8 pollici (203 millimetri).

# Nave-portanerei

Una nave portaaerei è una nave da guerra, di qualunque stazza, concepita o adattata principalmente per trasportare e mettere in azione aerei.

#### Sommergibile

Un sommergibile è una nave progettata per navigare, sotto la superficie del mare.

# Tipi speciali di naviglio d'assalto

- 1. Tutti i tipi di imbarcazioni specialmente progettate od adattate per operazioni anfibie;
- 2. Tutti i tipi di piccole imbarcazioni specialmente progettate o adattate per portare una carica esplosiva o incendiaria nell'attacco contro navi o porti.

#### Motosilurante

Unità di stazza inferiore a 200 tonnellate, capace di una velocità superiore a 25 nodi e attrezzata per il lancio dei siluri.

# B) ISTRUZIONE MILITARE, AERONAUTICA E NAVALE (Vedi Articoli 60, 63 e 65)

- 1. L'istruzione militare è definita come segue: lo studio e la pratica dell'impiego di armamenti specialmente destinati o adattati a fini militari e dei mezzi di allenamento relativi; lo studio e l'esecuzione di esercitazioni o di movimenti diretti ad insegnare o praticare le manovre eseguite dalle forze combattenti sul campo di battaglia; e lo studio organico della tattica, della strategia e dei servizi di stato maggiore.
- 2. L'istruzione militare aeronautica è definita come segue: lo studio e la pratica dell'impiego di armamenti specialmente destinati o adattati ai fini dell'aviazione militare e dei mezzi d'allenamento relativi; lo studio e la pratica di ogni speciale manovra, compreso il volo in formazione, eseguita da aerei nel compimento

di una missione militare acrea; e lo studio organico della tattica acrea, della strategia e dei servizi di sta-

to maggiore.

3. L'istruzione navale è definita come segue: lo studio, l'organizzazione o la pratica dell'impiego di unità da guerra o di installazioni navali e lo studio o l'impiego di ogni apparecchio o mezzo di allenamento relativo, usato per la condotta della guerra navale, che non sia anche normalmente usato per fini civili; inoltre l'insegnamento, la pratica o lo studio organico della tattica navale, della strategia e dei servizi di stato maggiore, compresa l'esecuzione di qualunque operazione e manovra non necessaria nell'implego pacifico delle navi.

# C) DEFINIZIONE ED ELENCO DEL MATERIALE BELLICO (Vedi Articolo 67)

Il termine « materiale bellico », quale è usato nel presente Trattato, comprenderà tutte le armi, le munizioni e i materiali specialmente concepiti o adattati per gli usi bellici, di cui all'elenco che segue. Le Potenze Alleate ed Associate si riservano il diritto di emendare periodicamente l'elenco, modificandolo o completandolo, alla luce degli sviluppi scientifici futuri.

#### Categoria I.

1. Fucili, carabine, rivoltelle e pistole di tipo militan canne per tali armi ed altri pezzi di ricambio non immediatamente adattabili per usi civili.

2. Mitragliatrici, fucili da guerra automatici o a ripetizione e pistole mitragliatrici; canne per tali armi è altri pezzi di ricambio non immediatamente adattabili per usi civili; affusti di mitragliatrici.

3. Cannoni, obici, mortai, cannoni speciali per l'aviazione, cannoni senza culatta o senza rinculo e lancia-fiamme; canne e altri pezzi di ricambio non immedia tamente adattabili per usi civili; affusti mobili e supporti fissi per dette armi.

4. Lancia razzi; apparecchi di lancio e di controllo per proiettili ad auto-propulsione e auto-guidati; sup-

porti per detti apparecchi.

- 5. Proiettili ad auto-propulsione ed auto-guidati, proiettili, razzi, munizioni e cartucce, cariche o scariche, per le armi elencate agli alinea 1-4 di cui sopra, e inoltre fusi, tubi o apparecchi destinati a farle esplodere o funzionare. Non sono compresi i fusi richiesti per usi civili.
- 6. Granate, bombe, siluri, mine, cariche subacquee e materiali o cariche incendiarie, cariche o scariche; égni dispositivo per farle esplodere o funzionare. Non sono compresi i fusi richiesti per usi civili.

7. Baionette.

# Categoria II.

1. Veicoli da combattimento blindati; treni blindati, che non possano, per ragioni tecniche, essere trasformati per usi civili.

2. Veicoli meccanici e ad auto-propulsione per tutte le armi elencate nella Categoria I; telai o carrozzerie militari di tipi speciali, diversi da quelli elencati all'alinea 1 di cui sopra.

3. Piastre di corazza, dello spessore di più di 3 pollici, usate per fini di protezione in guerra.

#### Categoria III.

- 1. Dispositivi di puntamento e di calcolo per il controllo del tiro, compresi gli apparecchi per la registrazione del tiro; istrumenti per la direzione del tiro; alzi per cannoni; dispositivi di mira per il iancio di bombe; regolatori per fusi; apparecchi per la calibrazione dei cannoni e degli istrumenti per il controllo del tiro.
- 2. Materiale per la posa di ponti di assalto, battelli da assalto e da attacco.
- 3. Dispositivi per stratagemmi di guerra e apparecchi per abbagliare e ingannare il nemico.
- 4. Equipaggiamento di tipo speciale per il personale delle forze armate, non immediatamente adattabile per usi civili.

# Categoria IV.

1. Navi da guerra di ogni tipo, comprese le navi trasformate e le imbarcazioni concepite o assegnate pel loro servizio od appoggio, che non possano per rag.oni tecniche essere trasformate per usi civili, così come le armi, le armature blindate, le munizioni, gli aerei ed ogni altro impianto, materiale, macchinario e installazione, che non sia usato in tempo di pace su navi che non siano quelle da guerra.

2. Imbarcazioni da sbarco e veicoli o materiale anfibio di ogni tipo; battelli da assalto o materiale da assalto di ogni tipo; così come catapulte od altri apparecchi per varare o lanciare aerei, razzi, armi a propulsione o ogni altro proiettile, strumento o dispositivo, con equipaggio o senza, guidato o non controllato.

3. Battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi sommergibili o semi sommergibili, comprese le palizzate specialmente concepite per la difesa dei porti, eccettuato il materiale necessario per recuperi, salvataggi od altri usi civili, così come le attrezzature, gli accessori, i pezzi di ricambio, i dispositivi di sperimentazione e di allenamento, gli strumenti o le installazioni specialmente concepite per la costruzione. il controllo, la manutenzione o il ricovero di detti battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi.

### Categoria V.

- 1. Aerei, montati o smontati, più pesanti o più leggeri dell'aria, concepiti o adattati per il combattimento aereo attraverso l'impiego di mitragliatrici, di lanciarazzi o di pezzi d'artiglieria, o per il trasporto e il lancio di bombe o che siano provvisti di uno qualunque dei dispositivi di cui all'alinea 2 di cui in appresso o che, a ragione del loro disegno o della loro costruzione, siano atti a ricevere uno dei suddetti dispositivi.
- 2. Supporti o sostegni di cannoni aerei, lanciabombe, portasiluri, torrette e soprastrutture per cannoni.
- 3. Equipaggiamento specialmente concepito ed usato solo per le truppe aeroportate.
- 4. Catapulte o sistemi di lancio per aerei imbarcati, apparecchi terrestri o idrovolanti, apparecchi per il lancio di proiettili volanti.
  - 5. Palloni di sbarramento.

# Categoria VI.

Tutti i prodotti asfissianti, mortali, tossici o capaci di mettere fuori combattimento, destinati a fini di guerra o fabbricati in quantitativi, che eccedano i bisogni civili.

### Categoria VII.

Propulsori, esplosivi, materiale pirotecnico, gas liquidi destinati alla propulsione, all'esplosione, alla carica del materiale bellico previsto dalle presenti categorie o destinati ad essere usati in relazione al materiale bellico stesso, e che non siano suscettibili di utilizzazione a fini civili o siano fabbricati in quantitativi che eccedano i bisogni civili.

### Categoria VIII.

Macchinario e utensili industriali, specialmente con cepiti ai fini della produzione e manutenzione del materiale sopra enunciato e, per ragioni tecniche, non trasformabili per usi civili,

# D) DEFINIZIONE DEI TERMINI « SMILITARIZZAZIONE » E « SMILITARIZZATO »

(Vedi Articoli 11, 14, 49 e Articolo 3 dell'Allegato VI)

Ai fini del presente Trattato, i termini « smilitarizzazione » e « smilitarizzato » debbono intendersi come comportanti la proibizione, nel territorio e nelle acque territoriali di cui trattasi, di tutte le installazioni e fortificazioni navali, militari ed aeronautiche militari, così come degli armamenti relativi; degli sharramenti artificiali militari, navali ed aerei; dell'utilizzazione di basi da parte di unità militari, navali e aeree od il loro stazionamento temporaneo o permanente; dell'istruzione militare in tutte le forme e della fabbricazione di materiale bellico. Detta proibizione non riguarda il personale per la sicurezza interna, limitato al numero necessario per l'esecuzione di compiti di carattere interno e armato con armi che possano essere trasportate e servite da una sola persona, così come non riguarda l'istruzione militare necessaria per il personale predetto.

ALLEGATO XIV

#### Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti

1. Lo Stato successore riceverà, senza pagamento, i beni statali e parastatali situati nel territorio ceduto, ir. forza del presente Trattato, e tutti gli archivi e i metodi per dare esecuzione alle disposizioni relativedocumenti di carattere amministrativo o di valore storico, relativi al territorio di cui trattasi o ai beni trasferiti ai sensi del presente paragrafo.

Ai fini del presente allegato saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti pubblici e degli Enti locali e delle società o associazioni di proprietà pubblica, così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista o alle sue organizzazioni ausiliarie.

2. Tutti i trasferimenti di beni italiani, statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati nulli e non avvenuti. Tuttavia tale Italia. disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi regolarmente prodotte o vendute in esecuzione di normali accordi commerciali o nel corso normale di attività amministrative di carattere pubblico,

- 3. I cavi sottomarini italiani, colleganti punti del territorio ceduto o un punto del territorio ceduto con un punto in un altro territorio dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani in territorio ceduto, nonostante che parti di detti cavi possano trovarsi a giacere fuori delle acque territoriali. I cavi sottomarini italiani colleganti un punto del territorio ceduto con un punto al di fuori della giurisdizione dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani nel territorio ceduto, per quanto si riferisco agli impianti terminali e alla parte dei cavi giacente nelle acque territoriali del territorio ceduto.
- 4. Il Governo italiano trasferirà allo Stato successore tutti gli oggetti di valore artistico, storico o archeologico, appartenenti al patrimonio culturale del territorio ceduto, che siano stati rimossi, senza pagamento, mentre detto territorio si trovava sotto controllo italiano, e che siano trattenuti dal Governo italiano o da istituzioni pubbliche italiane.
- 5. Lo Stato successore procederà alla conversione nella propria valuta della valuta italiana detenuta entro il territorio ceduto, da persone fisiche che continuino a risiedere in detto territorio o da persone giuridiche che continuino a esercitare in esso la loro attività. Si potrà esigere che i detentori forniscano piena prova dell'origine dei fondi presentati alla conversione.
- 6. Il Governo dello Stato successore sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovia assumere le obbligazioni dello Stato italiano, nei confronti dei detentori di titoli del Debito Pubblico che siano, o persone fisiche che continuino a risiedere nel territorio ceduto, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale o il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte del Debito, i cui titoli siano statiemessi prima del 10 giugno 1940, è che sia attribuibile ad opere pubbliche ed a servizi amministrativi civili, di cui il territorio ceduto abbia beneficiato, ma non direttamente od indirettamente a scopi militari.

Si potrà esigere che i detentori dei titoli forniscano piena prova sull'origine dei titoli stessi.

Lo Stato successore e l'Italia concluderanno un ac cordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano a cui si dovrà riferire il presente paragrafo e

7. Lo Stato successore e l'Italia regoleranno con speciali accordi le condizioni in base alle quali saranno trasferite ad organizzazioni analoghe esistenti nel territorio ceduto le obbligazioni verso gli abitanti del territorio ceduto di organizzazioni italiane per le assicurazioni sociali, sia pubbliche che private, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate da dette organizzazioni.

Accordi analoghi saranno anche conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per regolare le obbligazioni di org ganizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto verso detentori di polizze o sottoscrittori, residenti in

8. L'Italia continucrà a rispondere del pagamento delle pensioni civili o militari, acquisite, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di Enti pubblici locali da persone che, in virtù del presente Trattato, acquistino la cittadinanza dello Stato successore. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per determinare il modo con cui la suddetta obbligazione sarà soddisfatta.

9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, saranno rispettati, su una base di parità rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purchè siane stati legittimamente acquisiti.

I beni, diritti e interessi entro i territori ceduti degli altri cittadini italiani e quelli delle persone giuridiche di nazionalità italiana, purchè legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.

Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'Articolo 79 del presente Trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzosa o di sequestro presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e l'entrata in vigore del presente Trattato.

10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferiranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con sè i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purchè detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o d'esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l'Italia. Le condizioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d'accordo.

11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, che siano divenuti cittadini di un altro Stato ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in genere.

Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti e interessi alle stesse condizioni di quelle previste dal paragrafo 10 di cui sopra.

12. Le società costituite ai sensi della legislazione italiana e aventi la loro sede sociale nel territorio ceduto, che desiderino spostare detta sede sociale in Italía, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del capitale della società appartenga a persone residenti normalmente fuori del territorio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza italiana, ai sensi del presente Trattato e trasferiscano il loro domicilio in Italia e a condizione altresì che la massima parte dell'attività della società si svolga fuori del territorio ceduto.

dovuti da persone residenti in territorio ceduto verso persone residenti in Italia non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia e lo Stato successore s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai sensi del presente paragrafo, il termine « persone » si riferisce anche alle persone giu-

14. I beni situati nel territorio ceduto, appartenenti a una qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia, o che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano.

15. Il Governo italiano riconosce che l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 è nullo e non avvenuto e s'impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell'Accordo di Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualità in esso previste.

16. L'Italia restituirà i beni illegalmente asportati. dopo il 3 settembre 1943, dai territori ceduti e trasferiti in Italia. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Articolo 75 regoleranno l'adempimento di detta obbligazione, salvo che per quanto si riferisce a beni, che formino oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.

17. L'Italia restituirà allo Stato successore, nel più breve tempo possibile, tutte le navi, detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani, che, alla data del 3 settembre 1943, appartenevano sia a persone fisiche residenti nel territorio ceduto e che acquistino la cittadinanza dello Stato successore ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale in territorio ceduto, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.

18. L'Italia e lo Stato successore concluderanno degli accordi per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso dai nuovi confini previsti dal presente Trattato, e per assicurare la continuazione, a favore degli abitanti, di quei necessari servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.

Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario, e dei galleggianti e dell'attrezzatura dei bacini e dei porti, ed altresì per regolare qualsiasi altra importante questione economica, che non sia presa in considerazione dal presente Alle-

19. Le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie ad esse applicabili dovranno formare oggetto degli accordi per la sorte definitiva di detti territori, ai sensi dell'Articolo 23 del presente Trattato.

ALLEGATO XV

# Disposizioni speciali relative a certi tipi di beni

- A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica
- 1. (a) Sarà concesso alle Potenze Alleate ed Asso-13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia ciate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'enverso persone residenti nel territorio ceduto e i debiti trata in vigore del presente Trattato per permettere loro

di adempiere, senza dover pagare diritti di proroga od altre sanzioni di qualunque genere, tutti quegli alti, necessari per conseguire o conservare in Italia i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che non poterono compiersi a causa dell'esistenza dello stato di guerra.

(b) Le Potenze Alleate ed Associate od i loro cittadini, che abbiano fatto regolare domanda nel territorio di qualunque Potenza Alleata od Associata diretta ad ot enere un brevetto o la registrazione di un modello d'utilità entro i dodici mesi precedenti allo scoppio della guerra, o durante la stessa, ovvero abbiano fatto domanda diretta ad ottenere la registrazione di un disegno o modello industriale o di un marchio di fabbrica entro i sei mesi precedenti allo scoppio della guerra o durante la guerra, avranno diritto, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, di presentare domanda, al fine di ottenere i corrispondenti diritti in Italia, con una priorità basata sulla data della presentazione della domanda nel territorio di quella Potenza Alleata od Associata.

(c) Sarà concesso ad ognuna delle Potenze Alleate od Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potranno istituire giudizio in Italia contro quelle persone fisiche o giuridiche, alle quali si attribuisca di aver illegittimamente violato i loro diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, durante il periodo corrente dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Nel determinare il tempo entro il quale un brevetto deve essere attuato od un disegno od un marchio deve essere messo in uso, non si terrà conto di un periodo di tempo estendentesi dallo scoppio della guerra, fino alla fine del diciottesimo mese dall'entrata in vi-

gore del presente Trattato.

- 3. Nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della Parte A del presente Allegato, appartenenti a qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini, non si terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del presente Traitato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considererà automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra.
- 4. Le disposizioni che precedono, concernenti i diritti delle Potenze Alleate ed Associa e e dei loro cittadini in Italia, si applicheranno egualmente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze Alleate ed Associate. Nessuna delle disposizioni che precedono darà peraltro diritto all'Italia od ai suoi cittadini di conseguire nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate un trattamento più favorevole di quello accordato da tale Potenza in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini, nè imporrà all'Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza, rispetto alle materie formanti oggetto delle disposizioni di cui sopra.
- 5. I terzi che, nel territorio di qualunque delle Po- che rimangono, come s tenze Alleate ed Associate od in territorio italiano, serve, ai sensi di legge.

prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano in buona fede acquistato diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, in contrasto con i diritti ristabiliti in forza della parte A del presente Allegato, o con diritti ottenuti grazie alla priorità consentita in forza dell'Allegato medesimo, ovvero che abbiano, in buona fede, fabbricato, pubblicato, riprodotto, usato o venduto quanto forma oggetto di tali diritti, avranno facoltà di continuare ad esercitare i diritti stessi ed a continuare od a riprendere tale fabbricazione, pubblicazione, riproduzione, uso o vendita, da essi in buona fede intrapresa, senza esporsi a conseguenze per la relativa violazione. In Italia tale concessione prenderà la forma di licenza non esclusiva concessa ai termini ed alle condizioni che le parti di comune accordo concorderanno, ovvero, in difetto di accordo, che verranno determinate dalla Commissione stabilita in base all'Articolo 83 del presente Trattato. Tuttavia nei territori di ognuna delle Potenze Alleato ed Associate, terzi di buona fede, riceveranno quella protezione, che si accorda in circostanze analoghe ai terzi in buona fede, i cui diritti siano in conflitto con quelli di cittadini di altre Potenze Alleate ed Associate.

6. Nessuna disposizione contenuta nella parte A del presente Allegato potrà interpretarsi nel senso di accordare all'Italia od ai suoi cittadini nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate, diritti a brevetti od a modelli d'utilità relativi ad invenzioni concernenti qualsiasi articolo elencato nominativamente nella definizione di materiale bellico, contenuta nell'Allegato XIII del presente Trattato, le quali invenzioni siano state fatte o per cui domanda di registrazione sia stata presentata dall'Italia, o da un suo cittadino, in Italia o nel territorio di qualunque altra Potenza dell'Asse, ovvero in territorio occupato dalle forze dell'Asse, durante il tempo in cui il territorio stesso si trovava sotto il controllo delle forze o delle autorità delle Potenze dell'Asse.

7. L'Italia estenderà egualmente i vantaggi nascenti dalle disposizioni che precedono a quelle Nazioni Unite, che non siano fra le Potenze Alleate od Associate, le quali abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia durante la guerra, e che si obblighino ad estendere all'Italia gli stessi vantaggi accordatile in forza delle disposizioni suddette.

8. Nessuna delle disposizioni contenute nella parte A del presente Allegato dovrà in endersi in contrasto con gli Articoli 73, 79 ed 81 del presente Trattato.

#### B) ASSICURAZIONI

- 1. Salvo le restrizioni che si applicano in genere a tutti gli assicuratori, non verrà frapposto alcun ostacolo alla riassunzione dei loro antichi portafogli da parte degli assicuratori che sono cittadini delle Nazioni Unite.
- 2. Qualora un assicuratore, cittadino di una della Nazioni Unite, desideri riprendere la sua attività professionale in Italia, ma si trovi che il valore dei depositi di garanzia o delle riserve prescritte per essere autorizzato a trattare affari in Italia, sia diminuito per effetto di perdite o deprezzamento dei valori che costituivano tali depositi o riserve, il Governo italiano si obbliga ad accettare per un periodo di 18 mesi i valori che rimangono, come se fossero adeguati depositi o riserve, ai sensi di legge.

ALLEGATO XVI

# Contratti, prescrizione e titoli all'ordine

### A) CONTRATTI

- 1. Salve le eccezioni di cui agli infrascritti paragrafi 2 e 3, ogni contratto che implicasse, ai fini della sua esecuzione, la necessità di contatti fra le parti contraenti, le quali fossero divenute nemiche, secondo la definizione datane nella parte D del presente Allegato, si avrà per risolto a far tempo dal momento in cui una delle parti contraenti sia divenuta nemica. Tale risoluzione peraltro non influirà su quanto dispone l'articolo 81 del presente Trattato, nè libererà alcuna delle parti contraenti dall'obbligazione di rimborsare le somme che avessero ricevuto come anticipi, o pagamenti in conto, e rispetto alle quali la parte medesima non abbia fornito la relativa controprestazione.
- 2. Malgrado quanto dispone il paragrafo 1 che precede, quelle parti di un contratto che potessero rimanere avulse e che non esigessero, per la loro esecuzione, la necessità di contatti fra le parti contraenti, divenute nemiche secondo la definizione datane nella parte D del presente Allegato, saranuo escluse dalla risoluzione contrattuale e rimarranno in vigore, senza pregiudizio dei diritti contemplati dall'Articolo 79 del presente Trattato. Nei casi in cui il contenuto del contratto non fosse suscettibile di divisione, il contratto stesso și avrà per interamente risolto. Quanto precede rimane subordinato all'osservanza delle leggi, ordinanze e regolamenti interni emanati da qualsiasi delle Potenze Alleate ed Associate che abbiano giurisdizione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo nato ai termini del contratto stesso.
- 3. Nulla di quanto stabilito nella parte A del presente Allegato sarà considerato come comportante l'annullamento delle operazioni e negozi intervenuti in dipendenza di un contratto fra nemici, allorquando siffatte operazioni e negozi abbiano avuto corso con l'autorizzazione del Governo di una delle Potenze Alleate ed Associate.
- 4. Nonostante le disposizioni che precedono, i contratti di assicurazione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo della Potenza 'Alleata od Associata interessata ed il Governo italiano.

#### B) TERMINI DI PRESCRIZIONE

1. Tutti i termini di prescrizione o di decadenza del diritto di agire o di prendere provvedimenti conservativi rispetto a rapporti di natura personale o pa trimoniale in cui si trovino coinvolti cittadini delle Nazioni Unite e cittadini italiani, che, a seguito dello stato di guerra, si siano trovati nella impossibilità di instaurare giudizio o di compiere le formalità necessarie per la salvaguardia dei loro diritti, e sia che detti termini abbiano cominciato a decorrere prima o dopo lo scoppio della guerra, si avranno per sospesi per la durata della guerra da un canto in territorio italiano e d'altro canto, nel territorio di quelle Nazioni Unite che concedono all'Italia, in via di reciprocità il benescio delle provvidenze di cui al presente paragrafo. I predetti termini ricomincieranno a decorrere con la zioni di cui al presente paragrafo, si applicheranno ai dura da stabilire con propria decisione, tutte le sen-

termini previsti per la presentazione di cedole di interessi o dividendi o per la presentazione di titoli sorteggiati o per altro motivo redimibili.

2. Quando misure d'esecuzione siano state prese in territorio italiano a carico di un cittadino di una delle Nazioni Unite, a seguito dell'omissione di qualche atto o della mancata osservanza di qualche formalita durante la guerra, il Governo italiano ristabilirà i diritti che siano stati in tal modo lesi. Qualora tale reintegrazione fosse impossibile o risultasse iniqua, il Governo italiano disporrà perchè il cittadino della Nazione Unita riceva quel compenso che potrà essere giusto ed equo, nel caso in oggetto.

#### · C) TITOLI ALL'ORDINE

- 1. Nei rapporti fra nemici, non si avrà per invalido alcun titoio all'ordine fatto prima della guerra, soltanto per il fatto della mancata sua presentazione nel termine prescritto per l'accettazione o per il pagamento o pel fatto dell'omissione dell'avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento ai traenti o ai giranti, ovvero per l'omissione del protesto, ovvero per la mancata osservanza di qualsiasi formalità, durante la guerra.
- 2. Allorquando il termine entro cui il titolo all'ordine avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, ovvero entro cui avrebbe dovuto darsi avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento al traente o al girante, ovvero entro cui avrebbe dovuto levarsi protesto, sia scaduto durante la guerra e la parte che avrebbe dovuto presentare o far protestare il titolo o dare avviso della sua mancata accettazione o pagamento, non lo abbia fatto durante la guerra, sarà concesso un termine di non meno di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potrà farsi luogo alla presentazione, all'avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento od al protesto.
- 3. Se una persona, prima o durante la guerra, sia divenuta obbligata in base ad un titolo all'ordine a seguito di un impegno verso di lei assunto da una persona che sia poi divenuta nemica, quest'ultima persona resterà obbligata a tenere indenne la prima per l'obbligazione da essa assunta, malgrado l'intervenuto scoppio della guerra.

# D) DISPOSIZIONI SPECIALI

- 1. Ai fini del presente allegato, le persone fisiche o giuridiche saranno considerate come nemiche, dalla data in cui i rapporti commerciali fra di esse sono divenuti illeciti, in base alle leggi, ordinanze e regolamenti ai quali erano soggette le predette persone od i contratti.
- 2. In vista del sistema giuridico degli Stati Uniti d'America, le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia.

IALLEGATO XVII

# Tribunali delle Prede e giudizi

#### A) TRIBUNALI DELLE PREDE

Ognuna delle Potenze Alleate ed Associate si riserva entrata in vigore del presente Trattato. Le disposi- il diritto di esaminare, in conformità di una procetenze e ordinanze emesse dai Tribunali italiani delle Prede, concernenti i diritti di proprietà dei propri cittadini e di raccomandare al Governo italiano di procedere alla revisione di quelle sentenze o ordinanze che non siano conformi al diritto internazionale,

Il Governo italiano s'impegna a fornire copie di tutti i documenti facenti parte degli atti dei singoli giudizi, comprese le sentenze e le ordinanze emesse e di accettare tutte le raccomandazioni formulate, a seguito del riesame di detti giudizi, e di dare esecuzione alle raccomandazioni stesse.

#### B). GIUDIZI

Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per permettere ai cittadini di qualunque delle Nazioni Unite, in qualsiasi momento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, di sottoporre al riesame delle competenti autorità italiane ogni sentenza

emessa da una autorità giudiziaria italiana tra il 10 giugno 1940 e la data dell'entrata in vigore del presente Trattato, in qualsiasi giudizio, in cui il cittadino di una delle Nazioni Unite non abbia potuto fare adeguatamente valere le proprie ragioni, sia come attore che come convenuto. Il Governo italiano disporrà perchè, nel caso che il cittadino di una delle Nazioni Unite abbia sofferto danno a causa di siffatta sentenza, egli possa essere restituito nella condizione in cui si trovava prima della pronuncia della sentenza stessa, o venga ammesso a godere di quelle provvidenze che appaiono giuste ed eque, nel caso specifico. L'espressione « cittadini delle Nazioni Unite » comprende anche le società o associazioni organizzate o costituite in conformità delle leggi di qualunque delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli al presente Trattato. Fatto a Parigi in lingua francese, inglese, russa e

trata in vigore del presente Trattato, di sottoporre al Fatto a Parigi in lingua francese, inglese, russa e riesame delle competenti autorità italiane ogni sentenza italiana, il dieci febbraio millenovecentoquarantasette.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFABLE, gerente

(4102357) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200